

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	42
DIFESA (IV)	»	55
FINANZE (VI)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	65
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	89
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	92

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 19.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	103
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	113
AFFARI SOCIALI (XII)	»	124
AGRICOLTURA (XIII)	»	125
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	163
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	169
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	170

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sui recenti sviluppi della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) anche in vista del Consiglio europeo (*Svolgimento e conclusione*)

3

AUDIZIONI

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Elio VITO. — Intervengono il Ministro degli affari esteri, Emma Bonino, e il Ministro della difesa, Mario Mauro.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui recenti sviluppi della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) anche in vista del Consiglio europeo.

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Il Ministro Mario MAURO e il Ministro Emma BONINO svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, la deputata Federica MOGHERINI (PD), il senatore Roberto COTTI (M5S), i deputati Salvatore CICU (FI-PdL), Arturo SCOTTO (SEL), Domenico ROSSI (PI), Gian Piero SCANU (PD), Luca FRUSONE (M5S) e Mario MARAZZITI (PI).

Il Ministro Emma BONINO e il Ministro Mario MAURO rispondono ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Elio VITO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul prossimo Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (*Svolgimento e conclusione*) 4

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 13.35.

**Sul prossimo Consiglio europeo
del 19-20 dicembre 2013.**

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il tema delle comunicazioni.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Federica MOGHERINI (PD), Paola CARNELLI (M5S), Rocco BUTTIGLIONE (PI), Lara RICCIATTI (SEL), Emanuele PRATAVIERA (LNA), Vannino CHITI (PD), *presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica*, il senatore Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD) e la deputata Adriana GALGANO (SCpI).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00208 Manciuilli e Scanu: Sulla Politica di difesa e di Sicurezza Comune (PSDC) in vista del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (*Discussione e rinvio*) 5

RISOLUZIONI:

7-00208 Manciuilli e Scanu: Sulla Politica di difesa e di Sicurezza Comune (PSDC) in vista del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013.

7-00209 Duranti e Di Battista: Sulla Politica di difesa e di Sicurezza Comune (PSDC) in vista del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00031 e reiezione della risoluzione n. 7-00209*) 9

ALLEGATO (*Nuova formulazione approvata dalle Commissioni*) 11

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente della IV Commissione Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 10.10.

7-00208 Manciuilli e Scanu: Sulla Politica di difesa e di Sicurezza Comune (PSDC) in vista del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione dell'atto di indirizzo in titolo.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante

l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea MANCIULLI (PD) illustra la risoluzione a sua prima firma evidenziando, innanzitutto, che il Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre non sarà in grado compiere un passo importante verso un sistema di difesa europea più strutturato. Ciò richiederà che a questo appuntamento facciano seguito sviluppi successivi.

Passa, quindi, a delineare il quadro dello scenario geopolitico, osservando che questo presenta segnali di un'evidente complicazione con riguardo alla frontiera del Mediterraneo che deve diventare più centrale per l'Europa. In tale contesto risulta indispensabile ribadire con forza la centralità della politica di difesa europea, che deve orientarsi in senso unitario. Se oggi si può affermare che la difesa euro-

pea non esiste, dipende dal fatto che essa non è autonoma. Proprio in considerazione dell'obiettivo di ridare centralità alla difesa europea, rivolge quindi un invito a tutti i gruppi a sottoscrivere l'atto di indirizzo in esame, il cui punto politico fondamentale riguarda la necessità di promuovere in sede europea un'azione volta a colmare le lacune del sistema della difesa europea.

Sottolinea, inoltre, il bisogno di elaborare un nuovo *Strategy Paper* con una visione europea compiuta sulle nuove minacce di tipo geostrategico. Occorre, altresì, assicurare l'effettivo avvio di programmi europei nel campo della sorveglianza aerea satellitare, nonché sviluppare alcune capacità chiave quale, ad esempio, il rifornimento in volo rispetto al quale l'Europa non è indipendente.

Evidenzia, infine, come sia necessario che il Consiglio europeo getti le basi per definire in modo migliore cosa si debba intendere per difesa europea.

In considerazione di quanto evidenziato, sottolinea l'importanza che le Commissioni possano dare un segnale forte realizzando la più larga condivisione possibile sull'atto di indirizzo in discussione.

Comunica in conclusione che la risoluzione in titolo è stata sottoscritta anche dai suoi colleghi di gruppo Amendola e Quartapelle Procopio.

Gian Piero SCANU (PD), in qualità di cofirmatario della risoluzione in titolo, manifesta piena condivisione per le considerazioni svolte dal collega Manciuoli nell'intervento appena concluso, dal quale si sente totalmente rappresentato.

Tiene a precisare che il tempestivo inserimento dell'atto di indirizzo all'ordine del giorno delle Commissioni è avvenuto nel rispetto delle procedure e che le Commissioni hanno piena titolarità nell'esame dell'atto stesso.

Elio VITO, *presidente*, ringrazia l'onorevole Scanu per la precisazione fornita, confermando che le Commissioni sono pienamente legittimate ad esaminare la risoluzione, che tratta un tema sul quale sono impegnate da diversi mesi.

Quanto ai profili di programmazione dei lavori, precisa, quindi, che la questione è stata affrontata nella riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri della Commissione difesa.

Segnala poi che presumibilmente vi sarà spazio per proseguire i lavori anche al termine della stessa audizione dei Ministri Bonino e Mauro, programmata per oggi, essendo assai probabile uno slittamento dei lavori dell'Assemblea.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI condivide le valutazioni dell'onorevole Manciuoli riguardo alle difficoltà poste dalle sfide che la politica di difesa europea deve affrontare, sottolineando come effettivamente gli esiti dell'importante appuntamento di domani potrebbero non essere quelli attesi.

Evidenzia, tuttavia, che lo sviluppo delle tematiche centrali della politica di difesa comune potrà essere comunque perseguito durante il semestre di presidenza europeo italiano del 2014.

Elio VITO, *presidente*, sottolinea come la richiamata audizione con i titolari dei Dicasteri degli affari esteri e della difesa valorizza il ruolo di queste Commissioni in ordine all'imminente Consiglio europeo.

Massimo ARTINI (M5S) ritiene opportuno che il dibattito possa proseguire dopo l'audizione citata e che le Commissioni si esprimano solo dopo aver ricevuto dal Governo i necessari elementi di informazione.

Osserva, tuttavia, che l'attuale formulazione della risoluzione non è condivisibile dal suo gruppo in quanto priva di una visione generale e sostanzialmente incentrata sulle questioni attinenti lo sviluppo dell'industria militare.

Elio VITO, *presidente*, ribadisce che, se l'Assemblea non dovesse tenere votazioni nel pomeriggio, le Commissioni potranno tornare a riunirsi dopo l'audizione dei Ministri Mauro e Bonino, facendo tuttavia presente che le Commissioni hanno necessità di esprimersi nella giornata odierna,

essendo fissato per domani lo svolgimento del Consiglio europeo. Precisa, infine, che il testo della risoluzione deve necessariamente riferirsi solo ai temi inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio europeo stesso.

Edmondo CIRIELLI (FdI), nel ringraziare la presidenza delle Commissioni riunite per questa occasione di dibattito, ritiene importante che la Camera assuma una posizione in vista del prossimo Consiglio europeo e dichiara di sottoscrivere a nome del suo gruppo la risoluzione in titolo, che si caratterizza per equilibrio e spirito di continuità con la politica dei governi dell'ultimo decennio, con particolare riferimento al multipolarismo ed alla partecipazione alle missioni internazionali a norma dell'articolo 11 della Costituzione. Richiamando l'esigenza di una maggiore cooperazione tra l'UE e la NATO, lamenta l'insufficienza della proiezione verso il risultato finale dell'esercito europeo.

Quanto alla revisione in corso dello strumento militare nazionale, invita a considerare prioritariamente la prospettiva dell'integrazione europea in un'ottica che sia però politica e non tecnica. Concorda infine con l'ipotesi di redigere un Libro bianco della difesa ed auspica che il Governo riprenda il tema.

Mario MARAZZITI (PI) esprime apprezzamento per l'accuratezza e la precisione del testo in esame che, per quanto *in extremis*, consente alle Commissioni di non mancare ad un appuntamento che da molti mesi è stato indicato come molto importante. Nel dichiarare di sottoscrivere la risoluzione in titolo a nome del suo gruppo, si sofferma sul nuovo orizzonte della difesa europea nel mutato scenario geopolitico in cui si è rarefatta la minaccia proveniente dalla frontiera orientale. A suo avviso, la difesa europea implica più pace nel mondo perché punta sulla prevenzione dei conflitti, nonché la garanzia di più saldi equilibri per cui non appare sufficiente la NATO. Nel ritenere che tale profilo dovrebbe interessare in modo par-

ticolare anche i gruppi di opposizione, invita i firmatari della risoluzione ad inserire un accenno al modello italiano di partecipazione alle missioni a carattere umanitario.

Salvatore CICU (FI-PdL) evidenzia l'opportunità che il Parlamento possa fornire un proprio contributo in vista di questo importante appuntamento europeo che, per quanto deboli possano essere gli esiti, costituisce pur sempre un passaggio fondamentale in vista della realizzazione di una politica di difesa unitaria. Sottolinea, inoltre, l'importanza di realizzare una forza di difesa europea che, rimanendo all'interno dell'ambito della NATO e dell'ONU, possa comunque consentire all'Europa di non sentirsi subordinata rispetto a tali istituzioni, svolgendo un ruolo di primo rilievo.

Condivide le considerazioni dell'onorevole Manciuoli riguardo ai mutamenti che stanno interessando lo scenario della difesa europea, sempre più accentuatamente spostato sul Mediterraneo, nonché l'esigenza di redistribuire in ambito europeo il peso che deriva dalle servitù militari.

Osserva, infine, che la partecipazione dell'Italia alle missioni militari avviene in un contesto che mira a garantire la pace e la democrazia nell'ambito della comunità internazionale e, per tutte queste ragioni, dichiara di aggiungere, insieme all'onorevole Picchi, la propria firma alla risoluzione in titolo.

Donatella DURANTI (SEL) ritiene che le Commissioni non possano concludere l'esame dell'atto di indirizzo in discussione senza aver prima ascoltato i Ministri degli esteri e della difesa. Evidenzia, quindi, che la risoluzione presentata dai colleghi del Partito Democratico non tiene conto delle posizioni espresse dagli altri gruppi nelle varie occasioni in cui si è discusso della politica di difesa europea, manifestando una contrarietà di fondo riguardo all'impostazione che muove l'atto di indirizzo stesso. Mentre, infatti, condivide la necessità di sviluppare un sistema di difesa europeo integrato, non altrettanto può

dire per quanto riguarda l'eccessivo sbilanciamento verso l'opportunità di favorire la crescita dell'industria europea della difesa e le modalità con le quali si intendono affrontare i mutamenti di scenario che si stanno delineando. Per tali ragioni, preannuncia la presentazione di una risoluzione da parte del suo gruppo, che dia rilievo a quanto appena richiamato.

Luca FRUSONE (M5S) esprime contrarietà sulla risoluzione in discussione che appare trattare con maggiore intensità i temi dell'industria che non quelli propri della difesa. Rileva, infatti, che l'atto di indirizzo appare poco incentrato sulla politica comune di difesa, individuando un percorso che appare andare in senso contrario rispetto a quello auspicabile. Non viene evidenziato come la *spending-review* abbia colpito soltanto in minima parte il bilancio della difesa, né come il nostro Paese da ormai moltissimi anni sia privo di un Libro bianco della difesa. Non rintraccia nemmeno richiami relativi al principio costituzionale del ripudio della guerra a fronte di un'insistita promozione dell'industria della difesa.

Condivide, invece, il richiamo già evidenziato dall'onorevole Cicu riguardo alle servitù militari. Nel manifestare, pertanto, la disponibilità del proprio gruppo a un dialogo costruttivo, ribadisce una posizione contraria in ragione delle numerose criticità riferibili all'atto di indirizzo.

Elio VITO, *presidente*, sottolinea che le Commissioni lavorano necessariamente a ridosso dell'appuntamento europeo in ragione del fatto che i relativi documenti di lavoro sono stati resi disponibili solo da poco e, pertanto, non può imputarsi al Parlamento alcuna inerzia.

Andrea MANCIULLI (PD), nel replicare ai colleghi intervenuti, fa presente che l'industria militare costituisce un preciso punto dell'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo, di cui in sede parlamentare non si può fare a meno di tenere conto. Quanto alla critica relativa alla mancanza di un orizzonte strategico, ri-

corda di averne ricevuta una di segno opposto in occasione della sua relazione sull'ultimo decreto-legge « missioni ». In ogni caso, ritiene che sia opportuno inserire un significativo punto sulla centralità strategica per l'Europa della sicurezza mediterranea, anche alla luce della tragedia di Lampedusa. Invita, però, ad avere la massima consapevolezza della necessità di cambiare l'ordine delle priorità in sede europea, impegnandosi a far evolvere la riflessione italiana su un tema che sino ad ora si è spesso prestato ad equivoci, in quanto la riduzione della spesa militare è stata da talune parti motivata con l'esigenza di partecipare alla costruzione del sistema della difesa europea, salvo poi non passare dalle parole ai fatti. Nell'osservare come la difesa europea non possa essere una sorta di entità nominalistica ma debba tradursi in un orizzonte politico-strategico orientato al multipolarismo, invita tutte le parti politiche ad uscire da ogni tipo di equivoco, adottando una linea di maggior rigore propositivo. Concorde infine con le considerazioni svolte dai colleghi Cicu e Cirielli ed accoglie la proposta di riformulazione prospettata dal collega Maraziti, pur rilevando che la questione troverebbe il suo terreno d'elezione nella definizione della legge-quadro sulle missioni internazionali.

Arturo SCOTTO (SEL), rinunciando ad entrare nel merito della replica del collega Manciuilli, chiede se vi siano le condizioni per procedere eventualmente a votazioni per parti separate della risoluzione in titolo.

Elio VITO, *presidente*, osserva che la possibilità di votare l'atto di indirizzo per parti separate è senz'altro possibile. Avverte, quindi, che in seguito alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, nella giornata odierna l'Assemblea non terrà votazioni. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente della IV Commissione Elio VITO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Roberta Pinotti, e il sottosegretario di Stato degli affari esteri, Mario Giro.

La seduta comincia alle 16.10.

7-00208 Manciuilli e Scanu: Sulla Politica di difesa e di Sicurezza Comune (PSDC) in vista del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013.

7-00209 Duranti e Di Battista: Sulla Politica di difesa e di Sicurezza Comune (PSDC) in vista del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00031 e reiezione della risoluzione n. 7-00209).

Elio VITO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alle Commissioni la risoluzione n. 7-00209 Duranti e Di Battista che, se non vi sono obiezioni, tale risoluzione, vertendo su materia analoga, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione in discussione.

Le Commissioni concordano.

Donatella DURANTI (SEL) illustra la risoluzione, di cui è prima firmataria, sottolineando come l'atto sia stato sottoscritto da tutti i deputati delle Commissioni esteri e difesa del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà e del gruppo del Movimento Cinque Stelle. Evidenzia, inoltre, una sostanziale differenza rispetto alla risoluzione a prima firma Manciuilli riscontrabile, in particolare, nella parte relativa agli impegni. Segnala, quindi, che l'atto di indirizzo a sua prima firma vuole stimolare il Governo a farsi promotore di un'azione per la sospensione dei programmi di armamento internazionali che non rispondono alle esigenze di razionalizzazione ed efficiente gestione delle ri-

sorse; a promuovere l'istituzione dei corpi civili di pace europei; a varare un processo di revisione della difesa europea; ad istituire un fondo europeo per la riconversione dell'industria bellica in industria civile, nonché ad adottare una politica orientata al disarmo.

Emanuela CORDA (M5S) si richiama all'intervento della collega Duranti che condivide, evidenziando come la risoluzione a prima firma Duranti si discosti dagli obiettivi e dalle politiche attuate a livello europeo nel settore della difesa. Rileva, al contrario, che occorre sviluppare una politica unitaria a livello europeo che non sia basata sull'implementazione degli armamenti e che non sia subordinata alle decisioni adottate dagli Stati Uniti.

Il sottosegretario Mario GIRO dichiara il consenso del Governo sulla risoluzione n. 7-00208 Manciuilli e Scanu, pronunciandosi invece in senso contrario alla risoluzione n. 7-00209 Duranti e Di Battista.

Arturo SCOTTO (SEL) lamenta la mancata motivazione della valutazione negativa espressa dal rappresentante del Governo sulla risoluzione sottoscritta anche dal suo gruppo.

Massimo ARTINI (M5S) invita il Governo a valutare con maggiore cura i contenuti della risoluzione presentata dai gruppi di SEL e del Movimento Cinque Stelle. Dichiara, invece, la contrarietà del suo gruppo sulla risoluzione n. 7-00208 Manciuilli e Scanu.

Gian Piero SCANU (PD) riformula, anche a nome del collega Manciuilli, la risoluzione n. 7-00208 (*vedi allegato*) che illustra, ringraziando i colleghi che l'hanno sottoscritta e anche coloro che hanno dichiarato di non votarla ma che comunque hanno contribuito a svolgere un approfondito dibattito.

Mario MARAZZITI (PI) conferma il consenso del suo gruppo alla risoluzione n. 7-00208, anche come riformulata.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) sottoscrive la risoluzione n. 7-00208, come riformulata.

Emanuela CORDA (M5S) auspica che il Governo possa mutare il proprio parere sulla risoluzione n. 7-00209 Duranti e Di Battista.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, approvano la risoluzione n. 7-00208 Manciuoli e Scanu, come riformulata, che per-

tanto assume il numero 8-00031, e respingono la risoluzione n. 7-00209 Duranti e Di Battista.

Elio VITO, *presidente*, esprime, a nome della presidenza delle Commissioni riunite, piena soddisfazione per la discussione svolta e per il fatto che il Parlamento abbia saputo contribuire in modo ampio ed articolato alla definizione della posizione nazionale sulla difesa europea, in vista dell'imminente Consiglio europeo.

La seduta termina alle 16.40.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00208 Manciuili e Scanu: Sulla Politica di difesa e di Sicurezza Comune (PSDC) in vista del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013.

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni III e IV,

premesso che:

il Consiglio europeo che avrà luogo nei giorni 19 e 20 dicembre 2013, in attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012, è stato convocato secondo un ordine del giorno che reca al primo punto la Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

la realizzazione della difesa europea rappresenta un presupposto necessario per l'avverarsi dell'unione politica dell'Europa;

gli obiettivi del Consiglio europeo, come individuati nel 2012, sono relativi al rilancio dei tre pilastri: dell'efficacia operativa, intesa come capacità di risposta rapida ed efficace alle crisi in coerenza con l'approccio globale dell'Unione europea, fondato sulle priorità della prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi; della capacità di difesa, costituita da capacità militari e civili, in un'ottica di pianificazione già a livello nazionale di una « messa in comune e condivisione » delle risorse; infine, di una più forte industria europea della difesa, più integrata e competitiva grazie ad un mercato più funzionante e ad attività di ricerca e sviluppo, e che oggi dà lavoro direttamente a circa 400.000 persone e fino a 960.000 persone nell'indotto;

il 16 luglio 2013 la Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, a conclusione dell'esame della

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza « Politiche europee di vicinato: contribuire ad un partenariato più forte » (Join (2013) 4 final), ha approvato il documento finale ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, nell'ottica di prestare attenzione prioritaria agli obiettivi di sicurezza e di stabilità del bacino mediterraneo affinché esso acquisti per la difesa europea la centralità che riveste sotto il profilo strategico;

il 19 novembre 2013 le Commissioni riunite affari esteri, difesa e politiche dell'Unione europea del Senato hanno approvato una risoluzione a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, 104 sulle linee comma 2 del Regolamento del Senato, dell'affare assegnato n. programmatiche e di indirizzo italiane in vista del prossimo Consiglio europeo 13); sulla Difesa che avrà luogo nel mese di dicembre 2013 (Doc. XXIV, n. 13);

il 12 dicembre 2013 le Commissioni Difesa e Attività produttive della Camera dei deputati, a conclusione dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente (COM(2013)542 final), hanno approvato il

documento finale ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati;

sono in corso di svolgimento presso le Commissioni Affari esteri e Difesa della Camera, delle indagini conoscitive rispettivamente, sulla proiezione dell'Italia e dell'Europa nei nuovi scenari geopolitici – priorità strategiche e di sicurezza e sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre, anche alla luce della apprezzabile proposta di documento conclusivo già presentata su quest'ultima presso la Commissione difesa;

va ricordato l'impegno assunto dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, per il rafforzamento dell'approccio globale dell'Unione europea fondato su un'analisi condivisa da tutti gli attori europei (istituzioni, Stati membri e Unione europea) che inquadri la nozione europea di « situazione di crisi potenziale » e che individui interessi, obiettivi e ruolo dell'UE; elabori una visione strategica unica e comune sui conflitti e sull'impegno futuro dell'UE nei diversi teatri; affidi centralità al lavoro di prevenzione mediante lo strumento diplomatico, l'allarme precoce e l'azione rapida; metta a disposizione tutte le capacità europee al servizio degli obiettivi comuni; definisca come impegno di lungo termine la costruzione di società pacifiche e resilienti; evidenzi i legami tra i diversi campi di intervento (sicurezza energetica, cambiamento climatico, flussi migratori, lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato o la riforma della *governance* economica mondiale); affidi un ruolo più forte alle delegazioni dell'Unione europea nel coordinamento del dialogo e della cooperazione con gli altri organismi multilaterali a partire dalle Nazioni unite, dalla NATO o dall'Unione africana, come pure con la società civile;

alla luce del nuovo contesto internazionale minacce di tipo geopolitico appaiono minare in profondo la prospettiva di pace e sicurezza di lungo periodo per il

continente europeo, e, pertanto, un sistema integrato di difesa europea, basato su efficienza, risparmio e su una comune volontà politica, costituisce un progetto non più rinviabile;

la Sezione II del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, reca disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune, definita all'articolo 42 parte integrante della politica estera e di sicurezza comune e finalizzata ad assicurare all'Unione la disponibilità di una capacità operativa, ricorrendo a mezzi civili e militari, per il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

tra le maggiori novità introdotte dal Trattato di Lisbona, ai fini della realizzazione della difesa comune europea, rientra lo strumento delle cooperazioni rafforzate, da istituire affinché gli Stati membri, legati l'uno all'altro sulla base di un'esplicita clausola di solidarietà, partecipano a missioni, militari e umanitarie;

anche il comma 3 del medesimo articolo 42 del TUE dichiara l'impegno degli Stati membri al miglioramento progressivo delle rispettive capacità militari avvalendosi del ruolo esercitato dall'Agenzia europea per la difesa, anche per quanto concerne la individuazione delle specifiche esigenze operative;

il secondo comma del citato articolo 42 del TUE affida la realizzazione della difesa comune ad una deliberazione unanime del Consiglio europeo e ad una decisione degli Stati membri che sia conforme alle rispettive norme costituzionali;

ciò appare in piena coerenza, pertanto, con l'ordinamento giuridico del nostro Paese fondato sull'articolo 11 della Costituzione e sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, da cui è derivata una

partecipazione dell'Italia a missioni internazionali ogniqualvolta che dall'assenza di impiego dello strumento militare sarebbero potute derivare tragedie umanitarie o processi di grave destabilizzazione geopolitica, anche in virtù della definizione di un « modello italiano » in cui sono pienamente integrate le componenti civile e militare;

occorre operare nell'ambito del percorso di attuazione delle conclusioni che saranno adottate dal Consiglio europeo e che avrà per protagonista, nel secondo semestre del prossimo anno, la presidenza di turno dell'UE da parte dell'Italia, in una fase di rinnovo delle istituzioni europee, con particolare riferimento al Parlamento europeo, alla Commissione europea e allo stesso Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza;

nel più recente intervento del Presidente del Consiglio dei ministri presso l'Assemblea della Camera dei deputati l'11 dicembre 2013, è stata sottolineata l'esigenza che l'Italia rappresenti un fattore di stabilità nei confronti del Mediterraneo e dei Paesi del vicinato orientale, nonché un attore globale capace di difendere e promuovere i suoi interessi e i suoi valori con politiche di sicurezza e difesa nel quadro degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle maggiori organizzazioni internazionali e regionali;

va ribadito l'impegno a proseguire il processo di *spending review* in corso secondo modalità compatibili con le esigenze di efficienza ed interoperabilità dello strumento militare, provvedendo a graduare le misure di riduzione della spesa militare in modo sostenibile per l'Italia e funzionale alle priorità e agli impegni che saranno assunti in sede europea;

è necessario condurre una mappatura nazionale dei settori essenziali dell'industria nazionale della difesa, idonei a garantire livelli di competitività anche in futuro;

le prospettive di ristrutturazione e di crescita dell'industria della difesa devono inserirsi in un quadro coerente, volto a tutelare la strategicità del settore, anche in termini di creazione di posti di lavoro e di rafforzamento delle capacità competitive rispetto ai maggiori concorrenti internazionali;

va ribadita l'esigenza che il nostro Paese si doti di un proprio Libro bianco sulla difesa, essenziale per definire, in sinergia con l'analoga iniziativa preannunciata in sede di Unione europea dall'Alto Rappresentante, gli obiettivi di difesa e sicurezza dell'Italia, e da compilare con il pieno coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti come anche dei settori produttivi e della società civile, come peraltro auspicato di recente dal Consiglio supremo di difesa;

sul versante parlamentare si esprime un riconoscimento unanimemente condiviso dalle forze politiche sugli strumenti normativi previsti anche dalla recente riforma sulla revisione dello strumento militare e finalizzati ad assicurare il controllo parlamentare sul corretto ed efficiente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di armamento, in considerazione del carattere di investimento strategico che tali programmi rivestono per la difesa nazionale e per lo sviluppo tecnologico e produttivo del nostro Paese, nonché in un'ottica di sempre maggiore collaborazione interistituzionale tra Governo e Parlamento, fondata sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità;

è condivisa l'urgenza di avviare un ampio dibattito europeo sui temi della difesa al fine di coinvolgere i cittadini nelle necessarie scelte da compiere, anche sul piano finanziario, evidenziandone i ritorni di tipo civile e funzionali al superamento della crisi economica;

occorre rafforzare le istanze di controllo democratico sulla PESC-PSDC, sviluppando le funzioni e le competenze della relativa Conferenza interparlamente-

tare, anche in vista della riunione che avrà luogo nell'ambito del semestre italiano di presidenza,

impegnano il Governo

a promuovere, in sede europea, un'azione volta a colmare le lacune del sistema della difesa europea e:

a) quanto al primo pilastro, relativo all'efficienza operativa, a promuovere, altresì:

1) l'elaborazione di un nuovo *Strategy Paper* con una visione europea compiuta sulle nuove minacce di tipo geostrategico, con specifico riferimento al Mediterraneo e al Sahara, e sulle conseguenti misure da adottare sul terreno della PESC e della PSDC per garantire al continente europeo il mantenimento di pace e sicurezza anche nel lungo periodo;

2) la piena implementazione dello strumento delle cooperazioni rafforzate nel settore della difesa e il potenziamento delle forze di pronto intervento;

3) l'individuazione, con il supporto dell'Agenzia europea per la difesa, degli investimenti e dei progetti industriali condivisi, da porre in essere promuovendo *partnership* industriali, in modo da coinvolgere tutto il tessuto produttivo europeo, evitando la sovrapposizione di programmi d'arma;

4) la messa a sistema delle risorse comuni fra i Paesi dell'Unione, come le strutture addestrative e i poligoni, anche al fine di ridurre progressivamente il peso delle servitù militari sul nostro Paese;

b) quanto al secondo pilastro, relativo alla capacità di difesa, ad assicurare:

1) l'effettivo avvio di programmi europei a sostegno delle capacità comuni nel campo della sorveglianza aerea satellitare, affiancando le capacità nazionali con nuove iniziative comuni;

2) il rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, e, in questo quadro, la produzione europea nel settore navale ed

in quello aeronautico ad alta tecnologia, garantendo continuità e sostegno ai consorzi europei esistenti e prevedendone la costituzione di nuovi a partire dal settore dei droni;

3) l'impegno comune sullo sviluppo di capacità-chiave, come il rifornimento in volo e la *cyber* difesa;

4) la valorizzazione delle sinergie tra difesa militare e difesa civile nella prospettiva da tempo sostenuta dall'Italia in sede europea di un concetto integrato della difesa;

c) quanto al terzo pilastro, relativo all'industria della difesa, a promuovere:

1) il riconoscimento dell'importanza di misure a sostegno delle piccole e medie imprese, anche al fine di facilitare l'accesso ad opportunità di ricerca e sviluppo, soprattutto in vista del programma *Horizon 2020*;

2) l'impegno per la sicurezza degli approvvigionamenti e la correlata esigenza di una piena applicazione della direttiva sui trasferimenti intracomunitari;

3) lo scambio di informazioni su sistemi di controllo nazionale degli investimenti esteri in imprese strategiche per la difesa;

4) la valorizzazione delle sinergie tra ricerca civile e militare nel settore delle tecnologie ad uso duale in modo da sviluppare capacità *dual use* anche negli assetti operativi della Difesa;

5) la cooperazione nel settore dei processi di standardizzazione e certificazione, in cui l'Italia vanta un particolare livello di eccellenza;

6) una politica europea di protezione della proprietà intellettuale e delle regole di ingaggio societario.

(8-00031) « Manciulli, Scanu, Amendola, Quartapelle Procopio, Maraziti, Cicu, Picchi, Cirielli, Vilecco Calipari ».

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 (*Esame e rinvio*) .. 15

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Atto n. 48.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica preliminarmente che la Presidente della Camera, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, ha proceduto all'assegnazione del provvedimento in esame alle Commissioni riunite, sebbene tale atto non sia corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

la Presidente della Camera richiama, tuttavia, le Commissioni riunite a non pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo, prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Ricorda, peraltro, che il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare viene in scadenza il prossimo 13 gennaio 2014.

Andrea CECCONI (M5S), *relatore per la XII Commissione*, ricorda che il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge di delegazione europea 2013, la direttiva 2010/32/UE, che attua l'accordo quadro in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore sanitario, sottoscritto da HOSPEEM (Associazione europea datori di lavoro del settore ospedali ero e sanitario) ed FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici).

Lo schema di decreto legislativo in esame fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2013, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega (4 dicembre). In questo modo il Governo può

avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, del meccanismo di scorrimento dei termini disposto, in via generale, dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al 4 marzo 2014).

Ciò premesso, passando ad illustrare lo schema di decreto fa presente che l'accordo quadro in oggetto affronta la problematica degli infortuni causati da punture di ago e ferite da taglio che possono occorrere ai lavoratori del settore sanitario. L'obiettivo della direttiva è di garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di ago comprese) e tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.

Le lesioni provocate a seguito dell'uso di dispositivi medici taglienti o da punture rappresentano un rischio professionale frequente per gli operatori sanitari, costituendo un importante fattore di rischio di gravi malattie professionali, risultando tali lesioni particolarmente pericolose a causa del potenziale rischio di trasmissione di agenti patogeni, presenti in sangue o in altri liquidi biologici, infetti per presenza di batteri, virus o altri microrganismi (come HIV o Epatiti). Al riguardo si evidenzia che secondo alcune stime, in Europa si verificherebbero ogni anno circa 1 milione di ferite per punture o tagli accidentali.

Dallo Studio Italiano sul Rischio Occupazionale, denominato SIROH, si evidenzia che con una incidenza del 41 per cento, l'esposizione al rischio biologico rappresenta l'infortunio occupazione più frequentemente segnalato tra gli operatori sanitari. Delle esposizioni segnalate circa

un terzo coinvolge materiale biologico derivante da un paziente affetto da patologia infettiva trasmissibile ematicamente.

Ritiene, quindi, che la riduzione complessiva del numero di ferite e punture accidentali rappresenta pertanto un atto dovuto per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che va perseguito anche con atti normativi, ciò anche al fine della riduzione dei costi a seguito di ogni singolo evento. Il costo di ogni intervento di diagnosi e profilassi stimato in relazione ad ogni puntura accidentale risulta pari a circa 850 euro, costi a carico della struttura sanitaria pubblica e privata.

Gli operatori diretti interessati al presente schema di decreto legislativo sono gli operatori sanitari, in particolare: gli infermieri, i medici chirurghi e gli odontoiatri.

Una efficace tutela degli operatori è tuttavia resa possibile attraverso l'adozione di idonee misure di prevenzione e di protezione, rappresentate in particolare dalla soppressione dell'uso non necessario di oggetti taglienti o acuminati, dalla dotazione di meccanismi di protezione e di sicurezza, dall'applicazione di sistemi di lavoro sicuri mediante l'attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione sicure di dispositivi medici taglienti, quale il divieto della pratica di reincappucciamento degli aghi, e una adeguata informazione e formazione del personale sanitario.

Tenuto conto di quanto recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212 – recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) –, al Ministero della salute è demandata tale verifica, a partire dal primo biennio successivo alla entrata in vigore del provvedimento, attraverso controlli periodici sul raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti. Le verifiche dovranno monitorare: la riduzione del numero degli infortuni professionali; il livello di gradimento dei lavoratori esposti; la riduzione delle malattie da agenti biologici; la ridu-

zione delle spese sanitarie sostenute per malattie professionali contratte in conseguenza di punture accidentali.

Tali principi sono stati puntualmente previsti nelle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, che illustrerà per la parte di competenza della XII Commissione, mentre la collega Martelli si soffermerà sulle disposizioni che incidono più direttamente sulle competenze della Commissione Lavoro.

In particolare, con l'articolo 1 si inserisce, dopo il Titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Titolo X-*bis*.

Nello specifico, ricorda che l'articolo 286-*bis* delinea il campo di applicazione con l'individuazione di tutti i soggetti interessati dal provvedimento, ovvero tutti i lavoratori che operano nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, ivi compresi gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria.

L'articolo 286-*ter* fornisce le definizioni necessarie ai fini della chiarezza applicativa delle disposizioni del provvedimento, in particolare definendo cosa si intende per «luoghi di lavoro interessati», ovvero tutte le strutture sanitarie pubbliche e private in cui si svolge attività sanitaria, per «dispositivi medici taglienti», ovvero gli oggetti necessari all'esercizio delle attività sanitarie che posso tagliare, pungere o infettare, per «misure di prevenzione specifiche» e per «subfornitore».

Passando ad illustrare l'articolo 286-*sexies*, ricorda che individua tutte le necessarie misure di prevenzione specifica che devono essere adottate nel caso in cui la valutazione dei rischi evidenzia rischio concreto di ferite da taglio o da punta e pericolo di infezioni e prescrive l'adozione delle procedure da adottare in caso di ferite. Tra queste, come in parte già ricordato, segnalo l'eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati, l'adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza, le misure di sorveglianza sanitaria e per l'effettuazione di attività formativa riguardo al corretto uso dei dispositivi medici taglienti, alle procedure per la notifica e il monitoraggio post-esposizione al rischio e alla profilassi

in caso di ferite o punture, nonché le misure per la corretta notifica degli infortuni e per il monitoraggio, con la registrazione e l'analisi delle cause e delle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell'evento.

L'articolo 286-*septies* reca la disciplina sanzionatoria, in particolare sanzionando penalmente, ovvero con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40, il datore di lavoro o il dirigente che violi l'articolo 286-*sexies* sulle misure di prevenzione specifica.

In particolare, in merito all'apparato sanzionatorio si osserva che lo stesso rispetta l'impianto vigente disposto con il decreto legislativo n. 81 del 2008, in quanto come sopra indicato il provvedimento in esame novella il predetto decreto; pertanto gli importi delle sanzioni seguono lo stesso criterio di riassegnazione delle somme che entreranno al bilancio dello Stato a seguito dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. Infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, non si introducono nuove funzioni a carico delle strutture sanitarie, ma ci si riferisce ad attività rientranti nelle funzioni già attribuite dall'ordinamento giuridico alla competenza delle stesse, il cui espletamento è previsto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatore per la XI Commissione*, nel fare rinvio alle considerazioni svolte dal relatore per la XII Commissione, ricorda che, come già fatto notare dal deputato Cecconi, il provvedimento in esame interviene, con apposite novelle, sul decreto legislativo n. 81 del 2008, ossia sul testo unico delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sottolinea come sia noto che tale testo unico abbia assunto una assoluta rilevanza all'interno dell'ordinamento, in quanto ha introdotto un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo di carattere preventivo e

permanente: il decreto n. 81, infatti, ha dettato innovative misure finalizzate all'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio, alla riduzione dei rischi, al controllo e alla prevenzione, nonché all'elaborazione di una strategia che comprenda tutti i fattori di rischio, definendo in modo chiaro le responsabilità delle figure incaricate di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Rileva come sia proprio all'interno di questo contesto, dunque, che si inserisce lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni riunite, che affronta in modo puntuale la problematica di determinati infortuni che possono occorrere ai lavoratori del settore sanitario, garantendo la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro, tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e, più in generale, in quello della salute.

Nel ricordare che il termine per il recepimento della direttiva 2010/32/UE era fissato all'11 maggio 2013, fa presente che, essendo tale termine scaduto, la Commissione europea ha inviato un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per mancato recepimento della direttiva medesima: per tali ragioni, l'adozione del provvedimento è quanto mai utile anche per sanare la richiamata procedura di infrazione e portare rapidamente a compimento l'attuazione di una normativa europea di garanzia per gli operatori del settore.

Passando, quindi, a illustrare le parti dello schema di decreto di più diretta competenza della XI Commissione, rileva anzitutto che il nuovo articolo 286-*quater* del testo unico, come introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, prevede che il datore di lavoro abbia l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti legati alla loro vita professionale, compresi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro. In particolare, sotto il profilo delle regole generali di tutela, fa notare che il datore di lavoro deve: garantire un'adeguata formazione del personale sanitario e assicurarsi che questo operi in condizioni di

sicurezza tali da evitare il rischio di infortuni provocati da dispositivi medici taglienti; elaborare una politica generale di prevenzione che elimini o contenga al massimo i rischi di infortuni sul lavoro, anche favorendo la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti; applicare un ordine di priorità che risponda ai principi generali di prevenzione; attuare iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale; monitorare l'incidenza degli infortuni e promuoverne la segnalazione.

Osserva, altresì, che il nuovo articolo 286-*quinquies* del decreto n. 81 dispone che il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi, deve includere la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, così da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altra potenziale causa di infezione; inoltre, per eliminare o diminuire i rischi valutati, il datore di lavoro deve individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, nonché i fattori psicosociali e di organizzazione.

Prima di concludere, fa osservare che, per espressa previsione dell'Accordo cui la direttiva 2010/32/UE intende dare attuazione, dovrebbero rientrare nell'ambito di protezione anche gli apprendisti e i lavoratori assunti da agenzie di lavoro temporaneo ai sensi della direttiva 91/383/CEE (che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale): tuttavia, tali categorie non risultano espressamente richiamate nello schema di decreto, per cui potrebbe essere opportuno verificare se tale richiamo debba essere effettuato o meno all'interno del testo.

In conclusione, si riserva di formulare – d'intesa con il relatore per la XII Commissione – una proposta di parere al termine del dibattito, fermo restando che

prima di tale proposta le Commissioni riunite dovranno comunque acquisire il parere espresso in sede di Conferenza Stato-regioni.

Patrizia MAESTRI (PD) fa presente che il suo gruppo giudica importante attendere il parere della Conferenza Stato-regioni, dal quale possono emergere eventuali elementi di interesse per le Commissioni riunite.

Pierpaolo VARGIU, *presidente della XII Commissione*, ringrazia i relatori per le esaurienti relazioni svolte.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Atto n. 49 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 67 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Parere alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	22
SEDE REFERENTE:	
Diritto di asilo. C. 327 Giacomelli, C. 944 Migliore e C. 1444 Di Salvo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	31
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. COM(2013) 197 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	34

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. Testo base C. 1363 Galan e C. 1405 Sbröllini (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37
INTERROGAZIONI:	
5-00703 Grillo ed altri: Sulle iniziative da adottare per far fronte ai problemi di sicurezza del territorio di Catania	32
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	38
5-00815 Carra: Sulla dotazione di auto di servizio delle sezioni della polizia stradale di Mantova ed Ostiglia	33
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	39
5-00983 Burtone: Sui presidi di sicurezza presso le strutture sanitarie regionali e sulla tutela degli addetti ai servizi di guardia medica notturna nei Comuni	33
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	40
5-00994 Busin e Molteni: Sull'occupazione abusiva di un complesso immobiliare nel comune di Piacenza	33
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	41

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 dicembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.10 alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presi-
denza del presidente Francesco Paolo SI-
STO.*

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Atto n. 47.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, informa che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Atto n. 49.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, informa che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Atto n. 61.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, informa che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 67.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, informa che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la I Commissione avvia oggi l'esame congiunto dei seguenti disegni di legge europei: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) e Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo) assegnati, a norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti.

Ricorda altresì che l'esame congiunto dei suddetti disegni di legge – la cui presentazione è stata prevista dalla legge n. 234 del 2012 recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea – si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento della Camera per il « disegno di legge comunitaria », in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione su ciascun disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima, ed allegando gli emendamenti eventualmente approvati.

Le relazioni approvate sono trasmesse alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Ricorda infine che l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti ai disegni di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Va peraltro ricordato che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento

della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In particolare, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata inoltre, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

In qualità di relatore illustra i provvedimenti in titolo. Il disegno di legge re-

cante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C 1836) è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013 sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

L'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012 prevede infatti che – nel caso in cui, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, – il Governo può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza Stato regioni, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea », completato dall'indicazione: « Legge di delegazione europea » seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: « secondo semestre ». Il disegno di legge reca i medesimi contenuti del disegno di legge di delegazione previsti dall'articolo 30, comma 2 della stessa legge n. 234 del 2012.

Il provvedimento all'esame consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Passa ad illustrare il contenuto dei singoli articoli. L'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i principi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 e stabilisce i termini e le modalità di

emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento nonché del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

La delega definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Bankitalia e Consob, l'ampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti.

Peraltro, osserva che la delega appare più ampia del disposto normativo europeo con riguardo alla materia sanzionatoria. Si recepisce la direttiva in relazione all'obiettivo di sanzionare in primo luogo l'ente e solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Si prevede poi una delega volta a estendere il principio del *favor rei*, individuare strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, escludere la sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità. Il Governo è quindi delegato ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nella normativa antiriciclaggio, nonché ad assicurare il coordinamento dell'ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del medesimo articolo 3.

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di

rating del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e *intelligence* tra Stati membri dell'Unione europea, riproducendo l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88) che prevedeva analoga delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta.

L'articolo 7 delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, senza tuttavia indicare – neppure *per relationem* – principi e criteri direttivi di delega. Tale aspetto andrà evidenziato nella Relazione da trasmettere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale approvate il 26 giugno 2013 e incluse nell'allegato B del provvedimento in esame. Si tratta della direttiva 2013/32, recante procedure comuni per il riconoscimento dello status di protezione internazionale (cosiddetta nuova direttiva procedure) e della direttiva 2013/33, recante disciplina dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (cosiddetta nuova direttiva accoglienza), il cui termine di recepimento è per entrambe il 20 luglio 2015 (ad eccezione di alcune disposizioni della direttiva 2013/32 da recepire entro il 20 luglio 2018).

Inoltre, è concessa una ulteriore delega al Governo per emanare eventuali disposizioni correttive e integrative del testo

unico, da esercitarsi entro 24 mesi l'entrata in vigore del medesimo testo unico.

Agli articoli da 3 a 7 è inoltre presente uno specifico comma che reca una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'attuazione delle rispettive deleghe non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni coinvolte devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Nell'allegato A sono comprese 2 direttive: la direttiva 2012/35/UE interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare e la direttiva 2013/37/UE, che interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/UE, la cosiddetta direttiva PSI (*Public Sector Information*), ed è finalizzata a favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea.

La nuova direttiva PSI, salvo eccezioni specifiche, obbliga gli enti pubblici a rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali e non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati. Inoltre, è stato esteso, l'ambito di applicazione della direttiva anche alle biblioteche, comprese quelle universitarie, ai musei e agli archivi, in precedenza escluse, purché questi detengano i diritti di proprietà intellettuale. Il termine di recepimento della direttiva è il 18 luglio 2015.

Nell'allegato B sono elencate 13 direttive: la direttiva 2009/138/UE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta Solvency II), che armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno; la direttiva 2013/11/UE, volta a garantire che i consumatori possano, su base volontaria, presentare

reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie; la direttiva 2013/14/UE, che apporta modifiche ad alcune disposizioni comunitarie già vigenti in relazione all'eccessivo affidamento ai rating del credito; la direttiva 2013/29/UE, che stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale. La direttiva fissa inoltre i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 30 giugno 2015; la direttiva 2013/30/UE, finalizzata a ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, e di limitarne le conseguenze, intervenendo sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, che dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio alla prosecuzione delle operazioni in mare; la direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/UEE per quanto riguarda le norme sanitarie relative agli scambi ed alle importazioni nella UE di cani, gatti e furetti; la direttiva 2013/32/UE, che reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, comprendente il riconoscimento dello *status* di rifugiato e quello di protezione sussidiaria: la presentazione della domanda, l'individuazione delle autorità competenti a ricevere ad esaminare le domande, le procedure di esame, le garanzie e gli obblighi dei richiedenti, nonché le procedure di revoca, cessazione e rinuncia della protezione e le modalità di impugnazione delle decisioni. Si tratta di una direttiva di rifusione che sostituisce, abrogandola, la direttiva 2005/85/UE del

1° dicembre 2005 (la cosiddetta direttiva « procedure ») recepita con il decreto legislativo 25/2008.

La nuova direttiva procedure, che fa parte, come la direttiva 2013/33/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo *Sistema europeo di asilo*, è finalizzata ad armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, per le quali si sono riscontrate diverse divergenze. A tal fine, viene in primo luogo stabilito un termine certo (6 mesi) per la decisione sulla domanda di protezione, derogabile solo in determinate circostanze (per un totale, al massimo, di 21 mesi). Inoltre, vengono ridefiniti e, in alcuni casi, rafforzati, gli istituti di garanzia che devono essere assicurati ai richiedenti nel corso della procedura, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle altre categorie di persone vulnerabili. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 20 luglio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative al termine di conclusione dei procedimenti, che devono essere recepite entro il 20 luglio 2018.

La direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta. La direttiva sostituisce, abrogandola, la direttiva 2003/9/UE (la c.d. direttiva accoglienza) del 27 gennaio 2003, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005). La nuova direttiva accoglienza fa parte, come la direttiva 2013/32/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo *Sistema europeo di asilo*. In particolare, viene prevista una nuova disciplina sul trattenimento del richiedente protezione che può essere disposto esclusivamente in presenza di determinate condizioni e con l'assicurazione di adeguate garanzie. Il termine per il recepimento della direttiva scade il 20 luglio 2015.

Ricorda che sulla materia del diritto di asilo la I Commissione sta esaminando in sede referente alcune proposte di legge che intervengono sulla relativa disciplina.

Passando ad illustrare il disegno di legge recante Legge europea 2013 *bis*, va ricordato che questo è stato presentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 2013 (C. 1864) in base alle disposizioni di cui alla richiamata legge n. 234 del 2012. La legge n. 234 del 2012 prevede infatti che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In particolare l'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 prevede che la legge europea contenga le seguenti disposizioni: *a*) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; *b*) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; *c*) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; *d*) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; *e*) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 41 della stessa legge n. 234 per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato.

Nel disegno di legge in esame, dunque, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel

quadro del sistema di comunicazione EU *Pilot*, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Come segnalato nella relazione del disegno di legge in esame, il Governo ha ritenuto necessario fare nuovamente ricorso, nel 2013, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso – per la quale si sia riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea – entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia. L'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 prevede espressamente la possibilità per il Governo, nel caso in cui rilevi ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di presentare nel secondo semestre dell'anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, mentre non vi è nessuna previsione esplicita per quanto riguarda un secondo disegno di legge europea.

Con riguardo agli articoli che rientrano tra gli ambiti di competenza della I Commissione ricorda che l'articolo 2 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguarle al diritto comunitario. Con gli interventi stabiliti dalle lettere *a*), e *b*) si prevede che lo straniero, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro, sia espulso solo se si trattenga oltre 3 mesi, periodo massimo previsto per la libera circolazione nell'area Schenghen (attualmente la normativa italiana prevede l'espulsione dopo 60 giorni nel caso lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarare la propria presenza in questura).

La lettera *d*) dispone l'inserimento del divieto di reingresso, irrogato dal prefetto con il decreto di espulsione, nel sistema informativo Schenghen. Gli interventi previsti dalle altre lettere adeguano il diritto interno alle norme comunitarie anche alla

luce della loro interpretazione recata da alcune sentenze della Corte di giustizia europea.

In particolare, la lettera *c)* adegua il testo unico in materia di immigrazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor). Con questa sentenza la Corte UE ha ravvisato l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva « rimpatri »). La novella operata al testo unico prevede che, nel caso dei reati di immigrazione illegale e di violazione all'ordine di allontanamento, qualora la pena dell'ammenda sia sostituita con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'espulsione amministrativa sia comunque eseguita celermente.

La lettera *e)* prevede l'interruzione del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione qualora non esista una ragionevole prospettiva che questa sia eseguita (sentenza CGUE del 30 novembre 2009, C-357-09).

Le lettere *f)* e *g)* rimodulano la durata del divieto di reingresso a seguito di condanna per il reato immigrazione irregolare, attualmente di non meno 5 anni, equiparandola a quella del divieto di reingresso per altre ipotesi, ossia da 3 a 5 anni (sentenza CGUE 6 dicembre 2011, C-430/11).

Nel nostro ordinamento, com'è noto, l'espulsione dello straniero è disciplinata dal testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo 286/1998). Il testo unico contempla diversi tipi di espulsione riconducibili sostanzialmente a due categorie giuridiche: l'espulsione quale sanzione amministrativa, comminata, appunto, dall'autorità amministrativa (ministro o prefetto) in caso di violazione delle regole relative all'ingresso e al soggiorno e l'espulsione applicata dal giudice nell'ambito di un procedimento penale (l'espulsione a titolo di misura di sicurezza e l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale).

Il regime dell'espulsione è stato notevolmente modificato nel 2011, a seguito

del recepimento della direttiva 2008/115/CE (la cosiddetta « direttiva rimpatri ») operato dal decreto-legge n. 89 del 2011 (articoli 3, 4 e 5). Per il mancato recepimento della direttiva, il cui termine di trasposizione era scaduto il 24 dicembre 2010, era stata avviata, da parte della Commissione, la fase prodromica all'apertura della procedura di infrazione. La direttiva 2008/115 ha introdotto norme comuni sul rimpatrio dei cittadini stranieri che, ai sensi del diritto interno, si trovano in condizioni di irregolarità e si basa sul principio che il rimpatrio deve avvenire ordinariamente in maniera volontaria e solamente in presenza di determinate condizioni può essere effettuato coattivamente.

In conformità a tale principio il decreto-legge n. 89 del 2011, invertendo l'impostazione precedente risalente alla legge del 189 del 2002 (la legge Bossi-Fini) ha stabilito che l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera è disposta esclusivamente nei casi individuati dalla direttiva (pericolo di fuga, diniego della domanda di permesso di soggiorno in quanto infondata o fraudolenta, espulsione disposta dal giudice, ecc.). Negli altri casi l'espulsione è attuata con l'intimazione ad allontanarsi volontariamente il territorio nazionale, lasciando allo straniero (come previsto dalla direttiva) un congruo periodo di tempo (da 7 a 30 giorni) per adempiere.

Ricorda che la Corte di giustizia, nella citata sentenza Sador, individua nella procedura penale connessa alla punizione del reato alcune misure che compromettono l'applicazione delle norme previste dalla direttiva, « privando quest'ultima del suo effetto utile ». La prima risiede nella previsione, contenuta nella legge sulla competenza penale del giudice di pace, che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo oppure si sottrae ad esso si applica l'obbligo di permanenza domi-

ciliare al massimo di 45 giorni (articolo 55 del decreto legislativo n. 274 del 2000). Secondo la Corte la previsione dell'obbligo della permanenza domiciliare applicata allo straniero irregolare contraddice il principio della direttiva secondo il quale l'allontanamento deve essere adempiuto con la massima celerità. Infatti, l'articolo 8 della direttiva prevede che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (da 7 a 30 giorni). È vero che il giudice può sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni (articolo 16, comma 1 del testo unico). Ma in questo caso l'espulsione è immediata; infatti l'articolo 16, comma 2, del testo unico fa rinvio per le modalità di espulsione all'articolo 13, comma 4 del testo unico, espulsione con accompagnamento alla frontiera, e « immediata », come definita dal successivo comma 5. E sul punto interviene la seconda censura della Corte che ribadisce che la facoltà di sostituire l'ammenda con l'espulsione non è di per sé vietata dalla direttiva, ma tuttavia l'espulsione immediata, ossia senza la concessione di un periodo di tempo per la partenza volontaria, può essere disposta esclusivamente in presenza di precise condizioni (quali il pericolo di fuga ecc.) e che « qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato » e quindi non può applicarsi automaticamente allo straniero per il solo fatto di essere in posizione irregolare e condannato per il reato di immigrazione clandestina. L'articolo in esame interviene appunto a modificare il testo unico per superare le censure della Corte.

La modifica operata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, consistente nell'inserimento di un comma 3-*septies* dell'articolo 13 del testo unico che disciplina l'espulsione amministrativa, precisa dunque che la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per il reato di immigrazione clandestina (ed anche per i reati connessi alla

violazione dell'obbligo di allontanarsi dal territorio nazionale di cui all'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*) non ostano alla espulsione prevista dal medesimo articolo 13, e che questa « è eseguita in ogni caso »; i giorni residui dei domiciliari e o di lavoro di pubblica utilità si convertono in una corrispondente quota di pena pecuniaria.

Tale modifica recepisce la prima censura della Corte, quella secondo la quale la pena detentiva dei domiciliari osta alla pronta esecuzione dell'espulsione. Occorre invece valutare se sia attuata pienamente la seconda censura, in quanto il riferimento è fatto genericamente all'espulsione di cui all'articolo 13, che comprende sia l'espulsione immediata per pericolo di fuga ed altre condizioni (comma 4), sia l'espulsione differita (comma 5). Anche per la modifica all'articolo 16 ad opera delle lettere f) e g) occorre valutare se vi è un pieno adeguamento alla giurisprudenza dell'Unione europea. Viene infatti previsto che, per il reato di immigrazione clandestina, l'espulsione che il giudice di pace può comminare a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione (articolo 16, comma 1) comporti il divieto di reingresso per un periodo da tre a cinque anni (attualmente non può essere inferiore a 5 anni), ma tuttavia non viene modificato il comma 2 dell'articolo 16 che dispone che l'espulsione è disposta secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4 (espulsione immediata). Andrebbe dunque valutata l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 16, escludendo il condannato per immigrazione clandestina dall'espulsione immediata a meno che non ricorrano le particolari condizioni previste dall'articolo 13, comma 4 del testo unico.

L'articolo 4 prevede che, allo svolgimento in Italia di servizi trasfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali delle imprese legalmente autorizzate a svolgere la stessa attività presso un altro Stato membro, si applichi una procedura semplificata rispetto a quella prevista per le analoghe attività di vigilanza privata. La disposizione è finalizzata a superare le

obiezioni mosse dalla Commissione europea nel caso *EU Pilot 3690/12/MARK* e modifica di conseguenza l'articolo 134-*bis* del testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931).

Ricorda che il suddetto articolo 134-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza disciplina le attività di vigilanza e investigazione già autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione europea ed è stato introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. La disposizione è stata adottata in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 2007, causa C-465/05 cui era conseguita l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2000/4196).

L'articolo 134-*bis* prevede che: l'esercizio delle attività di vigilanza privata da parte di un'impresa legalmente autorizzata a svolgere la stessa attività presso un altro Stato membro sia sottoposto alle medesime condizioni dell'impresa ed istituti stabiliti in Italia, tenendo altresì conto degli adempimenti già assolti nello Stato di stabilimento. L'adempimento degli obblighi e degli oneri, qualora non sia attestato dallo Stato rilasciante, deve essere verificato dal prefetto; il Ministro dell'interno sia autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti. Il comma 2 dell'articolo 134-*bis* in esame demanda invece al regolamento di esecuzione la disciplina delle condizioni e delle modalità di svolgimento dei servizi transfrontalieri e temporanei di vigilanza e custodia da imprese di altri Stati membri dell'Unione. Quest'ultima previsione è stata attuata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153 che ha introdotto un nuovo articolo (l'articolo 260-*bis*) nel regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1931 n. 635), in base al quale l'esercizio occasionale di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad

imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento è sottoposto al rilascio di una autorizzazione da parte del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza può inoltre autorizzare. La relativa domanda per il rilascio dell'autorizzazione va proposta almeno sessanta giorni prima dell'espletamento del servizio, corredata degli elementi descrittivi dell'istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento, del servizio da espletare, della sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare. Entro tale termine il Dipartimento della pubblica sicurezza oppone il diniego per insussistenza dei presupposti, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, oppure adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Qualora non siano adottate le prescrizioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza l'autorizzazione si intende rilasciata.

Con l'intervento normativo in esame, tale procedura (autorizzazione da presentarsi almeno 60 giorni prima dell'inizio attività) permane nei confronti delle attività di vigilanza, ma per le attività di investigazione privata temporanee viene sostituita da quella semplificata (notifica di inizio attività) disposta direttamente con legge.

La disposizione è volta a superare le obiezioni mosse dalla Commissione europea nel caso *EU Pilot 3690/12/MARK* in considerazione del fatto che le attività di vigilanza privata e quelle di investigazione sono nettamente distinte. Mentre le prime, in quanto includono attività che comportano rischi per le persona coinvolte, compreso quelli derivanti dal ricorso all'uso delle armi, giustificano l'adozione di misure restrittive della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, le attività di investigazione, invece, rientrano nella sfera di applicazione della disciplina comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva 2006/123/CE, cosiddetta diret-

tiva servizi recepita con il decreto legislativo n. 59 del 2010) in base alla quale un regime autorizzatorio per le attività di prestazione dei servizi può essere adottato solamente in presenza di specifiche condizioni: ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 13.30.

Diritto di asilo.

C. 327 Giacomelli, C. 944 Migliore e C. 1444 Di Salvo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, informa che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

COM(2013) 197 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che il relatore, onorevole Balduzzi, ha chiesto lo svolgimento di alcune audizioni che saranno definite in sede di ufficio di Presidenza e che avranno luogo nel mese di gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il Comitato si era già espresso sul provvedimento, formulando un parere con due osservazioni. Successivamente la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo.

Ricorda che la proposta di legge novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, attraverso l'inserimento di due nuovi articoli. Essa reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti.

Formula una proposta di parere favorevole con due condizioni e due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Ricordato che le osservazioni riprendono nella sostanza quelle già formulate nel precedente parere reso, si sofferma in particolare sulla prima condizione, con la quale si chiede la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2, che stabilisce che il decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali preveda, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi, il possesso da parte dei professionisti della certificazione di conformità alla norma tecnica. Ricorda, in proposito che, in base alla normativa vigente, un professionista è libero di non iscriversi ad un'associazione e che la citata certificazione UNI non è obbligatoria.

Con la seconda condizione proposta si chiede che all'articolo 2, sia specificato a quale « ministero » e a quale « ministro » si fa riferimento nel testo, considerato che il medesimo testo dell'articolo 2 non è più formulato come novella al codice dei beni culturali e del paesaggio.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede una breve sospensione al fine di poter valutare la proposta di parere.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sospende la seduta per cinque minuti.

La seduta sospesa alle 13.45, riprende alle 13.50.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.

Testo base C. 1363 Galan e C. 1405 Sbroliini.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.40.

5-00703 Grillo ed altri: Sulle iniziative da adottare per far fronte ai problemi di sicurezza del territorio di Catania.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Governo, con particolare riferimento alla questione posta sull'individuazione dell'area della nuova questura di Catania.

Riguardo all'incremento del personale, prende atto della risposta del viceministro e si riserva di verificare la situazione con gli operatori del settore.

Ricorda la criticità della questione della sicurezza nella città di Catania, criticità che si è ora estesa anche alle zone di campagna.

Conclude sottolineando che continuerà nel monitoraggio della situazione e nella procedura di acquisizione di dati sulla questione oggetto dell'interrogazione.

5-00815 Carra: Sulla dotazione di auto di servizio delle sezioni della polizia stradale di Mantova ed Ostiglia.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Desidera inoltre sottolineare lo spirito di sacrificio del personale delle forze dell'ordine che ogni giorno deve supplire alla critica carenza, se non addirittura all'assenza, di mezzi e di strumenti tecnologici adeguati. È una situazione dovuta alla crisi economica ed auspica, quindi, una sua risoluzione in coincidenza con la ripresa economica.

Marco CARRA (PD), replicando, concorda con quanto affermato da ultimo dal viceministro e si dichiara soddisfatto della puntuale risposta fornita dal Governo.

Osserva che la sua interrogazione parte da un allarme lanciato nello scorso mese di luglio da un rappresentante di un sindacato della Polizia di Stato, in un momento in cui la situazione denunciata aveva raggiunto il suo apice. In base a informazioni assunte presso la questura di Mantova, può confermare che il problema è stato risolto e di questo ringrazia il Governo.

5-00983 Burtone: Sui presidi di sicurezza presso le strutture sanitarie regionali e sulla tutela degli addetti ai servizi di guardia medica notturna nei Comuni.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della puntuale risposta fornita dal Governo e anche per l'attività di tutela degli operatori del settore.

Sottolinea che il caso specifico oggetto dell'interrogazione non è un caso isolato e che quindi va esteso un servizio di tutela degli operatori sanitari usando, per esempio, una parte delle risorse del fondo per la sicurezza.

Osserva inoltre che spesso si parla dei medici solo in relazione ai casi di mala sanità, non sempre peraltro addebitabili a loro. Gli preme invece sottolineare come il medico vittima dell'aggressione oggetto dell'interrogazione in titolo abbia continuato a svolgere con senso di responsabilità il proprio lavoro.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda un episodio, simile a quello oggetto dell'interrogazione, avvenuto nella città di Bari e culminato nella tragica morte della psichiatra vittima dell'aggressione.

5-00994 Busin e Molteni: Sull'occupazione abusiva di un complesso immobiliare nel comune di Piacenza.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Filippo BUSIN (LNA), replicando, ringrazia il Governo per la risposta fornita.

Osserva che la questione da lui posta con l'interrogazione in titolo concerneva sia l'ordine pubblico che la violazione di una proprietà privata. Riguardo a quest'ultimo aspetto, sottolinea che il locale in questione non è stato ancora riconsegnato al legittimo proprietario.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 362 Madia, recante « Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali »;

considerato che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alla materie « beni culturali » – riguardando sia la tutela sia la valorizzazione degli stessi – e « professioni »;

ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente;

ricordato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha attribuito alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

ricordato altresì che, con riferimento a tale riparto di competenze, la Corte

costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, riguardanti in generale lo sviluppo della cultura, ha affermato che tale sviluppo corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »;

rilevato, altresì, che con la sentenza n. 232 del 2005 della Corte Costituzionale viene evidenziato come, nelle materie in questione, sussiste una coesistenza di competenze normative;

ricordato come la materia delle « professioni », a sua volta, rientra nell'ambito delle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato altresì che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nelle competenze delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (*ex multis* sentenza n. 138 del 2009 della Corte Costituzionale);

rilevato che all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 9-bis, si prevede che « in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni

già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demo-etnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale »;

segnalata l'esigenza, per coerenza normativa, di valutare l'opportunità di sopprimere la parola « operativi » – o, in subordine, di sostituirla con la parola « esecutivi » – con riferimento agli interventi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, considerato che al medesimo articolo 1, comma 1, si precisa, in via generale, che si interviene « in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate » e che, altrimenti, vi potrebbe essere il rischio di limitare eccessivamente la sfera delle competenze tecniche dei professionisti;

evidenziato, in proposito, il rischio di escludere, con il riferimento a interventi « operativi », attività già affidate ai professionisti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici in ordine ad interventi di progettazione, direzione tecnica e collaudo di scavo archeologico come ad esempio quelle di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

sottolineata al riguardo, l'opportunità che il nuovo intervento normativo sia coerente con quanto stabilito finora dal legislatore, evitando asimmetrie che potrebbero generare situazioni di incertezza normativa;

richiamato l'articolo 2, nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali;

ribadita l'opportunità che la suddetta previsione sia valutata alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva, e ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, solo la sussistenza di un ambito materiale di competenza esclusiva consente allo Stato l'emanazione di atti regolamentari precettivi anche nei confronti delle autonomie territoriali (sentenze n. 200 del 2009, n. 144 del 2013 e n. 200 del 2013);

ribadita altresì l'esigenza che la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione di merito nella parte in cui prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, « l'intesa » con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di « co-decisore » con riferimento ad un atto normativo secondario;

richiamato il secondo periodo dell'articolo 2 del comma 2 che prevede che il decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali preveda, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi, il possesso da parte dei professionisti della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

ricordato che, in base alla normativa vigente, il professionista è libero di non iscriversi ad un'associazione e che la citata certificazione UNI non è obbligatoria;

rilevato altresì che la suddetta attestazione non appare equiparabile ad una certificazione di carattere pubblicistico e

che quindi può apparire incongruo utilizzarla come requisito indispensabile per l'iscrizione all'elenco, anche in virtù del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario che la Commissione di merito valuti l'esigenza di sopprimere il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2, che stabilisce che il decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali preveda, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi, il possesso da parte dei professionisti della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9, della legge 14 gennaio 2013, n.4, alla luce di quanto evidenziato in premessa e di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

2) all'articolo 2, commi 1 e 2, sia specificato a quale « ministero » e a quale « ministro » si fa riferimento, considerato che il testo non è più formulato come novella al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 9-bis, si segnala l'opportunità, per coerenza normativa, di valutare se sopprimere la parola: « operativi », con riferimento agli interventi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, considerato che al medesimo articolo 1, comma 1, si precisa,

in via generale, che si interviene « in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate » e che vi potrebbe essere il rischio di limitare eccessivamente la sfera delle competenze tecniche dei professionisti, escludendo attività già affidate agli stessi professionisti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici in ordine ad interventi di progettazione, direzione tecnica e collaudo di scavo archeologico;

b) si ribadisce l'esigenza, già evidenziata nel parere espresso dal Comitato permanente per i parere della I Commissione sul precedente testo della proposte di legge in titolo, di rivedere la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 2 nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali, alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva e della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

c) si ribadisce l'esigenza, già evidenziata nel parere espresso dal Comitato permanente per i parere della I Commissione sul precedente testo della proposte di legge in titolo, di valutare attentamente la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, nella parte in cui si prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, « l'intesa » con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di « co-decisore » con riferimento ad un atto normativo secondario.

ALLEGATO 2

**Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana
di Vicenza (Testo base C. 1363 Galan e C. 1405 Sbroolini).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1363 Galan, adottato come testo base, ed abbinata, recante « Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza »;

ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-00703 Grillo ed altri: Sulle iniziative da adottare per far fronte ai problemi di sicurezza del territorio di Catania.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dall'onorevole interrogante, la distribuzione degli Uffici della Questura di Catania sul territorio comunale in sette plessi, sia demaniali che privati, rende da tempo necessaria una soluzione logistica più funzionale, anche per abbattere i costi di locazione sostenuti, nonché gli oneri relativi agli interventi di manutenzione e di ristrutturazione.

Al riguardo voglio subito precisare che non risultano ipotesi di dismissione da parte dell'Esercito della Caserma «Sommaruga». In effetti dopo numerosi tentativi finalizzati alla ricerca di soluzione logistica adeguata che, tuttavia, sono poi risultati impercorribili, il Ministero dell'interno ha ottenuto dal CIPE, lo stanziamento di oltre 30 milioni di euro per la progettazione e successiva realizzazione di un Centro Polifunzionale della Polizia di Stato in Catania. A tal fine sarà utilizzata un'area già di proprietà del Comune, sita in località Librino, acquisita dal Demanio.

Lo scorso 19 giugno è stata approvata la progettazione esecutiva di primo stralcio e l'esecuzione dei lavori a cura del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia.

Per quanto riguarda la situazione degli organici della Polizia di Stato presso gli Uffici a presidio del territorio comunale e provinciale, si rileva una carenza di 119 appartenenti ai ruoli operativi rispetto alla dotazione prevista in organico pari a 1269 unità, con un *deficit* di circa il 9 per cento

rispetto a circa l'11 per cento della media nazionale. Tale carenza, dovuta anche agli effetti della «*Spending review*» sul «*turn over*», viene comunque parzialmente compensata dalla presenza di 45 appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato che contribuiscono, comunque, alla funzionalità degli Uffici ove prestano servizio.

Inoltre per compensare tale *deficit*, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato assicura il rinforzo di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine «Sicilia Orientale», garantendo un adeguato supporto in mirati servizi di controllo dell'intero territorio.

Nonostante la ristrettezza di risorse disponibili, in occasione delle recenti immissioni in ruolo di Agenti, sono state assegnate, lo scorso mese di ottobre, 30 unità alla Questura di Catania e alle articolazioni territoriali dipendenti.

Ricordo inoltre che all'attività di prevenzione generale e controllo del territorio concorrono anche 1.499 Carabinieri e 829 appartenenti alla Guardia di Finanza.

Voglio quindi ribadire che nel rispetto delle limitazioni finanziarie e delle esigenze di razionalizzazione imposte dalla «*Spending review*», il Ministero dell'interno riserva la massima attenzione alla funzionalità dei presidi delle Forze dell'ordine operanti a Catania e provincia, affinché sia sempre garantita la sicurezza e la tutela dell'ordine pubblico, a beneficio di tutti i cittadini.

ALLEGATO 4

5-00815 Carra: Sulla dotazione di auto di servizio delle sezioni della polizia stradale di Mantova ed Ostiglia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione all'ordine del giorno pone all'attenzione del Governo alcune criticità che hanno interessato il parco veicolare della Polizia stradale di Mantova e che hanno rischiato di metterne in discussione la piena operatività.

Voglio subito precisare che la Sezione della Polizia Stradale di Mantova dispone di quattro autovetture e cinque motocicli con i colori d'istituto nonché di tre autovetture con i colori di serie, tutti efficienti. Due delle autovetture con i colori di istituto sono assegnate al Distaccamento di Ostiglia.

A tali mezzi, perfettamente funzionanti, si devono aggiungere altre due autovetture con i colori d'istituto, non perfettamente efficienti, per le quali è stata richiesta un'assegnazione straordinaria di fondi, grazie alla quale si è recentemente provveduto alla loro riparazione.

Voglio, pertanto, assicurare l'onorevole Carra che il parco veicolare può ritenersi adeguato alle esigenze operative dei due Reparti.

Tuttavia, la contemporanea e non prevedibile impossibilità di utilizzo di più veicoli, può dar luogo ad una situazione di criticità, come quella verificatasi nel luglio scorso. Tale situazione, tuttavia, è stata immediatamente superata anche grazie all'assegnazione temporanea di un'autovettura da parte della Sezione di Lodi.

Le criticità descritte non hanno avuto ripercussioni negative sui servizi su strada, che non hanno subito alcuna riduzione.

Aggiungo, inoltre, che il Ministero dell'interno ha assegnato risorse per le esigenze di manutenzione del parco veicolare della Sezione di Mantova, in gran parte già utilizzate.

ALLEGATO 5

5-00983 Burtone: Sui presidi di sicurezza presso le strutture sanitarie regionali e sulla tutela degli addetti ai servizi di guardia medica notturna nei Comuni.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Burtone, nel richiamare l'attenzione in merito ad una aggressione avvenuta nell'ospedale di Policoro, chiede al Governo quali iniziative intende assumere per rafforzare i presidi di sicurezza presso le strutture sanitarie regionali.

Il 7 settembre scorso, durante lo svolgimento del proprio servizio presso l'Ospedale Giovanni Paolo II di Policoro, un medico ha subito un'aggressione da parte di una persona già in cura presso il Reparto di Psichiatria del medesimo nosocomio. In relazione all'episodio è stata informata l'Autorità Giudiziaria.

Per quanto riguarda la consumazione di altri analoghi episodi in provincia di Matera, l'unico fatto denunciato risale all'aprile del 2011, ed è relativo ad un'aggressione di un medico ad opera di un soggetto con problemi psichici avvenuta all'interno del Dipartimento di salute mentale dell'Azienda sanitaria locale di Matera.

Voglio subito precisare che la questione relativa alla sicurezza dei medici in ser-

vizio presso le strutture sanitarie è stata affrontata dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In tale sede si è convenuto di realizzare, presso tutti i presidi del servizio di Guardia Medica della Provincia, un sistema di teleallarme collegato con le sale operative delle Forze di polizia, da utilizzare in presenza di situazioni di emergenza.

Attualmente il sistema di allarme è operativo con i locali Comandi dell'Arma dei Carabinieri.

Sempre in sede di Comitato Provinciale è stato, inoltre, esaminato lo stato di attuazione delle misure di sicurezza passiva presso le strutture sanitarie, al fine di garantire una maggiore tutela, soprattutto nelle ore notturne e festive, ai medici in servizio presso gli Ospedali di Matera e Policoro. Dalle verifiche effettuate è emerso che, a seguito dei fatti richiamati dall'onorevole interrogante, sono stati potenziati i servizi di vigilanza privata con un aumento di personale, per garantire una maggiore tutela anche dei medici addetti al Pronto Soccorso.

ALLEGATO 6

5-00994 Busin e Molteni: Sull'occupazione abusiva di un complesso immobiliare nel comune di Piacenza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Busin con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno richiama l'attenzione del Governo sull'occupazione abusiva di un complesso immobiliare situato nel comune di Piacenza e sulle possibili ripercussioni della vicenda sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Voglio premettere che la situazione evidenziata dall'Onorevole interrogante viene attentamente seguita e monitorata dalla locale Prefettura sin dallo scorso anno.

Gli stabili ubicati in Via Nino Bixio, da tempo abbandonati, sono utilizzati come rifugio da cittadini stranieri.

Nel corso degli anni le Forze dell'Ordine sono più volte intervenute per impedire occupazioni abusive.

In quelle occasioni l'Enel, società proprietaria, aveva provveduto a chiudere ogni accesso ai fabbricati per impedire l'ingresso agli estranei.

Lo scorso anno personale della Questura ha accertato che le misure di difesa passiva erano state nuovamente rimosse e che all'interno degli immobili si erano insediati cittadini di etnia rom.

L'argomento è stato discusso più volte anche in sede di riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia, allargate alla partecipazione del Sindaco.

In queste riunioni sono stati disposti sopralluoghi che hanno consentito di in-

dividuare circa 20 occupanti, di nazionalità rumena, tra i quali figurano anche bambini. Per questo motivo la situazione è anche seguita dai servizi sociali comunali.

Lo scorso 9 luglio l'Amministratore della società proprietaria dell'immobile ha rappresentato alla Prefettura lo stato di degrado del complesso immobiliare, chiedendone lo sgombero, anche mediante l'intervento della forza pubblica.

Rispetto a tali contesti l'azione delle forze dell'ordine è sempre volta al recupero di condizioni di legalità, nonché a monitorare tutte le situazioni che possano presentare criticità meritevoli di segnalazione all'autorità giudiziaria.

La situazione deve essere pertanto attentamente valutata anche con tutte le amministrazioni interessate, soprattutto per la programmazione delle misure necessarie all'accoglienza di minori.

In questa prospettiva, il Prefetto ha provveduto ad informare della vicenda anche il Procuratore della Repubblica.

Infatti, nel caso di occupazione abusiva di un immobile l'azione dell'autorità di pubblica sicurezza, su richiesta del proprietario e in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, è improntata ad individuare modalità di intervento volte ad evitare qualsivoglia conseguenza sotto il profilo della pubblica incolumità.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Testo base adottato dalla Commissione</i>)	50

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	52
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	53
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	54
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea. COM(2013) 534 final (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	45
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di visite dei detenuti a figli affetti da <i>handicap</i> in situazione di gravità. C. 1438 Daniele Farina (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	47
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa e C. 1874 Marzano (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1874</i>)	48
Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo. C. 1609 Dambruoso (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	48
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1735 Leva e C. 1850 Brunetta (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri relatori hanno presentato ed illustrato un testo unificato, proponendo alla Commissione di adottarlo come testo base. Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta dei relatori.

La Commissione adotta come testo base il testo unificato delle proposte di legge C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino, predisposto dai relatori (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa alle ore 10 di venerdì 10 gennaio 2014 il termine per la presentazione degli emendamenti e avverte che l'esame degli stessi si svolgerà a partire da martedì 14 gennaio 2014. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati due emendamenti al disegno di legge C. 1864 (Legge europea 2013-bis) (*vedi allegato 2*), invitando il relatore e il Governo ad esprimere i pareri.

Danilo LEVA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Turco 23.1 e parere favorevole sull'emendamento Agostinelli 23.2.

Il Sottosegretario Giuseppe BERRETTA esprime parere contrario sull'emendamento Turco 23.1 e si rimette alla Commissione sull'emendamento Agostinelli 23.2.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 23.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Turco 23.1 e ap-

prova l'emendamento Agostinelli 23.2 (*vedi allegato 2*).

Danilo LEVA (PD) formula una proposta di relazione favorevole sulla proposta di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) (*vedi allegato 3*) e una proposta di relazione favorevole sulla proposta di legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo) (*vedi allegato 4*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione e nomina l'onorevole Danilo Leva quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetano PIEPOLI (PI), *relatore*, osserva come il testo in esame sia diretto ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

Ricorda che la Commissione Giustizia, in data 23 ottobre 2013, ha espresso parere favorevole sul doc. XXII, n. 13 diretta ad istituire una commissione monocamerale d'inchiesta sul medesimo oggetto. L'esigenza di procedere con una Commissione bicamerale nasce dalla circostanza che contemporaneamente presso il Senato si stava costituendo una Commissione d'inchiesta sempre sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

L'oggetto della Commissione d'inchiesta bicamerale, composta da venti senatori e da venti deputati, è il medesimo che era stato previsto per la Commissione monocamerale: accertare eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni

parlamentari di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro nonché accertare eventuali responsabilità su tali fatti riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini.

Per quanto attiene alle regole di funzionamento ed ai rapporti con l'autorità giudiziaria, si è replicata la disciplina dettata per la Commissione antimafia, al fine di evitare disomogeneità nell'ambito delle inchieste parlamentari in atto. Ricorda che la Commissione Giustizia ha già espresso parere favorevole su tale disciplina quando si è esaminata la proposta di legge volta ad istituire la Commissione antimafia.

Alla luce dei richiamati pareri che la Commissione ha già espresso sulla Commissione monocamerale e sulla Commissione Antimafia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.20.

Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea.

COM(2013) 534 final.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 ottobre scorso il relatore ha introdotto l'esame con la sua relazione e che la Commissione ha incontrato, il 24 settembre scorso, il dottor Giovanni Kessler, Direttore Generale dell'OLAF, per discutere degli aspetti di maggiore rilievo della proposta di regolamento per istituire la Procura Europea COM (2013) 534 del 17 luglio 2013.

Fa presente, inoltre, che il presidente della XIV Commissione, che ha al proprio esame il provvedimento in esame per i profili di competenza, intenderebbe procedere ad un ciclo di audizioni congiuntamente alla II Commissione.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, chiede ai Colleghi se abbiano delle osservazioni in merito alla proposta di Regolamento del Consiglio Europeo oggi in esame. Sottolinea come si tratti di un tema di grande importanza e come, in vista della prossima presidenza Italiana dell'Unione Europea, sia necessario formulare un parere chiaro e condiviso che possa indirizzare il coordinamento dei negoziati tra gli Stati membri per una rapida approvazione del progetto. Invita tutti, pertanto, ad un'attenta riflessione su questi temi al fine di migliorare il testo della proposta e offrire il nostro contributo per realizzare finalmente una Procura europea e un sistema sovranazionale di contrasto alle frodi comunitarie.

Considera superfluo lo svolgimento del ciclo di audizioni cui si riferiva la presidente.

Tancredi TURCO (M5S) osserva, invece, come lo svolgimento di un ciclo di audizioni sia necessario.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di acquisire informazioni più dettagliate sulle esigenze alla base del ciclo di audizioni proposto dalla XIV Commissione e sui soggetti che si intenderebbero audire,

ritenendo comunque che la Commissione Giustizia debba concludere l'esame del provvedimento entro il prossimo mese di gennaio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

(Atto n. 46).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD) osserva come lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 5 articoli, dia attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2011/93/UE, in tema di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

La delega per l'attuazione della direttiva 2011/93/UE è contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013).

Rileva, peraltro, come la normativa italiana in materia risulti piuttosto avan-

zata e già sostanzialmente conforme alla Direttiva, rendendosi necessari solo taluni interventi integrativi.

Osserva, quindi come l'articolo 1 novelli cinque articoli del codice penale (artt. 600-*quater*, 602-*ter*, 609-*ter*, 609-*quinqüies* e 609-*undecies*).

In particolare, il comma 1 interviene sul delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale, inserendovi una ulteriore circostanza aggravante: ai sensi del nuovo terzo comma, la pena è aumentata quando attraverso strumenti informatici si sia tentato di occultare il contenuto pedopornografico delle informazioni o dei dati.

Il comma 2 interviene sull'articolo 620-*ter* del codice penale, che riguarda le circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale (artt. da 600 a 602), inserendovi due ulteriori commi.

In attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2011/93/UE il Governo inserisce nell'articolo 620-*ter* c.p. una serie di ulteriori circostanze che aggravano i delitti di pedopornografia (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale).

In particolare, il nuovo ottavo comma prevede aggravanti quando il reato è commesso da più persone riunite; dal componente di un'associazione a delinquere e al fine di agevolare l'attività; con violenze gravi o con grave pregiudizio del minore « a causa della reiterazione delle condotte ».

Il nuovo nono comma aggrava ulteriormente le pene per i reati di pedopornografia, quando gli stessi siano commessi avvalendosi di tecnologie informatiche volte a impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

L'articolo 2 interviene sul Testo Unico in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 313/2002), inserendovi l'articolo 25-*bis*, che disciplina il certificato penale del casellario giudiziale che può essere richiesto dal datore di lavoro.

Il nuovo articolo 25-*bis* dispone che il certificato penale debba essere chiesto da colui che intende impiegare una persona per « lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori », al fine di poter verificare l'esistenza di condanne per un delitto di pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori, ovvero l'applicazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori.

La disposizione dunque: pone un obbligo, peraltro non sanzionato, a carico del datore di lavoro, di procurarsi il certificato penale di colui che intende assumere; non collega alla « scoperta » di eventuali condanne per pedopornografia alcuna conseguenza, evidentemente intendendo esclusivamente responsabilizzare il datore di lavoro.

Con questa previsione il Governo intende attuare l'articolo 10 della Direttiva 2011/93/UE che al paragrafo 2 invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per assicurare che « i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, iscritte nel casellario giudiziario, o dell'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali ».

La formulazione dell'articolo 25-*bis* riprende quasi alla lettera la previsione europea; il riferimento alle sanzioni interdittive va considerato riferito alla pena accessoria recentemente introdotta dalla legge 172/2012.

L'articolo 3 novella l'articolo 25-*quinqüies* del decreto legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

Si ricorda che già la legge n. 38 del 2006 (di attuazione della decisione quadro 2004/68/GAI, poi sostituita dalla Direttiva in recepimento) ha novellato il decreto legislativo n. 231 del 2001, inserendo all'articolo 25-*quinquies* le sanzioni per l'ente a seguito della commissione di uno dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori. L'unico delitto di sfruttamento sessuale dei minori che è attualmente escluso dalla responsabilità dell'ente è quello introdotto dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote all'articolo 609-*undecies* c.p., Adescamento di minorenni.

Tale lacuna viene colmata dalla disposizione in esame, che appunto aggiunge al catalogo dei delitti previsti dall'articolo 25-*quinquies* l'articolo 609-*undecies*.

L'articolo 4 apporta limitate modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina delle intercettazioni di cui all'articolo 266 c.p.p. per aggiungere al catalogo dei reati per i quali le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita anche l'adescamento di minorenni previsto dall'articolo 609-*undecies* c.p.

La disposizione recepisce l'articolo 15, par. 3 della direttiva, che richiede agli Stati di dotare le investigazioni sui delitti di sfruttamento sessuale dei minori degli stessi strumenti previsti per le indagini sulla criminalità organizzata.

Il comma 2 novella l'articolo 62 del codice di rito, in tema di divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato.

Si tratta della disposizione che esclude che le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini possano formare oggetto di testimonianza.

Per prevenire la recidiva, il Governo aggiunge un ultimo comma ed esclude altresì che possano formare oggetto di testimonianza le dichiarazioni che l'imputato renda nel corso di programmi tera-

peutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.

L'obiettivo è dunque quello di incentivare la partecipazione attiva al programma terapeutico.

L'articolo 5 prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria: il recepimento della direttiva 2011/93/UE dovrà avvenire attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere entro il 13 gennaio 2014 e rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni in materia di visite dei detenuti a figli affetti da *handicap* in situazione di gravità.

C. 1438 Daniele Farina.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la proposta di legge è stata inserita all'ordine del giorno della Commissione a seguito di un impegno assunto quando sono stati esaminati gli emendamenti sul testo della custodia cautelare in carcere ed è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia un emendamento identico alla proposta di legge in esame.

Anche tenuto conto che la proposta di legge, composta da un unico articolo, non appare tecnicamente complessa e riguarda tocca un tema sul quale non vi dovrebbero essere contrapposizioni politiche, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di mercoledì 8 gennaio 2014.

Dopo avere ricordato che è stato anche assunto l'impegno di considerare l'eventualità di un trasferimento in sede legislativa del provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 Bossa e C. 1874 Marzano.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1874).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alla proposta di legge C. 784 Bossa è stata abbinata la proposta di legge C. 1874 Marzano. Fa presente, inoltre, che anche l'onorevole Campana ha presentato una proposta di legge in materia e che questa potrà essere abbinata in seguito alla sua assegnazione.

Alessandra MORETTI (PD), *relatore*, ribadisce di essere disponibile ad avviare il confronto con i colleghi e, in particolare, con i presentatori delle proposte di legge in materia, nonché di ritenere utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Francesca BUSINAROLO (M5S) ritiene che nuovo comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, preveda un eccessivo potere discrezionale del tribunale e che, comunque, la nuova formulazione debba essere meglio coordinata, in particolare, con i commi 5, 6 e 8 del citato articolo 28.

Michela MARZANO (PD) osserva come tra le proposte di legge in esame vi siano poche differenze e come queste differenze siano, tuttavia, essenziali e talvolta tra loro incompatibili. Ritiene, quindi, che sia necessario compiere tutti i necessari approfondimenti, anche in vista della eventuale redazione di un testo unificato.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, fa presente che l'indicazione dei soggetti da audire potrà essere effettuata nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.

C. 1609 Dambruoso.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 novembre 2013.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, ritiene che sarebbe opportuno procedere ad un ciclo di audizioni per chiarire meglio le finalità della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e le esigenze che ne giustificano l'istituzione. Al riguardo, propone tra i possibili auditi il Procuratore Nazionale Antimafia, Franco Roberti, e il Prefetto Carlo De Stefano che, prima in veste di funzionario presso le questure di Milano, Roma e Bari, poi in qualità di Direttore centrale della Polizia di prevenzione (dal 2001 al 2009) si è a lungo occupato di contrasto al terrorismo interno ed internazionale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la richiesta del relatore sarà senz'altro valutata nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

C. 1735 Leva e C. 1850 Brunetta.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Danilo LEVA (PD), *relatore*, in considerazione della complessità e delicatezza del tema in esame, ritiene opportuno che la Commissione proceda ad un ciclo di audizioni, nel corso del quale potrebbero essere auditi l'Avvocatura di Stato, rap-

presentanti della magistratura e dell'avvocatura e professori di diritto costituzionale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la richiesta del relatore sarà senz'altro valutata nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.45 alle 12.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato delle proposte di legge C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Dopo il Titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

« TITOLO VI-*bis*

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

ART. 452-*bis*. – (*Inquinamento ambientale*). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

ART. 452-*ter*. – (*Disastro ambientale*). – Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni.

Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il

profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo,.

ART. 452-*quater*. – (*Delitti colposi contro l'ambiente*). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

ART. 452-*quinqüies*. – (*Circostanze aggravanti*). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo, le pene previste dall'articolo 416 sono aumentate fino a un terzo.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere alcuno dei delitti previsti nel presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dall'articolo 416-*bis* sono aumentate.

ART. 452-*sexies*. – (*Ravvedimento operoso*). – Le pene previste per i delitti di cui

al presente titolo, per il delitto di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*quinquies* nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso.

ART. 452-*septies*. — (*Confisca*). — 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quinquies* commi 1 e 3, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.

2. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono

il prodotto o il profitto del reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

4. All'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole «416-*bis*,» inserire le seguenti «452-*ter*, 452-*quinquies* comma 1,» e dopo le parole «», dalla L. 7 agosto 1992, n. 356,» inserire le seguenti «dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

5. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui al titolo VI-*bis* del libro II,».

6. L'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è così modificato:

a) nel comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per la violazione dell'articolo 452-*bis* la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-*ter* la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 727-*bis* la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 733-*bis* la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-*bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per una durata non superiore ad un anno per il delitto indicato nella lettera a). 1-*ter*. Nei casi di condanna per i delitti indicati nell'articolo 452-*quater*, le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste nel comma precedente, sono ridotte di un terzo».

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.**

EMENDAMENTI

ART. 23.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « sempre che, quando ne ricorrono i presupposti, siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione ».

23. 1. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Al comma 1, sostituire le parole « tre anni » con le seguenti: « cinque anni ».

23. 2. Agostinelli, Turco, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 1836 Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*. C. 1864
Governo.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 1864
Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013 – Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e con condizioni</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle</i>) ..	62

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate. Atto n. 32.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione. Atto n. 33 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 136/2013 – Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Elio VITO, *presidente*, preannuncia che la relatrice, onorevole Scopelliti, ha predisposto una proposta di parere favorevole con condizioni, finalizzate all'inserimento nell'articolato del provvedimento in esame delle norme approvate da questa Commissione lo scorso 28 novembre, in occasione dell'esame della proposta di legge C. 833 Russo e abbinate. Auspica che la relatrice voglia eventualmente sostenere lo sforzo allora profuso dalla Commissione anche nella fase di presentazione degli emendamenti presso la Commissione Ambiente.

Rosanna SCOPELLITI (NCD), *relatore*, nel richiamare ancora una volta l'urgenza di provvedere ad una soluzione dell'emergenza ambientale nella Terra dei fuochi, dà lettura della proposta di parere favorevole con osservazione e condizioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO condivide la proposta della relatrice.

Massimo ARTINI (M5S) ritiene che l'impegno della collega Scopelliti contribuisca a valorizzare il lavoro già svolto da questa Commissione sul tema oggetto del provvedimento. Prospetta perplessità a nome del suo gruppo sulla presenza del Dicastero della difesa all'interno del Comitato interministeriali e della Commissione, istituiti dal provvedimento, che comporterebbe una previsione di coinvolgimento strutturale dei militari nelle operazioni finalizzate al recupero di condizioni di piena sicurezza in Campania. Esprime soddisfazione per il recepimento di talune proposte, presentate dal Movimento Cinque Stelle in occasione dell'esame della proposta di legge C. 833 Russo e abbinate.

Marco MARCOLIN (LNA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Donatella DURANTI (SEL) si congratula con la collega Scopelliti per il lavoro svolto, soprattutto alla luce dell'impegnativa agenda della Commissione. Quanto alla proposta di parere, preannuncia il voto contrario del suo gruppo per ragioni di coerenza con la linea già tenuta in occasione dell'esame della proposta di legge C. 833 e abbinate e connessa al dissenso sull'impiego dei militari per l'assolvimento di funzioni di controllo del territorio, in questo caso aggravato dalla genericità delle norme del provvedimento in titolo sull'impiego dei militari. Ribadisce che il suo gruppo, che condivide l'esigenza di provvedere con urgenza nei confronti dell'emergenza ambientale in Campania, sostiene ogni iniziativa di bonifica dei siti e di mappatura dei territori, nonché il lavoro quotidiano svolto dalla magistratura nel contrasto alle ecomafie e promuove il ricorso alla confisca dei beni alle organizzazioni malavitose in un'ottica di riconversione del territorio alla tutela e cura della salute dei cittadini. Conclude esprimendo condivisione sul provvedi-

mento in titolo limitatamente alla norma, di cui all'articolo 1, che dispone il coinvolgimento del meritorio Istituto Geografico Militare, come pure del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e ribadisce convinta contrarietà sul tema dell'impiego a regime dei militari a soluzione di emergenze del tipo in atto in Campania.

Salvatore PICCOLO (PD) ritiene che la proposta di parere della relatrice ben sintetizzi le posizioni assunte a maggioranza dei commissari sulla proposta di legge C. 833 Russo, richiamando i contenuti della abbinata proposta di legge C. 1806, presentata della collega Rostan.

Domenico ROSSI (PI) si compiace per l'ottimo lavoro svolto dalla collega Scopelliti. Quanto alla proposta di parere, riterrebbe doverosa l'inclusione del Dicastero della difesa tra i componenti del Comitato interministeriale e della Commissione, istituiti dal provvedimento. Sul coinvolgimento delle Forze armate nella gestione di situazioni emergenziali, come quella in atto in Campania, occorre valutare che si tratta di assetti che si trovano nella piena disponibilità dello Stato. Quanto alla condizione relativa alla indennità onnicomprensiva, richiama la proposta emendativa approvata nel corso dell'iter di esame della manovra di finanza pubblica e relativa allo stanziamento di 100 milioni di euro destinati alle Forze di polizia. Al riguardo chiede chiarimenti al rappresentante del Governo al fine di sapere se tali risorse sono destinate a finanziare l'impiego di maggiore personale o ad incrementare le indennità. Si tratta di una questione dirimente ai fini della deliberazione sul provvedimento.

Gian Piero SCANU (PD) concorda sull'ultima questione posta dal collega Rossi e si associa alla richiesta di chiarimento.

Elio VITO, *presidente*, fa presente che l'iter di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014 è ancora in corso e potrebbe pertanto comportare una ulteriore modifica del testo con riferimento

all'emendamento richiamato dal collega Rossi. Rileva che la condizione relativa all'indennità si limita a riprodurre l'articolo 3 della proposta di legge C. 833 Russo, adottata come testo base e modificata dalla Commissione, al fine di porre rimedio alla totale assenza di norme sulla materia nel decreto-legge in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, pur comprendendo la preoccupazione degli onorevoli Rossi e Scanu, che con ogni probabilità deriva da una sensibilità alle istanze delle rappresentanze militari che condivide in quanto sottosegretario con delega ai rapporti con i COCER Interforze, ricorda le difficoltà già incontrate nel percorso che ha portato alla iniziativa legislativa in titolo e auspica un impegno presso la Commissione di merito per affrontare il tema posto, al fine di non sforare nei tempi.

Elio VITO, *presidente*, sottolinea che la proposta emendativa approvata dalla Commissione bilancio riguarda allo stato i soli carabinieri e ne dovrà, pertanto, essere chiarita la portata. Sottolinea la competenza primaria della Commissione Ambiente, presso cui potranno essere presentati emendamenti e ribadisce le finalità del parere predisposto dalla relatrice in ordine alla esplicitazione delle questioni attinenti il numero di unità, i tempi e il trattamento economico, su cui potranno essere presentati specifici emendamenti. Sottolinea, infine, che la Commissione potrà valutare se il testo definitivo del decreto-legge in titolo sarà tale da far considerare superate nel merito le proposte di legge abbinata esaminate dalla Commissione.

Gian Piero SCANU (PD) insiste sulla necessità che il Governo chiarisca i profili sollevati dal collega Rossi, al quale riconosce una speciale competenza sui temi relativi allo *status* giuridico ed economico delle Forze armate.

Domenico ROSSI (PI) ritiene essenziale che il Governo s'impegni fin da ora a fornire un elemento di indirizzo presso la

Commissione di merito, dovendo diversamente preannunciare un voto di astensione.

Elio VITO, *presidente*, ritiene che l'assenso del rappresentante del Governo sulla proposta di parere ha per presupposto l'impegno del Governo al chiarimento richiesto.

Domenico ROSSI (PI) ribadisce l'importanza di potere sapere se i 100 milioni stanziati saranno destinati anche alle Forze armate, in quanto il numero di unità di personale diminuisce a fronte di un incremento delle indennità di ordine pubblico. Conferma l'intenzione di astenersi sul parere proposto in assenza di un impegno espresso del Governo a chiarire la questione anche presso l'VIII Commissione, non avendo diversamente alcun fondamento anche la quantificazione fatta per la proposta di legge C. 833 Russo e abbinata.

Elio VITO, *presidente*, ritiene che il numero di unità di personale militare sarà condizionato dalla copertura che sarà individuata e che le 850 unità di personale menzionate dalla proposta di legge erano riferite ad un contingente massimo, messo a disposizione dei prefetti.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ricorda che la quantificazione delle unità di personale militare nella proposta di legge C. 833 Russo e abbinata derivava dalla disponibilità di strutture idonee nel territorio campano. Comprende la questione posta dall'onorevole Rossi che deve essere tuttavia inquadrata in un contesto più ampio.

Tatiana BASILIO (M5S) ringrazia la relatrice per la considerazione manifestata sui temi cari al suo gruppo e per lo sforzo già profuso in occasione dell'esame della proposta di legge C. 833. Non potendo tuttavia condividere il merito di fondo della proposta di parere per ragioni analoghe a quelle descritte dalla collega Duranti, presenta a nome del suo gruppo una proposta di parere alternativa a quella della relatrice, di cui dà lettura (*vedi allegato 2*).

Emanuela CORDA (M5S) nell'auspicare l'approvazione della proposta di parere testè illustrata dalla collega Basilio, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Rosanna SCOPELLITI (NCD), *relatore*, alla luce dell'impegno di cui ha dato prova il Governo e dell'intenso dibattito sui temi oggetto di decreto-legge, ritiene non secondaria la considerazione del fattore « tempo » in considerazione della circostanza emergenziale. Dà quindi atto dello sforzo compiuto dalla collega Basilio e dai colleghi del Movimento Cinque Stelle anche in questa occasione, come già per l'esame della proposta di legge C. 833 Russo e abbinate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione e con condizioni, formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del Presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate.

Atto n. 32.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione.

Atto n. 33.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli schemi di decreto in titolo, rinviati nella seduta del 17 dicembre 2013.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, ne dispongo l'attivazione.

Segnala, altresì, che l'onorevole Scanu ha fatto pervenire informalmente a tutti i gruppi un testo recante le questioni di merito ai fini dell'espressione del parere sugli atti in titolo.

Salvatore CICU (FI-PdL), *relatore*, avendo preso visione dei temi affrontati dal collega Scanu, preannuncia una posizione di dissenso su taluni punti che illustra. Si riferisce in particolare al tema della esenzione dal servizio che rappresenta, a suo avviso, una conquista, di cui ha dato atto il COCER Interforze e il mondo militare nel suo complesso, a fronte di una riduzione dello strumento militare, dell'anticipazione dei tempi dell'esonero dal servizio e di trasferimento ad altre Amministrazioni dello Stato. Ritiene, inoltre, qualificante il tema dell'acquisizione degli armamenti, dovendosi valutare ogni aspetto di merito in occasione delle fasi di rimodulazione dei programmi. Diversamente, una volta che le Commissioni parlamentari hanno espresso il parere favorevole finalizzato all'avvio dei programmi, non è coerente contemplare una riconsiderazione di tale deliberazione mediante l'espressione di nuovi pareri vincolanti. Ritiene, inoltre, inappropriato che la Commissione affronti nel parere norme di delega che non appaiono attuate nei provvedimenti in titolo.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, preannuncia l'eventualità di una sua rinuncia alla qualità di relatore congiuntamente all'onorevole Scanu.

Elio VITO, *presidente*, chiarisce che non vi sono proposte di parere presentate e che il collega Cicu ha espresso proprie valutazioni orientative in vista della formulazione dei pareri.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, si compiace per l'impostazione dei lavori della Commissione, improntati a spirito fattivo e collaborativo, e auspica una riconsiderazione da parte del collega Cicu della sua eventuale rinuncia alla qualità di relatore. Sottolinea che le proposte fatte pervenire ai gruppi costituiscono una base di lavoro aperta a tutti i possibili contributi, in vista di una larga convergenza tra le forze politiche che valorizza il contributo del Parlamento. Quanto alle considerazioni di merito, si limita a richiamare l'intervento del collega Cicu in occasione della recente audizione del Ministro Mauro e sottolinea che l'articolo 4 della legge n. 244 del 2012 costituisce una norma di valore cogente, che definisce in modo ineluttabile la titolarità del Parlamento rispetto ad ogni ridefinizione o rimodulazione dei programmi d'arma. Richiama anche l'affermazione fatta dal Ministro della difesa nella medesima occasione quanto alla sua disponibilità a tenere nel massimo conto quanto il Parlamento potrà deliberare. In conclusione, ritiene che vi siano le condizioni affinché la Commissione approvi in modo unanime i pareri sugli atti in titolo, nel permanere di un clima aperto e dialogante.

Elio VITO, *presidente*, segnala che la Commissione è chiamata a deliberare sulla coerenza dei decreti legislativi in titolo con

la legge di delega, restando preclusi gli aspetti non contemplati dai decreti e che potranno al più costituire oggetto di auspici da esprimere nella premessa ai pareri.

Massimo ARTINI (M5S) preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di proposte di pareri sui due atti del governo in titolo, sottolineando che il tema degli immobili rappresenta una questione attuale e difficile da eludere. Condivide quanto richiamato dal presidente Vito circa il compito che attende questa Commissione esprimendo soddisfazione per l'ampliamento dei tempi disponibili fino ad includere la giornata di venerdì.

Gian Piero SCANU (PD) precisa che i pareri presentati dal Movimento Cinque Stelle saranno da considerare alternativi a quelli dei relatori e non a testi da attribuire al solo gruppo del Partito Democratico.

Donatella DURANTI (SEL) a sua volta preannuncia la presentazione di proposte di parere da parte Sinistra Ecologia e Libertà, che daranno evidenza alle questioni non risolte dai provvedimenti in titolo.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

richiamato il nuovo testo della proposta di legge C. 833 Russo e abbinate, recante Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania, quale risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione Difesa nella seduta del 28 novembre 2013;

condivisa, pertanto, la necessità e urgenza di provvedere per via legislativa a soluzioni di carattere sia emergenziale sia strutturale finalizzate a garantire innanzitutto la sicurezza agroalimentare in Campania e a fronteggiare il grave problema ambientale legato alla combustione illecita di rifiuti nei territori della cosiddetta « Terra dei fuochi »;

richiamate, altresì, le numerose iniziative assunte in sede parlamentare fin dagli anni Novanta per approfondire e contrastare il fenomeno, che è notoriamente connesso per lo più alle attività illecite poste in essere dalle organizzazioni criminali coinvolte nella gestione del ciclo dei rifiuti, nonché le mozioni approvate

dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 5 novembre 2013 sul tema della bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale, con particolare riferimento alla situazione nella cosiddetta Terra dei fuochi;

apprezzato, con riferimento all'articolo 1, la previsione del prestigioso Istituto Geografico Militare tra gli enti incaricati della mappatura dei terreni agricoli campani al fine di individuare le aree interessate da fenomeni di inquinamento;

rilevato che, malgrado il coinvolgimento delle Forze armate nelle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di cui all'articolo 3, comma 2, tuttavia l'articolo 2, commi 1 e 2, del provvedimento non contempla il Ministero della difesa quale componente del Comitato interministeriale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, insieme ai Ministri per la coesione territoriale, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, per i beni e le attività culturali, e della Commissione, incaricati rispettivamente della formulazione degli indirizzi e della individuazione o potenziamento delle azioni e interventi di monitoraggio e tutela dei terreni della regione Campania;

considerata la mancata previsione di norme essenziali ai fini della tutela della condizione giuridico-economica del personale delle Forze armate quali quelle sul riconoscimento delle funzioni di agenti di pubblica sicurezza ai militari coinvolti; sulla quantificazione delle unità di personale necessarie; nonché sulla disciplina della decorrenza temporale del coinvolgimento nelle operazioni;

non essendo, inoltre, prevista l'attribuzione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa coinvolti nelle operazioni di una indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, che non superi il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia e da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire il Dicastero della Difesa nell'elenco delle Amministrazioni chiamate a fare parte del Comitato interministeriale e della Commissione, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del provvedimento in esame;

e con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: finanziarie disponibili, di inserire le seguenti: un contingente massimo di 850 unità;

b) all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine i seguenti commi:

2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

2-ter. Il personale di cui al medesimo comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

ALLEGATO 2

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La IV Commissione Difesa,

considerato che:

l'impiego delle Forze armate in funzione di ordine pubblico non può che essere un fatto eccezionale, in quanto la militarizzazione del territorio, anche perché non risolutiva, rappresenta il palese e plateale fallimento delle istituzioni locali e nazionali, che avrebbero dovuto affrontare il dramma della cosiddetta « Terra dei fuochi » da decenni, con politiche ambientalmente sostenibili e di contrasto al fenomeno camorristico;

il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate interviene su una materia sulla quale la Commissione difesa aveva già licenziato un testo unificato (C. 833 e abb.), in questo svilendo le prerogative che la Costituzione attribuisce al Parlamento, trasformandolo di fatto in un organo di consulenza e ratifica dell'esecutivo;

il lavoro svolto dalla Commissione Difesa è solo parzialmente ripreso dal

decreto-legge che omette norme qualificanti quali:

a) quelle sul riconoscimento ai militari delle Forze armate coinvolti nelle funzioni di agenti di pubblica sicurezza, sia pur limitandolo al perlustramento e al pattugliamento dei siti;

b) sulla quantificazione dell'unità di personale militare necessaria (non più di 800 unità);

c) sulla decorrenza temporale del coinvolgimento delle operazioni (non oltre i 12 mesi, con eventuali proroghe incluse);

d) sull'obbligo del Governo di sentire la Commissione competente prima di autorizzare una eventuale proroga e/o variazioni in merito alle regole di utilizzo delle Forze armate in quell'area, anche attraverso una dettagliata relazione che motivi la proroga o tale variazione alla luce di quanto accaduto nel periodo precedente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che siano recepiti nel testo i punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* esposti nella premessa.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE. Atto n. 43 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	63
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	64

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze	64
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE.

Atto n. 43.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo,

rinvio nella seduta del 17 dicembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di giornata di ieri, il relatore, Pelillo, ha illustrato lo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, ritiene che il parere sul provvedimento potrà essere espresso alla ripresa dei lavori della Commissione dopo l'aggiornamento dell'attività parlamentare per le festività di fine anno, anche in considerazione del fatto che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Atto n. 60.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 17 dicembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, il relatore, Marco Di Maio, ha illustrato lo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, ritiene che il parere sul provvedimento potrà anche in questo caso essere espresso alla ripresa dei lavori della Commissione dopo l'aggiornamento dell'attività parlamentare per le festività di fine anno, anche al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire adeguatamente i contenuti del testo, il quale presenta aspetti di notevole complessità.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, in vista del prossimo esame, da parte della Commissione, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013, recante disposizioni concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia, attualmente in discussione al Senato, esprime forti perplessità rispetto alle previsioni, di cui all'articolo 4 del decreto-legge, che dispongono la ricapitalizzazione del capitale della Banca d'Italia fino a 7,5 miliardi di euro. Ritiene, infatti, che sebbene tale ricapitalizzazione possa comportare maggiori entrate per lo Stato, essa avrà anche la conseguenza di attribuire notevoli vantaggi agli attuali partecipanti al capitale della Banca, ridistribuendo a questi ultimi i maggiori valori delle quote conseguenti alla ricapitalizzazione.

Stigmatizza inoltre l'abrogazione, operata dell'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto-legge, dell'articolo 19, comma 10, della legge n. 262 del 2005, il quale imponeva l'obbligo di riportare in mano pubblica la proprietà di dette quote. Fa presente, infatti, a tale ultimo riguardo, che il mantenimento del possesso di quote della Banca d'Italia in capo a soggetti privati potrebbe comportare, oltre a possibili conflitti di interesse nell'esercizio delle funzioni attribuite alla Banca d'Italia, anche problemi rispetto alle attività di vigilanza da svolgersi nell'ambito dell'Unione bancaria europea. Evidenzia, peraltro, come la questione dell'efficacia dell'azione di vigilanza nel settore bancario e finanziario rivesta in questo momento particolare importanza, come dimostrato dalle recenti sanzioni comminate dalla Commissione europea nei confronti di alcune banche europee, per aver manipolato i tassi interbancari Libor e Euribor attraverso forme di cartello concordate tra le banche stesse.

Sottolinea quindi come il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia già espresso al Senato la sua forte contrarietà a tali norme, anche attraverso un'intensa attività emendativa.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alle considerazioni critiche espresse dal deputato Pesco rispetto alle nuove norme in materia di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, lo invita a valutare se sia preferibile l'attuale assetto proprietario della Banca, che vede due sole banche proprietarie di oltre il 50 per cento del capitale.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 dicembre 2013.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	66
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazioni alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864)	66
ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del Relatore)	73
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	75
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	76
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. T.U. C. 224 Fedriga e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	67
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Atto n. 42 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	69
ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore)	78
ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativo dei deputati Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Vacca, D'Uva e Marzana)	82
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	85

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.10.

Giancarlo GALAN, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, si procederà dapprima all'esame dei disegni di legge C. 1836 e C. 1864, recanti, rispettivamente, la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e la legge europea 2013-*bis*.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*.

C. 1864 Governo.

(Relazioni alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1836 (*vedi allegato 1*), nonché una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864 (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO (M5S) ringrazia la relatrice per l'accurato lavoro svolto. Con riferimento al disegno di legge europea 2013-*bis*, critica la tendenza all'affermarsi di una filosofia di fondo ispirata al mantenimento di una concorrenza a livello europeo tra università dei singoli Stati

membri. Rileva che si tratta di una competizione forte, con premialità a favore degli studenti da parte di alcuni atenei, di regola non italiani, che spesso attraggono allievi italiani. Ricorda come l'attuale segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, abbia sostenuto che l'Italia debba avere solo quattro poli universitari, riuscendo ad essere anche più restrittivo dei rappresentanti di Confindustria che hanno indicato in undici il livello ottimale di poli universitari nel nostro Paese. Manifesta quindi le sue preoccupazioni per lo stato in cui versano alcune università italiane, che non riescono a competere con altre europee e che spingono gli studenti ad una mobilità forzata, con la chiusura di università italiane considerate non competitive e altre progressivamente depauperate. Preannuncia peraltro voto favorevole sulle proposte di relazione testé illustrate dalla relatrice Nardelli, pur chiedendo, con riferimento alla relazione relativa al disegno di legge di delegazione europea 2013, di sostituire alla lettera c) le parole: « creative commons » con le seguenti: « aperte ».

Ilaria CAPUA (SCpI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e chiede delucidazioni in merito alla sussistenza o meno di un regime di restrizioni derivanti dall'utilizzazione di immagini digitali dei beni culturali italiani, determinati da *royalties* o diritti di *copyright*. Ritiene che consentire l'utilizzo, anche a titolo gratuito, di immagini di monumenti storici conosciuti in tutto il mondo, consentirebbe una diffusione dell'immagine dell'Italia a livello mondiale, senz'altro positiva.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatore*, con riserva di approfondire la questione, rileva come la differenza di qualità di riproduzione dell'immagine del bene culturale, di scansione della stessa, può dare o meno luogo a diritti d'autore, da dividere tra colui che riproduce l'immagine – ad esempio motori di ricerca come Google – e il Ministero competente. Riformula quindi la proposta di relazione sul disegno di legge n. 1836, accogliendo la proposta del collega Luigi Gallo (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva all'unanimità quindi, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazioni sull'atto Camera 1836, così come riformulata (*vedi allegato 3*) e la proposta di relazione favorevole sull'atto Camera 1864, concernente la legge europea 2013-*bis* (*vedi allegato 2*), nominando la deputata Piccoli Nardelli relatrice sui medesimi atti, presso la XIV Commissione.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

T.U. C. 224 Fedriga e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BUONANNO (LNA), *relatore*, ricorda che il testo unificato all'ordine del giorno, attualmente all'esame in sede referente presso la XI Commissione, reca 6 articoli che intervengono nella disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al sistema pensionistico. Segnala preliminarmente che al disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 (A.C. 1865), in corso di approvazione in seconda lettura da parte della Camera, il Governo ha presentato – presso la V Commissione – l'emendamento 1.5008 incidente nella medesima materia, che, in sintesi, amplia la sfera dei salvaguardati cui è consentita la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetta riforma pensionistica Fornero, riconoscendo i benefici nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020. Con riferimento poi al testo unificato in esame, segnala che l'articolo 1,

comma 1 modifica il citato articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, aggiungendovi il comma 10-*bis* che prevede che, ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (concernente l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici autonome, in presenza di taluni requisiti) non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddette finestre) e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ». Il suddetto comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Sottolinea che il predetto articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2012, recante interventi in materia previdenziale, prevede, al comma 1, che i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza

dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il comma 2 del medesimo articolo 12 prevede poi che con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Si prevede inoltre che i soggetti di cui al medesimo comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola

quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ricorda ancora che il comma 2, del medesimo articolo 1 del provvedimento in esame, interviene in materia di deroghe riguardanti la decorrenza per l'accesso al trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori, cosiddetti « salvaguardati », ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto « salva Italia ») che ha introdotto, come ricordato, all'articolo 24, una riforma in materia pensionistica. In base ai modificati requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, che avviene tramite alcune novelle al comma 14 dell'articolo 24 del suddetto decreto-legge n. 201 del 2011, la categoria di lavoratori « salvaguardati » – taluni dei quali fanno parte dei cosiddetti lavoratori « esodati » – viene ampliata. Precisa che l'ampliamento riguarda le seguenti tipologie: lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali; lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi; lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro una certa data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; lavoratori interessati dall'istituto dell'esonero dal servizio; lavoratori in congedo per assistere figli o coniuge con disabilità grave, o che fruiscano di permessi per assistere parenti o coniuge con disabilità grave. Il comma 3 dello stesso articolo 1 del provvedimento in esame, poi, con una novella all'alinea del comma 15-*bis* del predetto articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, estende al lavoro autonomo e ai lavoratori del settore pubblico la disciplina in materia di accesso al trattamento pensionistico ivi prevista, in via eccezionale, per i lavoratori dipendenti.

Aggiunge che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca modifiche all'articolo

6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dettando disposizioni agevolative di accesso al trattamento pensionistico per alcune categorie di lavoratori cosiddetti salvaguardati. L'articolo 3 del testo unificato in esame concerne disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra. L'articolo 4 reca disposizioni in materia di validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 ai fini dell'accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge n. 201 del 2011. Evidenzia ancora che l'articolo 5 riguarda il monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del presente provvedimento, prevedendosi che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'INPS, presenti semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari. Ricorda quindi che l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame, i cui oneri, derivanti dagli articoli 1, 2 e 4 del presente testo unificato sono valutati – al comma 1 – in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, e ai quali si provvede in base alla copertura finanziaria indicata al comma 2 del medesimo articolo 6.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Maria MARZANA (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, l'astensione sulla

proposta di parere favorevole testé presentata dal relatore. Precisa di non condividere la «rateizzazione», prevista nel testo in esame, della concessione di quanto avrebbero diritto ad avere tutti coloro che sono stati imbrigliati dalla riforma pensionistica del dicembre 2011, che ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN, indi del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Atto n. 42.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Gianna MALISANI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*), precisando che la stessa recepisce le considerazioni critiche da lei già illustrate nella seduta di ieri nel corso della sua relazione.

Luigi GALLO (M5S) osserva che la proposta di parere, in sostanza, con ventuno osservazioni, indica che la maggioranza in Commissione cultura non è a favore del provvedimento in esame, che intende modificare radicalmente. Ricorda come, nel corso dell'esame al Senato sul medesimo provvedimento, vi sia stata un'intensa discussione che ha dato luogo anche all'audizione di diversi soggetti destinatari del provvedimento. Chiede quindi, a nome del suo gruppo, di dare luogo ad una serie di audizioni anche presso questo ramo del Parlamento. Nel merito, evidenzia quindi alcune criticità presenti nel provvedimento all'ordine del giorno della Commissione, preannunciando la presentazione di una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 5*). In particolare, rileva che il numero di componenti del CNAM è rimasto 34, nonostante il Consiglio di Stato abbia chiesto di valutare l'opportunità di una riduzione degli stessi. Sottolinea quindi l'illegittimità della presenza di istituzioni private autorizzate in seno al medesimo organismo; la riduzione della rappresentanza studentesca; la ripartizione delle aree di rappresentanza che, ad esempio, determina una sovrarappresentazione dello strumento musicale del trombone a discapito di aree disciplinari più rilevanti quale, ad esempio, la storia della musica, ed altre questioni.

Auspica quindi che la Commissione voglia accedere alla richiesta di acquisire ulteriori chiarimenti attraverso lo svolgimento di apposite audizioni, così come accaduto al Senato.

Manuela GHIZZONI (PD), dopo aver apprezzato il lavoro svolto dalla relatrice e la proposta di parere dalla stessa presentata, osserva come le obiezioni espresse dal collega Gallo siano in gran parte riprese nella predetta proposta di parere. Rileva d'altra parte che, in genere, i pareri approvati dalla Commissione cultura su schemi di atti normativi del Governo sono sempre stati molto articolati; ciò a ragione

di un'interlocuzione costruttiva con l'Esecutivo che, sentiti gli organi coinvolti, compreso il Consiglio di Stato, ha sempre dato esecuzione alle indicazioni della VII Commissione. Dopo aver chiarito di non avere obiezioni ad audire alcuni soggetti coinvolti dal provvedimento — che non possono comunque essere solo gli stessi auditi dall'omologa Commissione del Senato —, deve rilevare che la richiesta non è mai stata affrontata finora né in Commissione né in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Aggiunge, d'altro canto, che i tempi per l'espressione del parere sono molto ristretti, dovendo la Commissione pronunciarsi entro il 22 dicembre prossimo. Ritiene quindi, nel merito, che potrebbe essere possibile realizzare una convergenza sulla proposta di parere del relatore, ad esempio trasformando alcune osservazioni in condizioni qualificanti; le posizioni espresse dalla relatrice e dal collega Gallo sono infatti a suo giudizio sovrapponibili per il 90 per cento. Sul numero di 34 componenti del CNAM, per esempio, ritiene che la formulazione della proposta di parere possa essere coordinata con la proposta del collega Gallo, anche considerando che l'esigenza deriva dal fatto che le istituzioni ivi rappresentate sono espressione di una realtà molto articolata.

Celeste COSTANTINO (SEL) si associa alla richiesta del collega Gallo di audire i soggetti interessati al provvedimento in esame; ciò non al fine di rallentare i lavori, bensì di valutare attentamente un provvedimento che, alla luce delle numerose osservazioni di merito proposte dalla relatrice, dovrebbe essere stravolto nella sua struttura. Annuncia che, nel caso in cui il parere dovesse rimanere inalterato, il suo gruppo esprimerebbe voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ribadisce che si avvicina la scadenza per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti e che il Governo attende con grande interesse le indicazioni che perverranno dalla

VII Commissione. Con riferimento al citato invito del Consiglio di Stato a verificare la possibilità di una riduzione dei 34 componenti il CNAM, fa presente che la conservazione dell'attuale dimensione si è resa necessaria per assicurare un'adeguata rappresentanza, in seno all'organo, di tutti i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel settore dell'Alta formazione artistica e musicale. In merito, in particolare, all'aumentato numero dei rappresentanti del personale docente, a fronte del quale si è operata la riduzione dei componenti nominati dal Ministro, così lasciando inalterato il numero complessivo di membri del Collegio fissato in 34 unità, fa presente che tale scelta è nell'ottica di garantire la presenza del maggior numero dei settori disciplinari anche alla luce dei nuovi ordinamenti didattici, tenuto conto, altresì, del sostanziale apporto delle competenze tecnico-scientifiche del personale docente alle attività svolte dal CNAM. In relazione poi al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento, così come modificato dallo schema di decreto in esame, fa presente che lo stesso modifica le rappresentanze elettive; in particolare, è eliminata la distinzione tra personale docente di prima e seconda fascia delle accademie di belle arti statali; si introduce la rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; si aumenta da cinque a nove il numero dei rappresentanti del personale docente dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza, in quanto entrambe le categorie sono ricomprese nella medesima area disciplinare di cui alla tabella A (area delle tastiere); si prevede un unico rappresentante degli studenti sia per i conservatori di musica che per gli istituti musicali pareggiati. Precisa quindi che tale modifica è stata realizzata al fine di razionalizzare le categorie eleggibili, tenuto conto che è in corso una riforma che dovrebbe condurre all'integrazione tra i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati nel sistema statale dell'istruzione musicale. Reputa opportuno,

pertanto, che, in vista di tale equiparazione, i relativi studenti siano rappresentati unitariamente in seno al CNAM.

Gianna MALISANI (PD), *relatore*, osserva innanzitutto come, essendo decaduto il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, da circa un anno, sia necessario ricostituire l'organo. Sottolinea quindi come, nonostante non sia stata chiesta in maniera perentoria una riduzione dei 34 componenti dello stesso CNAM, la proposta di parere preveda una riconsiderazione dell'indennità di spettanza dei suoi componenti. Osserva poi come la medesima proposta di parere non stravolga il provvedimento, bensì raccolga le indicazioni provenienti dai soggetti coinvolti e dal Consiglio di Stato, oltre che recepire i suggerimenti apportati dai colleghi. Si dichiara quindi disponibile a considerare eventuali modifiche alla proposta da lei illustrata, in particolare trasformando in condizioni alcune delle osservazioni ivi presenti.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ritiene che la strada di trasformare alcune osservazioni in condizioni sia quella preferibilmente percorribile.

Maria COSCIA (PD) concorda con la relatrice, osservando che difficilmente vi sono i tempi tecnici per procedere ad un ciclo di audizioni completo dei soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, vista l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere di competenza della Commissione. Reputa tuttavia possibile giungere ad un accordo tra tutte le forze politiche, ad esempio trasformando alcune osservazioni in condizioni. A tal fine, propone quindi una breve sospensione dei lavori della Commissione per gli ulteriori approfondimenti al riguardo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ribadisce il grande interesse da parte del Governo ad acquisire il parere della Commissione e l'impegno a darvi seguito.

Giancarlo GALAN, *presidente*, apprez-
zate le circostanze, sospende brevemente
la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa
alle 17.30.**

Gianna MALISANI (PD) illustra una
riformulazione della sua proposta di pa-
rere favorevole, con condizioni e osserva-
zioni (*vedi allegato 6*).

Celeste COSTANTINO (SEL) ringrazia
la relatrice per la disponibilità a modifi-
care la proposta di parere, preannuncia
peraltro, anche a nome del suo gruppo,
voto di astensione sulla proposta di parere
riformulata dalla relatrice. Precisa infatti
che, non considerando l'intero impianto
dell'atto del Governo n. 42 condivisibile, il
suo gruppo non può comunque votare a
favore del provvedimento.

Luigi GALLO (M5S) ringrazia anch'egli
la relatrice per aver accolto gran parte
delle indicazioni espresse nella proposta di
parere alternativo presentata dal suo
gruppo. Preannuncia quindi, anche a

nome del gruppo cui appartiene, il voto di
astensione, rilevando che, nonostante i
tempi ristretti ricordati dal Governo, il suo
gruppo avrebbe comunque preferito au-
dire le parti interessate dal provvedi-
mento.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA
ringrazia la Commissione per il parere che
si appresta a rendere al Governo che terrà
in debito conto.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda
che, essendo stata presentata, da parte dei
deputati Luigi Gallo ed altri, una proposta
alternativa di parere, verrà posta in vota-
zione la proposta di parere del relatore,
così come riformulata: se questa risulterà
approvata, sarà preclusa la proposta al-
ternativa, diversamente, sarà messa in vo-
tazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva quindi la pro-
posta di parere del relatore favorevole con
condizioni e osservazioni, così come rifo-
rmulata (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 17.40.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013, secondo semestre;

tenuto conto che:

il disegno di legge n. 1836 è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della suddetta legge n. 234 del 2012, che trova qui prima applicazione;

il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive;

il disegno di legge n. 1836, consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo;

per quanto concerne la competenza della VII Commissione, risulta di diretto interesse solo il recepimento di una delle due direttive previste nell'allegato A e, in particolare, la direttiva 2013/37/UE, che interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/UE, la cosiddetta direttiva PSI (Public Sector Information), con la finalità di favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea;

la nuova direttiva rende ora obbligatorio per gli enti pubblici di rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali sia per scopi non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati;

è stato esteso l'ambito di applicazione della direttiva anche alle istituzioni culturali (biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi) in precedenza escluse, purché queste detengano i diritti di proprietà intellettuale;

sono state introdotte altre innovazioni tra le quali: la riduzione delle tariffe applicabili in caso di riutilizzo, che sono limitate alla copertura dei soli costi di riproduzione, fornitura e diffusione;

la Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 18 luglio 2015, ma in Italia negli ultimi mesi si sono succeduti una serie di decreti che ne hanno, in un certo senso, anticipato i contenuti;

con il « Decreto trasparenza » si è recepito il principio sostanziale che i dati, le informazioni e i documenti in possesso delle amministrazioni sono un patrimonio collettivo, un bene pubblico, e come tale devono essere liberamente accessibili;

in un contesto di Unione Europea questa Direttiva è da considerarsi necessario strumento di armonizzazione mi-

nima utile a liberare grandi quantità di dati da tutti i paesi, con previsione di norme tra loro coerenti per rendere più facile la gestione per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione;

l'obiettivo è quello di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione, andando verso una totale condivisione del patrimonio culturale europeo, in particolare grazie all'apertura dei dati nelle tre istituzioni cardine di questa Direttiva: biblioteche, musei e archivi;

le istituzioni culturali possono impegnarsi nella concessione di diritti esclusivi di utilizzazione, se necessario per garantire progetti di digitalizzazione;

il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico è, da tempo, una delle priorità delle politiche dell'Unione europea, in considerazione della forte crescita del settore che si occupa della trasformazione di dati grezzi in materiale da cui dipendono numerosi utilizzatori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

la direttiva realizza una delle misure dell'Agenda digitale europea nel quadro della strategia Europa 2020, che fissa

obiettivi per la crescita. L'Agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC), per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'attuazione in Italia dell'Agenda digitale, valuti il Governo l'opportunità di coordinare, anche con riferimento alle politiche europee, i provvedimenti legislativi emanati in questo settore, in particolare sostenendo la digitalizzazione del patrimonio archivistico, bibliografico e culturale italiano;

b) in merito all'utilizzo in esclusiva delle opere digitalizzate, non si introducano vincoli che rendono più restrittiva la normativa nazionale rispetto alle direttive europee;

c) si escluda la possibilità di reintrodurre diritti di sfruttamento di qualsiasi tipo sulle versioni digitalizzate di opere già di pubblico dominio nella versione cartacea, privilegiando l'utilizzo delle licenze *creative commons*.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge europea 2013-bis,

tenuto conto che:

il Governo – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al predetto provvedimento – nell'adempire a quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione;

rimanendo ancora una parte di precontenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, intende porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo, nel 2014, con il minor numero di infrazioni possibile a carico dell'Italia;

intende quindi chiudere otto procedure di infrazione e 9 Casi EU *pilot*, dare attuazione a una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea, a due regolamenti (UE) ed a una decisione EURATOM del Consiglio;

dei 25 articoli del predetto disegno di legge n. 1864 solo l'articolo 1 appare di diretta competenza della VII Commissione. Esso è infatti diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero;

con nota del 13 maggio 2013, la Commissione ha rilevato un contrasto tra la condizione di nazionalità imposta dalla disposizione in questione e il principio di non discriminazione posto dall'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

con l'intervento in esame viene eliminato il riferimento alla cittadinanza italiana e, per assicurare un'appropriata destinazione di tali borse, viene espressamente previsto che le stesse siano effettivamente destinate al perfezionamento degli studi in Paesi diversi da quello di residenza

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013, secondo semestre;

tenuto conto che:

il disegno di legge n. 1836 è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della suddetta legge n. 234 del 2012, che trova qui prima applicazione;

il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive;

il disegno di legge n. 1836, consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo;

per quanto concerne la competenza della VII Commissione, risulta di diretto interesse solo il recepimento di una delle due direttive previste nell'allegato A e, in particolare, la direttiva 2013/37/UE, che interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/UE, la cosiddetta direttiva PSI (Public Sector Information), con la finalità di favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea;

la nuova direttiva rende ora obbligatorio per gli enti pubblici di rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali sia per scopi non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati;

è stato esteso l'ambito di applicazione della direttiva anche alle istituzioni culturali (biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi) in precedenza escluse, purché queste detengano i diritti di proprietà intellettuale;

sono state introdotte altre innovazioni tra le quali: la riduzione delle tariffe applicabili in caso di riutilizzo, che sono limitate alla copertura dei soli costi di riproduzione, fornitura e diffusione;

la Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 18 luglio 2015, ma in Italia negli ultimi mesi si sono succeduti una serie di decreti che ne hanno, in un certo senso, anticipato i contenuti;

con il « Decreto trasparenza » si è recepito il principio sostanziale che i dati, le informazioni e i documenti in possesso delle amministrazioni sono un patrimonio collettivo, un bene pubblico, e come tale devono essere liberamente accessibili;

in un contesto di Unione Europea questa Direttiva è da considerarsi necessario strumento di armonizzazione mi-

nima utile a liberare grandi quantità di dati da tutti i paesi, con previsione di norme tra loro coerenti per rendere più facile la gestione per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione;

l'obiettivo è quello di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione, andando verso una totale condivisione del patrimonio culturale europeo, in particolare grazie all'apertura dei dati nelle tre istituzioni cardine di questa Direttiva: biblioteche, musei e archivi;

le istituzioni culturali possono impegnarsi nella concessione di diritti esclusivi di utilizzazione, se necessario per garantire progetti di digitalizzazione;

il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico è, da tempo, una delle priorità delle politiche dell'Unione europea, in considerazione della forte crescita del settore che si occupa della trasformazione di dati grezzi in materiale da cui dipendono numerosi utilizzatori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

la direttiva realizza una delle misure dell'Agenda digitale europea nel quadro della strategia Europa 2020, che fissa

obiettivi per la crescita. L'Agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC), per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

d) in relazione all'attuazione in Italia dell'Agenda digitale, valuti il Governo l'opportunità di coordinare, anche con riferimento alle politiche europee, i provvedimenti legislativi emanati in questo settore, in particolare sostenendo la digitalizzazione del patrimonio archivistico, bibliografico e culturale italiano;

e) in merito all'utilizzo in esclusiva delle opere digitalizzate, non si introducano vincoli che rendono più restrittiva la normativa nazionale rispetto alle direttive europee;

f) si escluda la possibilità di reintrodurre diritti di sfruttamento di qualsiasi tipo sulle versioni digitalizzate di opere già di pubblico dominio nella versione cartacea, privilegiando l'utilizzo delle licenze aperte.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Atto n. 42).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lo schema di decreto ministeriale in titolo;

vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 – concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (di seguito, istituzioni AFAM) – che prevede all'articolo 3 la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, CNAM) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;

visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, che ha regolato la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il CNAM;

visto che il CNAM, costituito con decreto ministeriale 16 febbraio 2007, è da tempo decaduto dopo numerose proroghe stabilite per legge e non più ricostituito;

considerata l'urgenza di garantire continuità al lavoro del CNAM, in una

particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore, come d'altra parte riconosciuto dal Consiglio di Stato: « La perdurante inoperatività del CNAM si ripercuote negativamente sull'intero sistema della formazione artistica e musicale »;

preso atto che lo schema di decreto sottoposto al nostro parere ha come obiettivo la ricostituzione del CNAM ed apporta modifiche di natura meramente ordinamentale che novellano in più parti il sopra citato decreto ministeriale n. 236/2005, relativamente alla composizione del CNAM, alle modalità di funzionamento dello stesso, all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo e alla semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature;

osservato che lo schema di decreto è composto di 11 articoli (e non da 12 come riportato dalla relazione illustrativa, che peraltro fa riferimento a contenuti degli articoli 11 e 12 errati);

valutato positivamente l'impatto complessivo di tale provvedimento, in particolare per l'intervento sulla composizione dell'organo stesso che tiene conto delle rappresentanze non più per categorie ma per competenze scientifiche del personale docente, riferite alle nuove aree omogenee di settori artistico-disciplinari introdotte dalla tabella A che costituisce l'allegato 1

allo schema di decreto, senza distinzioni tra prima e seconda fascia, modifica questa che appare ragionevole in vista della particolare natura della composizione e delle funzioni del corpo docente nelle istituzioni AFAM,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) pur condividendo l'aver lasciato a trentaquattro il numero complessivo dei componenti del CNAM, come già stabilito dal decreto ministeriale n. 236 del 2005, per garantire la rappresentanza di un sistema così differenziato e articolato come quello delle istituzioni AFAM, si raccomanda di considerare con attenzione la possibilità di riequilibrare il peso e la composizione della rappresentanza docente, compensandola eventualmente con una maggiore rappresentanza della componente studentesca, come suggerito anche nel parere del Consiglio di Stato (si vedano i punti n. 12 e n. 13 del predetto parere allegato allo schema di decreto in esame), e con una rappresentanza delle conferenze dei presidenti e dei direttori delle istituzioni AFAM, cioè delle figure di vertice delle istituzioni che non sarebbero rappresentate nel CNAM, a differenza di quanto avviene per l'organo di rappresentanza del sistema universitario, cioè il Consiglio universitario nazionale;

b) si raccomanda di valutare con attenzione la differente composizione dell'elettorato attivo dei rappresentanti dei docenti delle accademie, dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza rispetto a quello dei rappresentanti dei docenti degli istituti superiori delle industrie artistiche (ISIA) e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, laddove si prevede per questi ultimi l'estensione dell'elettorato attivo anche a docenti con contratto annuale;

c) si raccomanda di riesaminare, con attenzione, la norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, ultimo periodo, del

provvedimento in esame, che prevede che, per le istituzioni AFAM non statali, l'elettorato attivo e passivo sia limitato esclusivamente ai direttori di tali istituzioni;

d) si raccomanda di riesaminare e coordinare la normativa riguardante l'elezione dei rappresentanti degli studenti, come suggerito dal Consiglio di Stato al punto n. 8 del suo parere, in particolare per quanto riguarda: 1) la previsione di un unico collegio elettorale di cui all'articolo 5, comma 13, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *m)*, del decreto in esame; 2) la norma transitoria contenuta nel comma 2, dell'articolo 12 del regolamento vigente,

e) ai fini della riduzione della spesa pubblica si raccomanda altresì di valutare, con attenzione, la norma dell'articolo 4, comma 8, del regolamento vigente con cui si stabilisce che tutti i componenti del CNAM hanno diritto ad una indennità oltre al rimborso delle spese di missione;

f) pur condividendo la conferma, anche in termini quantitativi, di una rappresentanza delle istituzioni AFAM non statali, si raccomanda di valutare, con attenzione, e di precisare a quali istituzioni si faccia riferimento: se a quelle di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 e autorizzate a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005; si raccomanda inoltre di precisare gli elementi certi di riferimento per la concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 del decreto del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;

g) con riferimento al nuovo comma 5-*quater* dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 236 del 2005, introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, condividendo quanto espresso dal Consiglio di Stato nel suo parere, si raccomanda di valutare l'opportunità di introdurre comunque un ulte-

riore *quorum* minimo per la validità delle sedute del CNAM, pari a un terzo dei suoi componenti;

h) la medesima raccomandazione di stabilire specifici *quorum* sia estesa alle condizioni della validità della costituzione dell'organo, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato al punto n. 14, nonché alla procedura di elezione del presidente del CNAM, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in esame;

i) si raccomanda di riconsiderare le norme che riguardano la decadenza e il rinnovo dell'organo e dei suoi componenti, come peraltro suggerito dal Consiglio di Stato al punto n. 15 del parere, con particolare riferimento: 1) alla previsione della contestualità, difficilmente raggiungibile, delle dimissioni dei componenti del CNAM, di cui all'articolo 4, comma 7, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere *g)* e *h)*, dello schema di decreto in esame; 2) al coordinamento delle norme di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del regolamento;

j) si raccomanda di provvedere a periodici controlli e verifiche del grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, nonché del livello di osservanza delle prescrizioni, dell'intervento regolatorio, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, in particolare per quanto riguarda l'integrazione e la sinergia tra i due organi di rappresentanza del sistema dell'alta formazione post-secondaria, ossia il CNAM e il CUN;

k) si raccomanda inoltre di aggiungere un termine temporale per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale che fissa le elezioni dei componenti del CNAM;

l) si valuti l'opportunità di operare le seguenti modificazioni di carattere formale e di coordinamento:

1) correggere il refuso presente nell'articolo 5, comma 2, del regolamento

vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto in esame, laddove la parola « quattro » deve essere sostituita dalla parola « otto »;

2) correggere il refuso presente nell'articolo 5, comma 8, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *i)*, dello schema di decreto in esame, laddove la parola « cinque » deve essere sostituita dalla parola « nove »;

3) riesaminare l'articolo 5, comma 5, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, dello schema di decreto in esame, laddove si prevede un unico collegio elettorale per eleggere due rappresentanti; più in generale, precisare meglio le regole di elezioni ogniqualvolta si eleggano più rappresentanti di categorie diverse in un unico collegio elettorale o si debbano esprimere preferenze per docenti appartenenti a indirizzi diversi;

4) correggere il refuso presente nell'articolo 9, comma 5, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, dello schema di decreto in esame, laddove le parole « la più alta percentuale di voti » devono essere sostituite dalle parole « il maggior numero di voti »;

5) correggere il refuso presente nell'articolo 6, comma 4, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, dello schema di decreto in esame, laddove le parole « del rappresentante » devono essere sostituite dalle parole « dei rappresentanti »;

6) correggere il refuso presente nell'articolo 6, comma 7, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *f)*, dello schema di decreto in esame, laddove le parole « ciascun accorpamento di aree omogenee » devono essere sostituite dalle parole « ciascuna area omogenea »;

7) specificare nell'articolo 6, comma 1, lettera *g)*, dello schema di decreto in

esame che il numero di trenta docenti è da intendersi a livello nazionale, e che i dieci sottoscrittori possono appartenere a più istituzioni;

8) correggere il refuso presente nell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, laddove la

parola « rappresentati » deve essere sostituita dalla parola « rappresentanti »;

9) coordinare la tabella A, di cui all'allegato dello schema di decreto in esame, con la modifica dei settori artistico-disciplinari disposta con il decreto ministeriale n. 90 del 20 febbraio 2013.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Atto del Governo n. 42).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI LUIGI GALLO, SIMONE VALENTE, DI BENEDETTO, BATTELLI, BRESCIA, VACCA, D'UVA E MARZANA

La VII Commissione,

premessi che:

lo schema presentato per il rinnovo del CNAM nella sua composizione di ben 34 membri appare poco coerente alla luce del progetto di convergenza delle competenze, assegnate all'ex direzione generale per l'università e all'ex direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, contenuto nello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento sulla riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Detto DPCM prevede all'articolo 6 un Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, con la confluenza al suo interno dei settori dell'università e dell'AFAM;

in particolare, l'integrazione delle competenze del CNAM, ex articolo 3, comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in aggiunta alle analoghe competenze svolte dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) per il settore universita-

rio (anche attraverso l'integrazione, nelle more di una ridefinizione dello stesso organo tecnico universitario per una maggiore funzionalità e trasparenza di ruoli, e in ottemperanza della revisione della spesa pubblica, di una specifica area 15 per le istituzioni artistiche e musicali, nonché di esperti del settore), appare soluzione consona ai principi suesposti anche alla base di una maggiore sinergia tra i due sistemi formativi terziari ed al fine di ottimizzare il lavoro di valutazione dell'Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR) su tutto il sistema terziario (Università e Alta Formazione Artistica e Musicale) e la ricerca;

in aggiunta, analogo criterio di razionalizzazione dovrebbe essere attivato per la componente studentesca del settore artistico e musicale, priva di uno specifico organo tecnico di riferimento al pari del Consiglio Nazionale Studenti Universitari;

considerato che:

nel merito del presente « Atto del Governo n. 42 » si rileva come siano in palese contrasto con i disposti delle vigenti leggi (in particolare quelli della Legge 508/99) e con le recenti dinamiche di trasformazione e del MIUR, le modifiche sottoposte al parere, apportate al testo del

precedente decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236. E ciò per i motivi di seguito elencati:

il provvedimento, pur avendone l'occasione, non riduce il numero dei componenti, ben 34 per il solo comparto AFAM, a fronte dei 30 previsti dal CUN per l'intero comparto universitario. Sul punto si veda anche il parere, sul provvedimento, del Consiglio di Stato n. 2401 del 28 maggio 2013, ove si legge «è opportuno che l'Amministrazione compia un'approfondita riflessione sulla effettiva necessità di conservare l'attuale dimensione del CNAM, composto da ben 34 membri. Si dovrebbe verificare, infatti, la possibilità di una riduzione dei partecipanti»; pertanto si ravvisa una evidente disapplicazione della cd «*spending review*»;

risulta illegittima la previsione di due rappresentanze (una per il settore delle arti visive e del design e l'altra per il settore musicale) alle istituzioni private autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale ai sensi dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 212/2005, in quanto istituzioni non previste dalla norma madre di cui all'articolo 1 della legge 508/99, che recita esplicitamente: «La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.» Si noti come, volendo inserire gli Istituti musicali pareggiati, nel testo della legge 508, essi siano stati esplicitamente indicati. Pertanto è evidente l'illegittimità della rappresentanza delle istituzioni private autorizzate;

risulta illegittima la riduzione nel numero complessivo delle rappresentanze studentesche (che tra l'altro sono i principali destinatari e protagonisti dei servizi offerti dal sistema AFAM)(v. articolo 3). Tale riduzione è destinata, anche, ad incidere nel rapporto tra le diverse compo-

nenti dell'organo. Sul punto si veda anche il parere, sul provvedimento, del Consiglio di Stato n. 2401 del 28 maggio 2013, ove si legge «La Sezione evidenzia, inoltre, che la proposta modifica del Regolamento determinerebbe, in ultima analisi, una riduzione del numero complessivo dei rappresentanti degli studenti, a fronte di un aumento dei rappresentanti di altre componenti. Il Ministero non offre una esplicita spiegazione della innovazione, che è destinata ad incidere in modo non trascurabile sul rapporto tra le diverse componenti presenti nell'organo collegiale»;

all'articolo 2 comma 3 lettera *n*), prevedendo «un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali e delle accademie di belle arti legalmente riconosciute», si lede la Legge 508 l'articolo 3 comma 2 lettera *a*) nel punto che prevede «almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1». L'articolo 1 della Legge 508, come ricordato sopra al punto 2, nell'elencarle esplicitamente non prevede le istituzioni legalmente riconosciute. Nel caso, possibile, in cui fosse eletto uno studente di un istituto riconosciuto, verrebbe meno il dettato esplicito della Legge 508. Pertanto si ravvisa una evidente violazione dei diritti degli studenti delle Accademie di Belle Arti statali;

l'articolo 3 al nuovo comma 5-*ter* prevede: «Non si verifica la decadenza dal mandato nel caso in cui il venir meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 in cui il componente è stato eletto, l'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3 e la seconda assenza di cui al comma 5-*bis* intervengano nell'ultimo anno del mandato». Così facendo però, con riferimento alla perdita della qualifica di docente, amministrativo o studente, si prefigura la rappresentanza da parte di chi non ha più le titolarità e le funzioni previste, in contrasto con l'articolo 3 comma 2 lettera *a*) della Legge 508. Pertanto si ravvisa una violazione del

diritto di rappresentanza prevista per i docenti in servizio attivo e per gli studenti;

all'articolo 5 commi 5 e 6, nel prevedere che « Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) [lettera e) per il comma 6], è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia già svolto un anno di servizio di insegnamento presso le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) », si prefigura un contenzioso tra docenti a contratto ammessi e docenti a contratto non ammessi al voto, pur se facenti parte di istituzioni trattate uniformemente all'interno della Legge 508/99 e messe sullo stesso piano dal suo articolo 1, che le riconosce tutte come Istituzioni di alta cultura. Risulta evidente dunque l'alterazione del corpo elettorale e disomogeneità di trattamento, attraverso – solo per alcune istituzioni – l'estensione dei diritti di voto al personale a contratto;

L'articolo 5 (Elettorato) recita: 1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari funzionalmente accorpati in aree omogenee così come determinate nell'allegata tabella A ». Nella nuova tabella A alcuni insegnamenti risultano invece sovrarappresentati, mentre altri sono penalizzati da raggruppamenti disomogenei. Come esempio di sovra rappresentazione si veda il caso del trombone (presente sia nell'area degli strumenti a fiato, sia nell'area della musica jazz, sia nell'area della musica antica; come se per l'università di distinguesse, in funzione delle elezioni del CUN, tra un docente di letteratura antica, moderna, o contemporanea), mentre come esempio di sottorap-

presentazione, in quanto assembleate tutte nella stessa area, si vedano i settori relativi alla Direzione, alla Composizione, alla Didattica, alla Storia della musica, alla Legislazione dello spettacolo ecc., tutti assommati, assieme ad altri ancora, in una incongrua e penalizzante « Area della teoria, composizione e direzione » (titolo neanche comprensivo dei diversi contenuti). Pertanto ciò determina una disomogeneità delle aree di rappresentanza;

sul piano organizzativo, la prevotazione compiuta istituzione per istituzione ha già dimostrato di non garantire un livello di rappresentanza adeguato. La previsione di diverse modalità di votazione, a seconda della tipologia delle istituzioni, della tipologia delle materie, delle tipologie di docenti e amministrativi, ingenera inutili complicazioni e immotivate sperequazioni. Al proposito, già in relazione al precedente Regolamento, le Commissioni competenti di Camera e Senato sottolinearono come le votazioni dovrebbero essere, sempre area per area, ma su base nazionale, come per il CUN. Tutto ciò, oltre a essere estremamente farraginoso e punitivo della qualità della rappresentanza, permette impropri raggruppamenti, purtroppo anche sindacali, che ledono i diritti dei singoli votanti. Pertanto risulta evidente l'irrazionalità delle procedure elettorali

considerato infine che:

alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno che il Governo operi una riflessione più approfondita nel merito dello schema di decreto all'esame:

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Atto n. 42).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lo schema di decreto ministeriale in titolo;

vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 – concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (di seguito, istituzioni AFAM) – che prevede all'articolo 3 la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, CNAM) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;

visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, che ha regolato la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il CNAM;

visto che il CNAM, costituito con decreto ministeriale 16 febbraio 2007, è da tempo decaduto dopo numerose proroghe stabilite per legge e non più ricostituito;

considerata l'urgenza di garantire continuità al lavoro del CNAM, in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore, come d'altra parte riconosciuto dal Consiglio di Stato: «La perdurante inoperatività del CNAM si ripercuote negativamente sull'intero sistema della formazione artistica e musicale »;

preso atto che lo schema di decreto sottoposto al nostro parere ha come obiettivo la ricostituzione del CNAM ed apporta modifiche di natura meramente ordinamentale che novellano in più parti il sopra citato decreto ministeriale n. 236/2005, relativamente alla composizione del CNAM, alle modalità di funzionamento dello stesso, all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo e alla semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature;

osservato che lo schema di decreto è composto di 11 articoli (e non da 12 come riportato dalla relazione illustrativa, che peraltro fa riferimento a contenuti degli articoli 11 e 12 errati);

valutato positivamente l'impatto complessivo di tale provvedimento, in particolare per l'intervento sulla composizione dell'organo stesso che tiene conto delle rappresentanze non più per categorie ma per competenze scientifiche del personale docente, riferite alle nuove aree omogenee

di settori artistico-disciplinari introdotte dalla tabella A che costituisce l'allegato 1 allo schema di decreto, senza distinzioni tra prima e seconda fascia, modifica questa che appare ragionevole in vista della particolare natura della composizione e delle funzioni del corpo docente nelle istituzioni AFAM;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) preso atto che il Governo ha lasciato a trentaquattro il numero complessivo dei componenti del CNAM, come già stabilito dal decreto ministeriale n. 236 del 2005, per garantire la rappresentanza di un sistema così differenziato e articolato come quello delle istituzioni AFAM, si raccomanda peraltro di considerare con attenzione la possibilità di riequilibrare il peso e la composizione della rappresentanza docente, compensandola eventualmente con una maggiore rappresentanza della componente studentesca, come suggerito anche nel parere del Consiglio di Stato (si vedano i punti n. 12 e n. 13 del predetto parere allegato allo schema di decreto in esame), e con una rappresentanza delle conferenze dei presidenti e dei direttori delle istituzioni AFAM, cioè delle figure di vertice delle istituzioni che non sarebbero rappresentate nel CNAM, a differenza di quanto avviene per l'organo di rappresentanza del sistema universitario, cioè il Consiglio universitario nazionale;

2) si raccomanda di valutare con attenzione la differente composizione dell'elettorato attivo dei rappresentanti dei docenti delle accademie, dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza rispetto a quello dei rappresentanti dei docenti degli istituti superiori delle industrie artistiche (ISIA) e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, laddove si prevede per

questi ultimi l'estensione dell'elettorato attivo anche a docenti con contratto annuale;

3) si raccomanda di riesaminare e coordinare la normativa riguardante l'elezione dei rappresentanti degli studenti, come suggerito dal Consiglio di Stato al punto n. 8 del suo parere, in particolare per quanto riguarda: 1) la previsione di un unico collegio elettorale di cui all'articolo 5, comma 13, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *m*), del decreto in esame; 2) la norma transitoria contenuta nel comma 2, dell'articolo 12 del regolamento vigente;

4) ai fini della riduzione della spesa pubblica si raccomanda altresì di valutare, con attenzione, la norma dell'articolo 4, comma 8, del regolamento vigente con cui si stabilisce che tutti i componenti del CNAM hanno diritto ad una indennità oltre al rimborso delle spese di missione;

5) con riferimento al nuovo comma 5-*quater* dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 236 del 2005, introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, condividendo quanto espresso dal Consiglio di Stato nel suo parere, si raccomanda di valutare l'opportunità di introdurre comunque un ulteriore *quorum* minimo per la validità delle sedute del CNAM, pari a un terzo dei suoi componenti;

6) la medesima raccomandazione di stabilire specifici *quorum* sia estesa alle condizioni della validità della costituzione dell'organo, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato al punto n. 14, nonché alla procedura di elezione del presidente del CNAM, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in esame;

7) si raccomanda di riconsiderare le norme che riguardano la decadenza e il rinnovo dell'organo e dei suoi componenti, come peraltro suggerito dal Consiglio di Stato al punto n. 15 del parere, con particolare riferimento: 1) alla previsione

della contestualità, difficilmente raggiungibile, delle dimissioni dei componenti del CNAM, di cui all'articolo 4, comma 7, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere g) e h), dello schema di decreto in esame; 2) al coordinamento delle norme di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, lettera c), del regolamento;

8) si raccomanda di provvedere a periodici controlli e verifiche del grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, nonché del livello di osservanza delle prescrizioni, dell'intervento regolatorio, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, in particolare per quanto riguarda l'integrazione e la sinergia tra i due organi di rappresentanza del sistema dell'alta formazione post-secondaria, ossia il CNAM e il CUN;

9) si raccomanda inoltre di aggiungere un termine temporale per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale che fissa le elezioni dei componenti del CNAM;

10) specificare nell'articolo 6, comma 1, lettera g), dello schema di decreto in esame che il numero di trenta docenti è da intendersi a livello nazionale, e che i dieci sottoscrittori possono appartenere a più istituzioni;

e con le seguenti osservazioni:

a) si raccomanda di riesaminare, con attenzione, la norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del provvedimento in esame, che prevede che, per le istituzioni AFAM non statali, l'elettorato attivo e passivo sia limitato esclusivamente ai direttori di tali istituzioni;

b) pur condividendo la conferma, anche in termini quantitativi, di una rappresentanza delle istituzioni AFAM non statali, si raccomanda di valutare, con attenzione, e di precisare a quali istituzioni si faccia riferimento: se a quelle di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto del

Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 e autorizzate a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005; si raccomanda inoltre di precisare gli elementi certi di riferimento per la concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 del decreto del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;

c) si valuti l'opportunità di operare le seguenti modificazioni di carattere formale e di coordinamento:

1) correggere il refuso presente nell'articolo 5, comma 2, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame, laddove la parola « quattro » deve essere sostituita dalla parola « otto »;

2) correggere il refuso presente nell'articolo 5, comma 8, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera i), dello schema di decreto in esame, laddove la parola « cinque » deve essere sostituita dalla parola « nove »;

3) precisare le regole di elezioni ogniqualvolta si eleggano più rappresentanti di categorie diverse in un unico collegio elettorale o si debbano esprimere preferenze per docenti appartenenti a indirizzi diversi;

4) correggere il refuso presente nell'articolo 9, comma 5, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, laddove le parole « la più alta percentuale di voti » devono essere sostituite dalle parole « il maggior numero di voti »;

5) correggere il refuso presente nell'articolo 6, comma 4, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), dello schema di

decreto in esame, laddove le parole « del rappresentante » devono essere sostituite dalle parole « dei rappresentanti »;

6) correggere il refuso presente nell'articolo 6, comma 7, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto in esame, laddove le parole « ciascun accorpamento di aree omogenee » devono essere sostituite dalle parole « ciascuna area omogenea »;

7) correggere il refuso presente nell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, laddove la parola « rappresentati » deve essere sostituita dalla parola « rappresentanti »;

8) coordinare la tabella A, di cui all'allegato dello schema di decreto in esame, con la modifica dei settori artistico-disciplinari disposta con il decreto ministeriale n. 90 del 20 febbraio 2013.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 89

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Bernardo De Bernardinis a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 17 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 91

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ingegner Bernardo De Bernardinis nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) 91

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.50.

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di martedì 17 dicembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata avviata la discussione generale.

Dorina BIANCHI (NCD), preliminarmente, ricorda l'intensa attività svolta

nella XVI legislatura dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti, della quale è stata componente, sull'emergenza *Terra dei Fuochi*, sottolineando come anche quell'attività sia da considerarsi fra gli elementi positivi che hanno portato ad una rinnovata presa di coscienza della gravità della situazione e della necessità di intervenire con misure incisive per dare risposta ai cittadini, alle famiglie, alle comunità che vivono sul territorio. Nel ripercorrere, quindi, sinteticamente, i contenuti del decreto-legge in titolo, si sofferma in particolare sull'importanza delle misure che consentono di accelerare e semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati e su quelle relative al cosiddetto « obbligo informativo » per i reati che comportino conseguenze pregiudizievoli sull'ambiente, sulla salute e sulla qualità dei prodotti agroalimentari, al fine di consolidare i rapporti fra l'autorità giudiziaria e le am-

ministrazioni pubbliche coinvolte e di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ritiene che la Commissione debba approfondire, fra gli altri, in modo particolare, il tema dell'utilizzo del personale delle forze armate in funzione di controllo del territorio nell'area campana nota come *Terra dei Fuochi*, al fine di individuare un punto di equilibrio più avanzato ed efficace, rispetto a quello individuato dal decreto-legge in esame, fra i compiti assegnati ai militari e gli oneri complessivamente derivanti dal loro impiego.

Tino IANNUZZI (PD) esprime anzitutto apprezzamento per la decisione assunta dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di procedere allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del decreto-legge in titolo, dalle quali ritiene che possano discendere importanti elementi di conoscenza su temi e situazioni che hanno generato un particolare allarme sociale e utili spunti di riflessione e di proposta per il miglioramento del testo del provvedimento. Ritiene altresì che, nell'esame del decreto, la Commissione possa mettere a frutto anche alcune delle indicazioni emerse dalla discussione della risoluzione n. 7-00145 sull'emergenza della Terra dei Fuochi, da lui presentata insieme alla collega Castiello: dall'integrazione delle risorse disponibili per la bonifica dei siti inquinati con i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata a seguito dello svolgimento di processi per traffico e smaltimento illegale di rifiuti, all'approntamento di misure rigorose di rendicontazione e di monitoraggio sull'uso delle risorse pubbliche destinate al superamento dell'emergenza ambientale in atto, all'esigenza, infine, di agevolare una rapida e integrale attuazione del piano regionale di bonifica dei siti inquinati.

Filiberto ZARATTI (SEL) esprime un giudizio negativo sulle disposizioni dirette a perseguire il giusto obiettivo di un maggiore

controllo del territorio e di una più incisiva azione contro gli sversamenti illegali di rifiuti nella *Terra dei Fuochi* con l'utilizzo del personale militare con funzioni di pubblica sicurezza. Ritiene, infatti, che un'azione incisiva in tale direzione debba essere incentrata, da un lato, sul pieno coinvolgimento degli enti locali e dei cittadini che vivono sul territorio e, dall'altro, sul potenziamento delle dotazioni finanziarie e di personale degli apparati dello Stato istituzionalmente preposti a combattere i fenomeni di criminalità ambientale che, a partire dalla *Terra dei Fuochi*, mettono a rischio l'ambiente e la salute dei cittadini. Ritiene, inoltre, che il più efficace deterrente contro gli sversamenti illegali di rifiuti tossici sia rappresentato dalla capacità dello Stato di perseguire con durezza, oltre ai criminali che gestiscono il traffico illecito dei rifiuti, le aziende che per anni hanno usato il circuito illegale di smaltimento dei rifiuti, chiamandole a risarcire i gravi danni causati all'ambiente e alla salute delle popolazioni.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, nel richiamare quanto già detto ieri in sede di illustrazione del contenuto del decreto-legge in esame, sottolinea l'importanza di quanto detto dal collega Zaratti sulla necessità di un tenace perseguimento delle aziende che smaltiscono illegalmente i rifiuti. Rileva, tuttavia, che troppo spesso, anche con riferimento all'emergenza Terra dei Fuochi, alle generiche denunce della politica o dei mass media non fa seguito l'indicazione e l'individuazione puntuale delle aziende responsabili di tali fenomeni illegali. In tal senso, ritiene che, in sede di esame del provvedimento in titolo, sarebbe opportuno verificare talune affermazioni e prese di posizione di rappresentanti di enti territoriali, anche al fine di verificare la possibilità di realizzare « in danno » delle aziende responsabili gli interventi di bonifica dei siti inquinati.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 12.10.

Proposta di nomina dell'ingegner Bernardo De Bernardinis a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Atto n. 17.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina dell'ingegner Bernardo De Bernardinis a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Preliminarmente, ricorda che, a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 21 maggio 2010, n. 123, recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il presidente dell'ISPRA è nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

Con riferimento al *curriculum* dell'ingegnere De Bernardinis, desidera mettere in evidenza, da una parte, l'elevata professionalità e le competenze dell'ingegnere,

dall'altra, che l'ingegnere De Bernardinis ha già svolto brillantemente il ruolo di Presidente dell'ISPRA.

Ritiene che, anche per l'importanza dell'ISPRA e per la centralità del suo ruolo all'interno del sistema nazionale delle agenzie di protezione ambientale, la discussione sulla proposta di nomina non possa prescindere da un approfondimento delle linee di azione che a giudizio della Commissione dovranno caratterizzare l'operato e l'attività del nuovo presidente dell'ISPRA. In tal senso, ritiene che l'impegno del professor De Bernardinis non possa non avere al centro – e da questo punto di vista la sua audizione rappresenta un'occasione importante di verifica da parte della Commissione – il rafforzamento del sistema nazionale della vigilanza e dei controlli ambientali per quel che riguarda, soprattutto: il consolidamento della qualità e dell'omogeneità dei dati e dei controlli ambientali; una rinnovata centralità dei compiti di istituto, dallo svolgimento di controlli ambientali diffusi e omogenei su tutto il territorio nazionale all'esercizio continuativo della funzione di coordinamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Conclude, quindi, preannunciando una proposta di parere favorevole sulla nomina del professor De Bernardinis a presidente dell'ISPRA.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.**AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 18 dicembre 2013.

Audizione dell'ingegner Bernardo De Bernardinis nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'audizione informale si è svolta dalle 12.25 alle 13.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01084 Coppola: Mancata adozione del piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligente (ITS).	
5-01091 Catalano: Mancata adozione del piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligente (ITS)	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-01247 Velo: Ritardi nelle procedure di esame ai fini del rilascio delle patenti di guida nel territorio dell'isola d'Elba	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
5-01601 Biasotti: Disservizi lungo la tratta ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza-Salerno-Roma	93
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	99
5-01718 Mauri: Realizzazione della « Variante ferroviaria di Cannitello »	94
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	101

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato italiane SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 9.10.

5-01084 Coppola: Mancata adozione del piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligente (ITS).

5-01091 Catalano: Mancata adozione del piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligente (ITS).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, ver-

tendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo COPPOLA (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, pur esprimendo soddisfazione per la definizione del piano oggetto dell'interrogazione, di cui auspica una pronta emanazione, sottolinea la forte criticità che caratterizza le procedure all'interno dei ministeri per il perfezionamento di atti amministrativi. Osserva, al riguardo, che il suddetto piano era stato trasmesso già nel mese di maggio alla Presidenza del Consiglio, che soltanto nel successivo mese di ottobre ha inviato

le proprie osservazioni, tali da comportare modifiche nell'attribuzione dei compiti previsti nel piano. Rileva che anche la procedura di acquisizione delle firme dei Ministeri competenti ha richiesto una tempistica a suo parere eccessiva e ritiene che queste lentezze rappresentino un sintomo evidente del malfunzionamento delle amministrazioni ministeriali. Invita, quindi, il rappresentante del Governo a mettere in atto delle opportune iniziative volte a superare l'attuale modalità di lavoro, che sconta lentezze inaccettabili nell'era digitale, affinché vengano date ai cittadini risposte efficienti su questioni importanti e di sostanza, che non possono attendere, per essere attuate, i ritardi della burocrazia.

Ivan CATALANO (M5S), nel condividere quanto detto dal collega Coppola, invita il sottosegretario ad illustrare i contenuti del piano alla Commissione, non appena esso verrà emanato, al fine di permettere ai commissari di averne opportuna contezza.

5-01247 Velo: Ritardi nelle procedure di esame ai fini del rilascio delle patenti di guida nel territorio dell'isola d'Elba.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia VELO (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta e per l'impegno in essa espresso di occuparsi fattivamente della questione posta nell'interrogazione, rileva, più in generale, che l'isola d'Elba si trova in una situazione assai particolare, come posto da lei stessa in evidenza nei numerosi atti di sindacato ispettivo presentati finora riguardo a numerose questioni. Osserva infatti che si tratta della più piccola delle grandi isole del Paese, con un numero di abitanti che anche d'inverno è analogo a quello di una grande città di provincia, ma che in essa non sono prestati molti servizi essenziali, di carattere giudiziario, sanitario, scola-

stico e amministrativo, che penalizzano gli abitanti dell'isola in modo evidente rispetto ai loro concittadini della terraferma. Rileva, inoltre, che la carenza di organico negli uffici della motorizzazione civile della regione Toscana, sottolineata nella risposta, è una questione che si trascina da molti anni e che si ripercuote in modo esponenziale sulla provincia di Livorno. Evidenzia, infatti, che per raggiungere Livorno dall'isola d'Elba occorrono quattro ore e questo non consente ai cittadini dell'Elba di usufruire di servizi necessari in modo efficace. Ritiene che sia più opportuno che siano i funzionari della motorizzazione civile a recarsi all'isola d'Elba con una tempistica stabilita, che consenta l'espletamento delle pratiche senza eccessivi ritardi, che penalizzano e scoraggiano gli utenti e inducono le agenzie di pratiche automobilistiche a trasferire la loro sede presso altre province che garantiscono agli utenti tempi più adeguati. Confida, in ultimo, che lo svolgimento dell'interrogazione a propria firma possa costituire uno stimolo efficace ai fini della tempestiva risoluzione della questione in essa posta.

5-01601 Biasotti: Disservizi lungo la tratta ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza-Salerno-Roma.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), replicando in qualità di cofirmatario, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta articolata, dalla quale si evincono numerosi importanti elementi di informazione, pur non ritenendosi pienamente soddisfatto, raccoglie la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo a seguire la questione oggetto dell'interrogazione. Fa presente che la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo investe diversi profili: in primo luogo l'esercizio di una tratta che, collegando i due porti di Salerno e Taranto, costituisce un collegamento assai importante che permetterebbe

anche alle realtà portuali citate di usufruire di un adeguato servizio ferroviario e potenziare le loro attività di scambio intermodale nel territorio. In secondo luogo sottolinea la scarsa qualità del servizio ferroviario sulla tratta Taranto-Metaponto-Potenza-Salerno-Roma, che, stando ai dati contenuti nel rapporto Pendolaria, sarebbe tra le dieci peggiori d'Italia, con decine di interruzioni che causano ritardi rilevanti. Osserva che la suddetta tratta è utilizzata per esigenze sanitarie, di studio e di lavoro e pertanto ritiene che debbano essere garantiti ai cittadini di tutto il territorio nazionale i servizi essenziali, senza creare un'Italia a due velocità. Osserva che le giustificazioni di un mancato potenziamento della linea ferroviaria adottate in base a meri parametri di traffico scontano un difetto logico, dal momento che i passeggeri usano i collegamenti ferroviari in ragione della loro efficienza e che, invece, preferiscono il mezzo privato o i collegamenti su gomma, con conseguenze in termini ambientali per la collettività ed economiche per i privati, qualora tali collegamenti non siano efficienti. In ultimo sottolinea la questione della carenza di investimenti sulle infrastrutture, determinata dai limiti imposti dalla finanzia pubblica, e invita il Governo a predisporre programmi di investimenti che non costituiscano un libro dei sogni ma che contengano le sole opere che possono realmente essere realizzate, utilizzando a tal fine anche le risorse inoptate dei Fondi strutturali. Auspica che il Governo possa continuare a seguire attentamente la questione oggetto dell'interrogazione e, più in generale, le problematiche del servizio ferroviario, al fine di porre fine ai numerosi disservizi ferroviari che costituiscono un danno per i cittadini e per le imprese.

**5-01718 Mauri: Realizzazione della
« Variante ferroviaria di Cannitello ».**

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Matteo MAURI (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la disponibilità sempre dimostrata a seguire i temi posti dalla Commissione all'attenzione del Governo, ritiene tuttavia che la risposta non sia esaustiva, e rileva che non potrebbe essere altrimenti, dal momento che lo stesso Ministero è in attesa di un parere dell'Avvocatura dello Stato. Pur comprendendo che, per il caso in questione, sono intervenute alcune condizioni del tutto peculiari nel rapporto concessorio, a seguito di modifiche introdotte al quadro normativo di riferimento, sottolinea che ci sono domande legittime poste dai cittadini che necessitano di risposte lineari e concrete, riguardo al completamento dei lavori della variante di Cannitello. Nel ritenere necessario che, nel caso in cui alcuni impegni non possano essere più onorati dalle società affidatarie, dovrebbe essere lo Stato a farsene carico in loro vece, auspica che il Governo continui a vigilare sulla questione oggetto dell'interrogazione e invita il Governo a rendere noto alla Commissione il parere reso dall'Avvocatura dello Stato al riguardo.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato italiane SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso

la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Lamberto CARDIA, *presidente di Ferrovie dello Stato italiane SpA*, e Mauro MORETTI, *amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane SpA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Silvia VELO (PD), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Vincenzo GAROFALO (NCD), Stefano QUARANTA (SEL), Mirella LIUZZI (M5S), Paolo GANDOLFI (PD), Michele MOGNATO (PD), Matteo MAURI (PD), Nicola BIANCHI (M5S) e il presidente Michele Pompeo META.

Mauro MORETTI, *amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane SpA*,

risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Ferrovie dello Stato italiane SpA per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.30.

ALLEGATO 1

5-01084 Coppola: Mancata adozione del piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligente (ITS).

5-01091 Catalano: Mancata adozione del piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligente (ITS).

TESTO DELLA RISPOSTA

La Direttiva n. 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligente nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», recepita nell'ordinamento nazionale con l'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con il successivo decreto interministeriale 1° febbraio 2013, n. 39, ha previsto, all'articolo 17, comma 2, che entro il 27 agosto 2012 gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di sistemi di trasporto intelligenti per i successivi cinque anni.

Il citato decreto interministeriale del 1° febbraio 2013 ha fissato i requisiti per la diffusione, la progettazione e la realizzazione di tecnologie informatiche e della comunicazione applicate ai sistemi di trasporto, alle infrastrutture, ai veicoli e alla gestione del traffico e della mobilità.

In attuazione di quanto sopra, è stato predisposto il *Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto (ITS)* che, in data 15 maggio 2013, è stato trasmesso dal MIT all'ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio, unitamente al relativo schema di provvedimento di adozione, come previsto dall'articolo 12 del predetto decreto interministeriale.

L'articolo 12 di detto decreto attribuiva, infatti, come ho appena accennato, la com-

petenza della predetta comunicazione alla Commissione europea, nonché l'adozione del relativo Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto (ITS) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In data 15 maggio 2013, il MIT ha provveduto a trasmettere alla PCM lo schema di provvedimento di adozione di detto Piano, corredato dal documento programmatico in parola.

Successivamente, in data 8 ottobre 2013, il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, nel comunicare le osservazioni di competenza al riguardo, ha ritenuto che i compiti attribuiti alla medesima Presidenza dal menzionato decreto interministeriale n. 39 del 2013, dovessero intendersi, invece, come propri dell'estensore del Piano stesso.

Conseguentemente, è stato predisposto uno schema di provvedimento di modifica del suddetto decreto interministeriale, nel quale la competenza delle attività sopra descritte è stata attribuita al MIT.

Lo scorso 12 dicembre è stato completato l'*iter* di acquisizione delle firme dei Ministri concertanti e, in data 13 dicembre, il provvedimento in parola è stato inviato, ai fini della registrazione, ai competenti organi di controllo.

Non appena il cennato provvedimento sarà munito dei necessari visti di controllo i competenti uffici del MIT provvederanno sollecitamente a tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 12 del suddetto decreto 39 del 2013.

ALLEGATO 2

5-01247 Velo: Ritardi nelle procedure di esame ai fini del rilascio delle patenti di guida nel territorio dell'isola d'Elba.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla problematica segnalata dall'Onorevole interrogante, informo che l'Ufficio motorizzazione civile di Livorno, pur in una situazione di gravissima carenza di organico, determinata da un blocco delle assunzioni nel comparto del pubblico impiego che dura da oltre quindici anni, ha costantemente programmato un considerevole numero di sedute d'esame presso l'isola d'Elba per consentire, ai candidati al conseguimento della patente di guida ivi residenti, di ridurre i disagi legati ai viaggi e alle relative spese.

In particolare, l'Ufficio provvede, in funzione delle richieste pervenute dall'unica autoscuola operante nell'isola, ad effettuare una programmazione trimestrale degli esami, al fine di ottimizzare il numero delle assegnazioni delle sedute svolte nell'isola stessa.

Ciò premesso, deposito un quadro sinottico afferente l'ultimo quadrimestre che riporta sia il numero di sedute richieste che il corrispondente numero di sedute assegnate (vedi tabella allegata), facendo ulteriormente presente che il tempo medio intercorso tra l'esito positivo della teoria e l'effettuazione della prima prova di guida rientra in un lasso temporale tra 60 e 90 giorni, in maniera tale quindi da assicu-

rare, nell'arco di validità di 180 giorni del foglio rosa, l'eventuale ripetizione della seconda prova di guida, prevista qualora la prima avesse avuto esito negativo. I dati citati si riferiscono anche agli esami per la patente AM.

È evidente che tempi più rapidi di evasione delle richieste di sedute d'esame possono essere realizzati solo attraverso un aumento delle unità di risorse di organico con qualifica di esaminatore che purtroppo, allo stato attuale, non risulta possibile. Corre comunque l'obbligo di evidenziare la circostanza che detta situazione di carenza di personale esaminatore è presente in tutta la regione Toscana.

Assicuro, comunque, nella consapevolezza delle oggettive difficoltà logistiche afferenti agli utenti dell'isola d'Elba, il massimo impegno dell'Amministrazione per una adeguata programmazione delle sedute di esame.

A tale riguardo, mi preme evidenziare che già da tempo i competenti uffici del MIT hanno disposto il comando, per alcuni giorni al mese, di funzionari della sede centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici presso l'Ufficio di Livorno, proprio al fine di ridurre il carico operativo dell'Ufficio stesso.

Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2013

MESE	ORE RICHIESTE	ORE ASSEGNATE
Settembre	18	24
Ottobre	24	24
Novembre	24	34
Dicembre	24	24

ALLEGATO 3

**5-01601 Biasotti: Disservizi lungo la tratta ferroviaria
Taranto-Metaponto-Potenza-Salerno-Roma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle problematiche segnalate dall'Onorevole interrogante sono state assunte informazioni presso la società Ferrovie dello Stato.

Al riguardo, informo che l'offerta di media lunga percorrenza riguardante la linea Taranto-Metaponto-Potenza-Salerno-Roma è costituita giornalmente da 2 coppie di treni *Intercity* ed è inserita nel Contratto di Servizio 2009-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dell'economia e finanze e Trenitalia in quanto i citati collegamenti presentano un rapporto costi/ricavi negativo a causa delle basse frequentazioni.

Come è noto, infatti, la caratteristica dei treni oggetto del Contratto è quella di non essere economicamente sostenibili da parte di Trenitalia e, quindi, i Ministeri contraenti, nell'ambito delle risorse di cui dispongono, erogano corrispettivi in coerenza con quanto stabilito nel Piano economico-finanziario, anch'esso inserito nel Contratto; in tale ambito, pertanto, vengono gestiti sia la programmazione dei servizi contrattualizzati, che comprende, fra l'altro, numero e tipologia dei collegamenti, itinerari e fermate, sia la determinazione delle tariffe applicabili.

Il Contratto prevede anche standard di qualità e specifici meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

Devo far presente al riguardo che, nonostante i collegamenti in esame siano caratterizzati come ho appena riferito da

un elevato differenziale tra costi e ricavi, gli stessi sono stati confermati nel nuovo orario ferroviario del 2014.

Tuttavia, allo stato, considerata l'invarianza delle risorse disponibili ed il permanere dello svantaggio infrastrutturale in quanto la linea, ancora oggi, come peraltro evidenziato anche dagli Onorevoli interroganti, è in parte a binario semplice, tali collegamenti non appaiono suscettibili di ulteriori incrementi in termini di volumi e qualità.

Relativamente agli ulteriori specifici rilievi avanzati dagli Onorevoli interroganti in merito alla qualità del servizio tra Taranto, Potenza e Roma, Ferrovie dello Stato ha fatto presente che:

per le due coppie di IC Taranto-Potenza-Roma vengono attualmente impiegati convogli allestiti con le nuove carrozze *Intercity* della serie 270: si tratta di materiale rotabile di recente immissione in esercizio dopo un processo di riqualificazione degli impianti e degli arredi, affidato all'industria nazionale del settore;

per tali collegamenti, per i quali si sono verificati alcuni episodi di malfunzionamento (riconducibili essenzialmente alla prima fase di messa in esercizio del materiale rotabile) si è reso necessario il ricorso ad alcuni interventi di natura tecnica, tuttora in corso di svolgimento, che consentiranno progressivamente il ripristino di efficienza di tali rotabili; a breve, comunque, per il servizio *Intercity* in questione, è previsto il reinserimento in esercizio anche delle carrozze del tipo « Frec-ciabianca », già impiegate in precedenza

sulla stessa linea e attualmente sottoposte a interventi di natura tecnico-manutentiva;

tutto il materiale rotabile impiegato da Trenitalia nei servizi di trasporto sull'intera rete nazionale (e quindi anche sulla linea citata dagli interroganti) è conforme ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente e viene regolarmente sottoposto ad operazioni di manutenzione programmata secondo piani manutentivi che ciclicamente si ripetono, in base alla percorrenza chilometrica e/o alla scadenza temporale prevista, con varie fasi di controllo, verifiche ed interventi effettuati a livelli differenti, che ne determinano il ciclo di utilizzo.

Per quanto concerne, poi, i fattori infrastrutturali della linea oggetto dell'interrogazione, elenco gli interventi previsti nel Contratto di Programma (CdP) 2012-2016 la cui fase realizzativa tuttavia è, allo stato, ancora da finanziare:

Quadruplicamento Salerno-Battipaglia

Il quadruplicamento si estende da Bivio Salerno a Battipaglia e completa la direttrice Napoli-Battipaglia interessata tra Napoli e Salerno dalla nuova linea « a Monte del Vesuvio » già attivata.

L'intervento è inserito nel CdP 2012-2016 tra le « opere programmatiche » mentre risulta inserito tra le « opere in corso » con un importo di 10 Mio EUR per la progettazione.

Potenziamento Battipaglia-Potenza-Metaponto

La linea Battipaglia-Potenza-Metaponto attraversa in senso longitudinale la parte centrale della Basilicata mettendo in connessione il bacino campano di Salerno e Napoli con quello pugliese di Taranto e Brindisi.

In base alla delibera CIPE 85/2002 è stato elaborato uno studio di fattibilità per

migliorare i collegamenti fra Taranto e Brindisi e la Direttrice Tirrenica. Tale studio prevede rettifiche delle curve esistenti per circa il 30 per cento del tracciato e, nella tratta Potenza-Metaponto, una variante a Campomaggiore, in corrispondenza di un tratto di linea in frana.

È stata sviluppata la progettazione preliminare.

Il CdP 2012-2016 include tra le « opere in corso » una prima fase di studio di 2 Mio EUR per la tratta Battipaglia-Potenza, mentre il completamento della progettazione e la realizzazione della tratta figurano tra le « opere programmatiche ».

Anche, per la tratta Potenza-Metaponto una prima fase di studio con un importo di 2 Mio EUR è inclusa tra le « opere in corso » del CdP, mentre il completamento della progettazione e la realizzazione degli interventi sono inseriti tra le « opere programmatiche ».

Taranto-Metaponto

Il progetto di raddoppio della tratta si inserisce nel quadro delle realizzazioni finalizzate a potenziare corridoi alternativi per il traffico merci.

L'intervento mira ad integrare il corridoio che mette in collegamento il porto di Gioia Tauro con Taranto e Bari con una infrastruttura dalle prestazioni omogenee (sagoma, peso assiale, velocità) per alimentare i traffici marittimi da e per i porti di Gioia Tauro e Taranto utilizzando treni porta *container* di grandi dimensioni.

Il CdP include l'intervento tra le « opere in corso » con un importo di 1 Mio EUR e tra le « opere programmatiche » con un importo da finanziare di 339 Mio EUR.

Il Governo seguirà con attenzione gli sviluppi degli interventi in questione affinché possano essere garantiti all'utenza servizi più rapidi ed efficienti.

ALLEGATO 4

5-01718 Mauri: Realizzazione della « Variante ferroviaria di Cannitello »**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante si riferisce alla cosiddetta « Variante ferroviaria di Cannitello », opera di interesse nazionale propedeutica alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e, in quanto tale, inclusa nel Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001, la cui realizzazione è stata affidata, in forza della delibera CIPE n. 77 del 2009, alla Stretto di Messina S.p.A.

Come correttamente ricordato dall'Onorevole, la « Variante ferroviaria di Cannitello » è stata ultimata ed è attualmente in fase di esercizio, ma restano, ancora da eseguire i correlativi interventi di mitigazione dell'impatto ambientale previsti nell'allegato 1 alla delibera n. 83 del 2006, mediante la quale il CIPE approvò il progetto definitivo dell'opera, e, in particolare, il mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello.

In particolare, l'Onorevole interrogante chiede quali iniziative il MIT intenda assumere affinché la società Stretto di Messina ed il contraente generale EUROLINK ottemperino a tutte le prescrizioni introdotte dalla delibera CIPE n. 83 del 2006, a seguito della intervenuta caducazione, per effetto del decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria.

Ciò premesso, giova ricordare che l'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e relativa legge di conversione, ha mutato il quadro normativo

di riferimento disciplinante la Stretto di Messina S.p.A., concessionaria *ex lege* del Ponte sullo Stretto di Messina in forza della legge istitutiva n. 1158 del 1971, recependo con alcune variazioni le medesime disposizioni già contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, non convertito, ma i cui effetti sono stati comunque fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 221 del 2012.

In particolare, il citato articolo 34-*decies*, commi 1, 8 e 9, del citato decreto-legge n. 179 del 2012 ha previsto, a tutela della finanza pubblica ed in considerazione della sfavorevole congiuntura economica internazionale, una speciale procedura, articolata in più fasi, per la verifica della perdurante sostenibilità del piano economico finanziario del Ponte, il cui avvio presupponeva, entro il termine perentorio del 1° marzo 2013, la stipula tra la società Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale di un apposito atto aggiuntivo al contratto tra i medesimi interlocutori destinato a recepire le nuove disposizioni, pena:

la automatica caducazione, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto-legge n. 187 del 2012, di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria;

la conseguente messa in liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. e contestuale nomina di un Commissario Liquidatore che dovrà concludere le operazioni

entro e non oltre un anno dalla nomina, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Non essendo stato posto in essere il prescritto atto aggiuntivo tra soggetto aggiudicatore e contraente generale, si è verificato, a decorrere dal 2 novembre 2012, il suddetto effetto caducatorio, segnalato anche dall'Onorevole interrogante, e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013, registrato presso la Corte dei conti in data 22 aprile 2013, la Stretto di Messina S.p.A. è stata posta in liquidazione, con contestuale nomina del Commissario Liquidatore Prof. Vincenzo Fortunato.

Allo stato è, dunque, pendente il procedimento di liquidazione della Stretto di Messina S.p.A., il quale, fatte salve le disposizioni speciali contenute nell'articolo 34-*decies* del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché quelle di cui alla legge n. 1158 del 1971 o discendenti dallo *status* di società a capitale interamente pubblico, è retto dalla vigente normativa in materia dettata dal codice civile per le società per azioni.

Siffatto mutato contesto normativo pone, in sede di applicazione, alcune rilevanti questioni giuridiche, amministrative ed operative, che il MIT ha in corso di approfondimento e si riserva di definire, anche avvalendosi del supporto degli Organi consultivi e della collaborazione della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione.

Al riguardo, evidenzio che i competenti uffici del MIT sono in attesa di ricevere specifico parere in ordine al completamento dei lavori della Variante di Cannitello che, già da tempo, hanno provveduto a chiedere all'Avvocatura dello Stato ed al soggetto deputato a provvedervi, con il quale dovrebbero essere fornite le necessarie delucidazioni al fine di porre in essere gli interventi di mitigazione indicati dal CIPE.

Quanto sopra, al fine di individuare, in tempi brevi, l'*iter* che consenta di dare soddisfazione all'interesse delle comunità locali alla completa realizzazione degli interventi di mitigazione dell'impatto ambientale della « Variante ferroviaria di Cannitello ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana. C. 1454 Senaldi (*Esame e rinvio*) 103

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 106

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana.

C. 1454 Senaldi.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Caterina BINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è volta ad introdurre agevolazioni per le piccole e medie imprese e per i distretti produttivi, i quali adottino sistemi di tracciabilità attestati da codici a barre, che consentano ai consumatori di identificare i prodotti *made in Italy* e quelli interamente realizzati in Italia.

L'articolo 1 specifica le finalità della proposta – ovvero contrastare il fenomeno della contraffazione volta a trarre in inganno il consumatore finale sulla reale provenienza di un prodotto etichettato *made in Italy* – e richiama le definizioni, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, dei prodotti oggetto dell'applicazione dei sistemi di tracciabilità.

In particolare per la definizione del *made in Italy*, viene richiamata la vigente normativa comunitaria sull'origine doganale non preferenziale delle merci (articolo 36 del regolamento (CE) n. 450/2008), che si riferisce ai prodotti per i quali l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale è avvenuta in Italia; per la definizione di « interamente realizzato in Italia », viene richiamata la vigente disciplina nazionale (articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166) che si riferisce al prodotto classificabile come 100 per cento *made in Italy* e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono stati compiuti esclusivamente nel territorio italiano.

L'articolo 2, specifica in cosa consistono i codici a barre che consentono l'identificazione del prodotto e come devono essere realizzati, a seconda che si applichino sui prodotti *made in Italy* oppure su quelli interamente realizzati in Italia.

Più in particolare la tracciabilità è realizzata attraverso l'identificazione del prodotto con segni unici e non riproducibili associati a un codice a barre bidimensionale non seriale e non replicabile, basato su una tecnologia che consente al consumatore di leggere le informazioni in esso contenute anche tramite un telefono cellulare o uno *smartphone* e devono contenere i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema di codici a barre, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione con la specificazione delle fasi interamente realizzate in Italia per i prodotti per i prodotti *made in Italy* e di tutte le fasi di lavorazione e delle materie prime utilizzate per i per i prodotti 100 per cento *made in Italy*.

Il medesimo articolo specifica che i soggetti destinatari delle misure agevolative possono essere: le micro, piccole e medie imprese (secondo la definizione della Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003, citata nel testo le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale. Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro); i distretti produttivi (il comma 366 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, de-

manda ad un decreto ministeriale del MEF la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali).

Gli articoli 3 e 4 prevedono l'estensione alle imprese e ai distretti produttivi che introducono un sistema di tracciabilità certificata da enti e istituti pubblici o privati, così come descritto dall'articolo 2 della presente proposta di legge, dei contributi e dei finanziamenti a tasso agevolato, attualmente previsti (dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013) per le imprese che realizzano investimenti per innovare i propri macchinari, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali.

I contributi e i finanziamenti sono concessi nella misura del 50 per cento per i prodotti *made in Italy* e nella misura del 100 per cento per i prodotti 100 per cento *made in Italy*.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto un meccanismo incentivante per le micro, piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo. L'agevolazione si applica anche all'acquisto di beni strumentali d'impresa, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali. Il meccanismo prevede da un lato finanziamenti agevolati concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario (al riguardo presso Cassa depositi e prestiti viene costituito un plafond che sarà utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei suddetti finanziamenti). I finanziamenti di cui al comma 1

hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria. L'importo massimo dei finanziamenti è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Accanto ai finanziamenti alle stesse imprese il Ministero dello sviluppo economico concede inoltre un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti, nella misura massima e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Ricorda però, che per diventare operativo, il meccanismo dei finanziamenti e contributi per gli investimenti ha bisogno del decreto ministeriale di attuazione, previsto dal citato articolo 2 del citato DL n. 69 del 2013. Il decreto ministeriale, alla data del 16 dicembre 2013, non è ancora stato adottato.

Ricorda infine, con riguardo agli enti di certificazione, che ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento – è l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. Esistono poi altri attori del sistema di accreditamento e certificazione, che svolgono le attività di prova, certificazione e ispezione all'interno di Laboratori e Organismi che operano come valutatori esterni e consulenti.

L'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni attuative delle disposizioni della proposta di legge in esame. Inoltre, sempre con lo stesso decreto, è demandata l'istituzione, presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, del Registro nazionale dei fabbricanti di prodotti interamente realizzati in Italia, al quale possono iscriversi le imprese produttrici che hanno aderito alla certificazione della propria filiera e all'introduzione del relativo codice a barre.

L'articolo 6 reca le sanzioni in caso di false indicazioni nell'origine dei prodotti, eventualmente contenute nei codici a barre.

Osserva che la disciplina sanzionatoria di tutela del *made in Italy* e, più in generale, di contrasto della contraffazione, dell'alterazione di marchi nonché relativa al commercio di prodotti con segni falsi o mendaci è contenuta nel codice penale (cfr., ad esempio, articoli 473, 474, 517 c.p.). Si tratta di delitti fatti oggetto di novelle e di rilevanti inasprimenti sanzionatori nel corso della XVI legislatura.

L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Mara MUCCI (M5S) interviene al fine di chiedere alcuni chiarimenti al relatore circa l'applicabilità del descritto sistema di tracciabilità dei prodotti 100 per cento *made in Italy*, come concepito dalla proposta di legge, anche alle materie prime.

Angelo SENALDI (PD) precisa che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della proposta di legge a sua firma, per quanto concerne i prodotti 100 per cento *made in Italy*, le materie prime non prodotte in Italia che sono ammesse nella fabbricazione sono indicate dal regolamento del Ministro dello sviluppo economico.

Mattia FANTINATI (M5S) esprime l'interesse del suo Movimento verso la pro-

posta di legge in esame che si augura possa costituire uno stimolo anche verso la rapida istituzione della Commissione di inchiesta sulla contraffazione il cui obiettivo è proprio lavorare al fine di rendere più efficace la lotta ai prodotti contraffatti. Chiede come si intenda procedere all'ulteriore esame del provvedimento e se la Commissione intenda svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire la materia.

Caterina BINI (PD) preannuncia che, in qualità di relatore, farà pervenire il testo della proposta di legge in esame alle categorie produttive interessate al fine di avere una valutazione di merito. Quanto all'opportunità di svolgere alcune audizioni ritiene sia argomento da discutere nell'ambito della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza.

Catia POLIDORI (FI-PdL) ricorda come la materia dell'etichettatura e del marchio d'origine dei prodotti *made in Italy* rientri nelle materie sulle quali la competenza delle istituzioni europee è completa; ritiene quindi che in questa fase ci si debba limitare ad approfondire altre tematiche quali ad esempio quella degli oneri che graverebbero sulle PMI qualora venisse approvato un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che è pervenuta alla presidenza una missiva del Presidente dell'VIII Commissione in relazione alla convocazione, da parte della medesima VIII Commissione, nella giornata di venerdì 27 dicembre, di una seduta dedicata allo svolgimento di una serie di audizioni sul decreto-legge in esame. Il Presidente dell'VIII Commissione chiede che di tale appuntamento siano informati i membri della X Commissione ai fini di una loro eventuale partecipazione, anche in considerazione delle disposizioni concernenti lo sviluppo delle aree interessate da emergenze ambientali e industriali, nello specifico l'ILVA di Taranto.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo in merito al calendario dei lavori della VIII Commissione ora prospettato, esprime disagio e perplessità, domandando quale sia l'urgenza che determina lo svolgimento di audizioni di grande interesse nei giorni immediatamente successivi al Natale, quando i deputati, in assenza di lavori dell'Aula, non saranno probabilmente presenti. Esprime dubbi in merito all'effettiva necessità di tale scelta, che potrebbe anche compromettere la possibilità che l'opinione pubblica segua adeguatamente e sia adeguatamente informata sui lavori delle Commissioni parlamentari, cosa che senza dubbio avverrebbe in periodo di festività natalizie. Lamenta inoltre che sulla vicenda ILVA – sulla quale la X Commissione ha avuto un ruolo di rilievo nell'ambito della conversione dei precedenti decreti-legge – ci sia stata un'estromissione di fatto, con l'escamotage di inserire le relative norme in un decreto più vasto, che

è stato assegnato in sede primaria alla sola VIII Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che, a quanto gli risulta, la presidenza si sia già attivata per domandare al Presidente Realacci chiarimenti sulla tempistica e soprattutto prospettare la necessità di uno slittamento adeguato delle audizioni per garantire una partecipazione effettiva da parte dei commissari. Esprime peraltro la sua personale condivisione delle perplessità sollevate sia in relazione alla tempistica che in relazione alle competenze della X Commissione con riferimento alla vicenda dell'ILVA di Taranto.

Catia POLIDORI (FI-PdL), condividendo le altre argomentazioni, solleva dubbi in merito alla scelta della data delle audizioni anche in relazione ai costi che dovrà sostenere la Camera dei deputati per consentirle, in un periodo di sospensione dei lavori parlamentari.

Gianluca BENAMATI (PD), condivide pienamente la riflessione sul fatto che questo decreto avrebbe meritato, in relazione al tema dell'ILVA, un'assegnazione congiunta alle due Commissioni. In merito alla definizione della tempistica, solleva delle perplessità, ma ritiene che siano state valutate dall'ufficio di presidenza dell'VIII Commissione le reali possibilità per lo svolgimento di un'istruttoria e di un lavoro adeguati.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, ferma restando l'assoluta indipendenza ed autonomia di ogni Commissione nel determinare il calendario dei propri lavori, esprime la convinzione che, proprio in relazione alla competenza della X Commissione sulla partita ILVA, utile sarebbe senz'altro stato il concordare anche con la X Commissione, seppure informalmente, un percorso maggiormente condiviso.

Gianluca BENAMATI (PD), ribadisce che la tempistica – con l'inusuale svolgimento di audizioni in periodo di sospensione dei lavori – sarà stata senz'altro

determinata dall'esigenza di svolgere un'adeguata istruttoria per poter poi passare alla ripresa dei lavori parlamentari alla fase emendativa in tempo utile all'esame in Aula e a quello del Senato.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, come già rilevato nella discussione appena svolta, la X Commissione deve esprimere un parere rinforzato alla Commissione ambiente sul decreto-legge n. 136 del 2013 recante *Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate*.

Come reso evidente dal titolo del provvedimento, esso affronta, nei primi sei articoli, varie problematiche connesse ad emergenze ambientali, in particolare nella regione Campania: all'articolo 1 sono collocate disposizioni per garantire la sicurezza agroalimentare; all'articolo 2 sono previste una serie di azioni e di monitoraggio nei territori della regione Campania; all'articolo 3 viene trattata la materia della combustione illecita dei rifiuti; all'articolo 4 sono apportate una serie di modifiche al decreto legislativo recante le disposizioni di attuazione del codice processuale penale in relazione a reati di tipo ambientale; all'articolo 5 vengono affrontate diverse questioni connesse all'emergenza rifiuti; all'articolo 6 sono previste disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico.

Per quanto concerne le specifiche competenze della nostra Commissione, occorre segnalare gli articoli 7 e 8, concernenti, rispettivamente, modifiche alla disciplina recata dal decreto-legge n. 61 del 2013, concernente il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporta pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute, emanato per affrontare le problematiche connesse all'ILVA di Taranto, e l'introduzione di una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'a.i.a e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA

di Taranto. Inoltre, l'articolo 9 reca misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria.

Passando ad un esame più analitico, l'articolo 7 modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto, nel contempo specificando la portata di tale piano e le sue relazioni con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Ulteriori disposizioni sono volte a definire i presupposti per la progressiva attuazione dell'AIA da parte del commissario straordinario (prevedendo anche una procedura che consente al commissario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali), nonché a intervenire sull'*iter* autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario.

Le motivazioni di necessità e urgenza, che giustificano le predette misure, si rinvengono nel preambolo del decreto laddove fa riferimento all'esigenza di un immediato intervento di semplificazione e di interpretazione autentica a fronte dei profili di complessità che sono emersi nel corso delle attività di attuazione delle prescrizioni delle A.I.A. rilasciate per lo stabilimento dell'ILVA di Taranto.

Le modifiche, pur essendo specificamente destinate allo stabilimento ILVA di Taranto, vanno a novellare in più punti l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, recante la disciplina di carattere generale che regola il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA.

In particolare, la lettera *a*) modifica il procedimento di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (la cui denominazione è recata dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013) disciplinato dal primo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013.

Il nuovo *iter* procedurale previsto dalla norma in commento per l'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria prevede:

l'acquisizione da parte del Ministro dell'ambiente, sulla proposta del comitato degli esperti, dei pareri della regione e del commissario straordinario, che sono resi entro 7 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano può comunque essere approvato anche in assenza dei pareri richiesti;

l'introduzione di un termine temporale preciso per l'approvazione del piano, che deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro il 28 febbraio 2014.

La norma in commento interviene anche sulla disciplina di approvazione del cosiddetto « piano industriale » per il quale viene semplicemente prevista l'approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il testo previgente prevedeva anche un termine di 15 giorni dalla sua presentazione che non viene più contemplato dalla norma in esame.

La lettera *b*) incide sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano:

che esso conclude i procedimenti di riesame dell'A.I.A.;

che esso costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima;

che il suo contenuto può essere modificato con le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale) per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'A.I.A.

La lettera *b*) in esame precisa che è comunque fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013. Si ricorda in proposito che, al fine di garantire l'attuazione del piano di tutela

ambientale e sanitaria, l'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale. A tal fine, in particolare, il comma 1 di tale articolo ha autorizzato la costruzione e la gestione di due discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, già sottoposte in passato a parere di compatibilità ambientale.

La lettera *c)* novella il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 al fine di chiarire che il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'A.I.A. e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria fino all'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e non, come previsto dal testo previgente, fino all'approvazione del piano industriale: poiché il piano di tutela ambientale e sanitaria precede quello industriale, una volta approvato il primo (che costituisce integrazione dell'A.I.A. ai sensi della lettera *b)* dell'articolo in esame) dovranno essere osservati i termini previsti dal piano di tutela ambientale e sanitaria e non quelli dell'A.I.A. originaria.

La lettera *d)* integra le previsioni dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2013, che impone al commissario straordinario di assicurare la progressiva adozione delle misure dell'A.I.A. e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, nelle more dell'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (per quanto previsto dalla precedente lettera *c)*).

La disposizione è formulata in termini di norma di interpretazione autentica ed è volta a chiarire i termini in cui debba intendersi rispettata la progressiva adozione delle predette misure ancorandola ad alcuni parametri e alle seguenti condizioni:

la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconduci-

bile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'ARPA, risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto all'inizio della gestione commissariale;

alla data di approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nell'A.I.A., ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazione e prescrizioni.

Per consentire la valutazione dei citati parametri, la lettera *d)* prevede la trasmissione all'ISPRA, da parte del commissario straordinario, entro 30 giorni dall'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, di una relazione indicante analiticamente gli interventi suddetti.

La lettera *e)* è volta ad introdurre innovazioni procedurali da applicare ai casi in cui l'A.I.A. impone, con le sue prescrizioni, la realizzazione di lavori o opere che a loro volta richiedono le più svariate autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti territoriali, dei ministeri e di tutti gli altri enti coinvolti (permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, nulla osta paesaggistico, ecc.).

Per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dal piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria, nonché dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, la norma in esame prevede infatti la convocazione di una conferenza di servizi, gestita a livello centrale, che deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dalla convocazione, per risolvere in un'unica sede i problemi di coordinamento dei vari procedimenti amministrativi. In proposito, la relazione illustrativa segnala che, nel caso dell'ILVA, si tratta di un numero elevatissimo (circa quaranta procedimenti

edilizi). La conferenza di servizi è convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario ai sensi dell'articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

La norma in esame dispone che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la VAS (valutazione ambientale strategica). Nei casi di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o la provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. La norma prevede che l'intesa si intende, comunque, acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta.

Viene altresì disposto che le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'AIA o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate « volumi tecnici ».

La lettera *f*) aggiunge un comma *9-bis* all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 al fine di chiarire l'inapplicabilità delle sanzioni speciali (previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012) durante la gestione commissariale, al verificarsi delle seguenti condizioni:

rispetto del piano delle misure di tutela ambientale e industriale e del piano industriale;

progressiva adozione delle misure dell'AIA e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria in conformità alle disposizioni dettate dal comma 8 come novellato dall'articolo in esame.

Viene altresì previsto che le citate sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al

socio di maggioranza che abbiano posto in essere tali atti o comportamenti.

La lettera *g*) aggiunge un comma *11-bis* all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, che prevede una procedura finalizzata a porre a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata il costo del risanamento ambientale. Si consente infatti al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali, con un meccanismo che consente le compensazioni del caso.

Tale procedura prevede che dopo l'approvazione del piano industriale, il commissario straordinario diffida il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza a mettere a disposizione entro 30 giorni le somme necessarie per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano.

Le somme devono essere trasferite su un conto intestato all'azienda commissariata e sono scomutate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, tuttavia, di inadempimento, anche parziale, al versamento delle somme da parte del titolare dell'impresa la lettera *g*) prevede che su richiesta del commissario vengano trasferite sul c/c dell'azienda commissariata le somme sottoposte a sequestro penale, anche in relazione a processi penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'AIA.

Al proscioglimento del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza da tali reati, consegue – salvo conguaglio per la parte eccedente – l'irripetibilità di tali somme per la sola parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'AIA e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di condanna per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna.

Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme derivanti da sequestro penale trasferite sul conto del commissario straordinario ma non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.

L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'a.i.a e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (disciplinato dall'articolo 7 del presente decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

Il nuovo articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2013, ove vengono collocate le disposizioni introdotte dall'articolo in commento, prevede:

una procedura, disciplinata dai commi 2-3, applicabile alle porzioni di terreno che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle CSC (concentrazione soglia di contaminazione) per le matrici suolo e sottosuolo;

In tal caso il comma 2 prevede che gli interventi siano dichiarati indifferibili ed urgenti. Lo stesso comma provvede ad elencare i seguenti criteri e modalità da rispettare nella realizzazione degli interventi, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:

a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'ARPA della regione Puglia almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;

b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;

c) deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale con le modalità di cui al comma 3, che disciplina le modalità con cui deve avvenire il citato campionamento del suolo superficiale. Tale campionamento, che

deve precedere la realizzazione di ogni singolo intervento, secondo quanto dispone la norma, deve essere effettuato per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri;

d) il commissario straordinario comunica all'ARPA della regione Puglia l'eventuale ritrovamento di rifiuti nel corso delle attività di scavo, prima di procedere alla loro rimozione, ed al fine di effettuare le necessarie verifiche prima della prosecuzione dell'intervento;

e) qualora il fondo scavo presenti valori superiori alle CSC, a seguito del campionamento del suolo superficiale, il commissario straordinario ne dà comunicazione all'ARPA della regione Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC;

f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.

un aggravio procedurale, disciplinato dal comma 4, per le aree non caratterizzate o che, all'esito della caratterizzazione, abbiano evidenziato il mancato rispetto delle CSC per le matrici suolo e sottosuolo.

In tali casi il comma 4 prevede che gli interventi siano realizzabili solo previa verifica, da parte dell'ARPA della regione Puglia, della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari.

Lo stesso comma prevede che la conclusione dell'istruttoria da parte dell'ARPA avvenga entro 30 giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente definisce con l'ARPA, entro 30 giorni, previo parere dell'ISPRA, un apposito protocollo tecnico operativo.

L'articolo 9, infine, riguarda i casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, siano oggetto di ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. In tali casi, nelle more della definizione del giudizio:

i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario sono prorogati;

allo stesso commissario è attribuito il potere di negoziare con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.

In particolare, la norma integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (decreto legislativo n. 270 del 1999, cosiddetta « legge Prodi-*bis* ») con un articolo 65-*bis*, contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale.

In caso di reclamo avverso il decreto del tribunale che ha deciso il ricorso per l'impugnazione degli atti di vendita di aziende o rami d'azienda posti in essere da una procedura di amministrazione straordinaria, nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio, si prevede la proroga del programma del Commissario straordinario.

Sempre nelle more del definitivo accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della validità degli atti di liquidazione, ed in particolare in pendenza del citato reclamo, viene inoltre attribuito ai commissari straordinari il potere di rego-

lare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali.

Tali previsioni si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse, sotto la supervisione del Ministro competente, di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 (nota come « legge Marzano »).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, informa i commissari che la VIII Commissione sarebbe intenzionata a porre quale termine per la presentazione degli emendamenti il 7 gennaio; in relazione a tale dato pone alla riflessione dei gruppi l'opportunità, ove possibile e come sarà stabilito in Ufficio di presidenza, di svolgere un'altra seduta nei prossimi giorni prima della sospensione dei lavori. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	120
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	121

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechchi (<i>Esame e rinvio</i>)	114
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	118
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriore nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	122
Sui lavori della Commissione	119

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013 — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo, avvertendo che il relatore ha conseguentemente predisposto una proposta di relazione sul medesimo disegno di legge (*vedi allegato 1*).

Floriana CASELLATO (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di relazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Casellato quale relatore presso la XIV Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, avvertendo che il relatore ha conseguentemente predisposto una proposta di relazione sul medesimo disegno di legge (*vedi allegato 2*).

Floriana CASELLATO (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di relazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Casellato quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.

C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, nel fare presente che le proposte di legge in

esame intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, ricorda in via preliminare che la ricongiunzione è l'unificazione, presso un'unica gestione previdenziale, dei diversi periodi di assicurazione maturati dal lavoratore presso casse o gestioni differenti: lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati e la ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.

Segnala che l'articolo 12, commi da 12-*septies* a 12-*undecies*, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici: in particolare, il comma 12-*septies* ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge n. 29 del 1979, ponendo a carico dei richiedenti un onere determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, relativa al riscatto dei corsi universitari di studi. Sottolinea che, in base alle richiamate disposizioni della legge n. 29, è stata quindi posta a carico del richiedente la ricongiunzione il 50 per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione assicurativa.

Rileva come a seguito di tale modifica della disciplina siano emersi non pochi problemi: il controverso sistema di calcolo ha fatto sì che numerosi lavoratori si vedano chiamati al versamento di somme ingenti per accedere all'istituto della ricongiunzione, prima gratuito: queste le

ragioni che, a suo avviso, hanno portato il legislatore a tornare sulla materia in occasione della legge di stabilità per il 2013; l'articolo 1, commi 238, 239 e 247, della legge n. 228 del 2012, ha infatti tutelato i soggetti per i quali sia venuto a cessare (entro il 30 luglio 2010) il rapporto di lavoro e quindi l'iscrizione alle diverse casse pensionistiche. Più specificamente, ricorda che è stata prevista la facoltà (comma 238) – esercitabile esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia – di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa la Gestione separata INPS) per coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni e non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico (comma 239); solo per questi soggetti (cosiddetti « cessati ») è fatta salva la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo; possibilità preclusa, viceversa, per tutti coloro che già si trovino in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

Tornando al contenuto dei provvedimenti all'esame, osserva che la proposta di legge C. 225 dispone l'abrogazione dei commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78; per quanto concerne gli effetti dell'abrogazione viene altresì specificato che le disposizioni previgenti riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e cioè dal 31 luglio 2010; per quanto attiene alla disciplina delle somme già versate nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della proposta di legge, se ne prevede la restituzione da parte dell'INPS. Evidenzia, infine, che il provvedimento prevede una clausola di copertura degli oneri, quantificati in 475 milioni di euro annui, derivanti dall'abrogazione della disciplina sulla ricongiunzioni onerose, a cui si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Pone, quindi, in risalto che la proposta di legge C. 929, nel prevedere anch'essa l'abrogazione dei commi da 12-*septies* a 12-*novies* e del comma 12-*undecies* del decreto-legge n. 78 del 2010, con contestuale ripristino, con efficacia dal 31 luglio 2010, delle norme da essi abrogate e modificate (articolo 1, commi 1 e 4), detta ulteriori norme in materia previdenziale, volte a: prevedere che i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità siano gli stessi per gli iscritti all'INPS e all'ex INPDAP; disciplinare l'istituto della pensione supplementare; prevedere la possibilità di restituzione dei contributi versati o la riliquidazione della pensione per i soggetti interessati.

Più specificamente, fa presente che la proposta di legge dispone il rimborso da parte dell'INPS, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, degli oneri già versati dai soggetti (iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi e agli ex fondi speciali di previdenza) che dal 1° luglio 2010 abbiano avviato o completato procedure di ricongiunzione o trasferimento oneroso verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), anche se titolari di trattamento pensionistico (articolo 1, comma 2). Osserva, inoltre, che è prevista la riliquidazione della pensione, se richiesta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da parte di soggetti (iscritti a specifici fondi speciali gestiti dall'INPS) che abbiano richiesto, con decorrenza dal 1° luglio 2010, un trattamento pensionistico a carico degli stessi fondi. La riliquidazione opera dalla decorrenza del trattamento a carico del FPLD (se più favorevole), previa istanza di trasferimento gratuito della posizione assicurativa verso quest'ultima gestione (articolo 1, comma 3). Fa notare, altresì, che la proposta di legge prevede la riliquidazione della pensione per specifici soggetti (iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o autonomi e degli iscritti alla gestione separata INPS dei cosiddetti « parasubordinati », e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima) che, con effetto dal 1° luglio 2010, abbiano presentato domanda di to-

talizzazione (ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006) anche se già titolari di trattamento pensionistico; la riliquidazione opera (dietro presentazione di domanda entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge), previa rinuncia alla domanda o alla totalizzazione, con la decorrenza originaria, previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi, qualora riammessi, verso il regime generale dell'AGO (articolo 1, comma 5).

Rileva poi che la proposta di legge C. 929 dispone che l'importo della pensione maturata ed erogata dall'INPS per gli iscritti a fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi (fatti salvi la gratuità della ricongiunzione dei contributi e il trasferimento della posizione assicurativa da fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi verso l'INPS) secondo le regole dei medesimi fondi, non possa comunque essere superiore all'importo di pensione che l'interessato avrebbe maturato versando tutti i contributi al FPLD (articolo 1, comma 6), prevedendo peraltro l'equiparazione tra i requisiti contributivi pensionistici INPS e ex INPDAP ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità; si prevede, poi, con una norma transitoria, l'accesso al pensionamento (a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame) per specifiche categorie di lavoratrici (autonome iscritte all'AGO, dipendenti iscritte ai fondi esclusivi, iscritte alla gestione separata INPS « parasubordinati ») con i requisiti anagrafici richiesti per le lavoratrici dipendenti private (ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, e cioè 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014, 65 anni dal 1° gennaio 2016 e 66 anni dal 1° gennaio 2018). Evidenzia che la medesima proposta prescrive che tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possano costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo ed erogata dal fondo in cui siano stati versati (in pratica da qualsiasi cassa previdenziale), indipendentemente dal fondo che ha provveduto alla liquidazione della pensione (articolo 3), essendo previsto il divieto, ai fini di quanto

disposto dal precedente articolo 1, comma 2, per ciascun fondo sostitutivo (cioè il fondo gestito dall'INPS che riguarda particolari categorie di lavoratori in sostituzione dell'AGO) o esclusivo (concernente i pubblici dipendenti), di erogare trattamenti superiori a quelli che sarebbero stati erogati a carico dell'AGO, nonché l'obbligo di pagare l'importo della pensione derivante dai contributi già versati nella propria gestione, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei fondi (articolo 4).

Ritiene, dunque, che la Commissione possa approfondire il contenuto di due proposte di legge in larga parte coincidenti o comunque convergenti, per quanto attiene alla modifica della disciplina della ricongiunzione, e alcune previsioni ulteriori contenute nella proposta di legge C. 929: si tratta, nello spirito e nella lettera di entrambe le proposte, di porre rimedio a distorsioni oggettive che si sono generate nella situazione contributiva di una platea non marginale di lavoratori. A suo giudizio, costoro si vedono oggi costretti, volendo addivenire a una pensione ragionevolmente coerente con la propria storia contributiva, ad optare per una delle seguenti strade: o scegliere una ricongiunzione onerosa, arrivando a versare somme molto ingenti e comunque spesso al di fuori della loro capacità reddituale; o optare per la totalizzazione dei contributi, vedendosi però decurtata in modo significativo e permanente la pensione; o proseguire nella propria attività lavorativa, pur avendo magari maturato già da tempo gli anni di contributi necessari per accedere alla pensione.

Ricorda che il provvedimento in oggetto fu introdotto contestualmente ad altri, che pure modificavano la disciplina previdenziale « ante-Fornero »: in particolare, il comma 12-*sexies* dell'articolo 12 del decreto n. 78 ha determinato un brusco innalzamento per l'età pensionabile di molte lavoratrici del pubblico impiego; il combinato disposto di queste due novità – innalzamento dell'età per le donne del pubblico impiego e fine del regime della ricongiunzione gratuita – certamente non occasionale, ha prodotto una situazione

discriminatoria per molti di coloro che hanno avuto una carriera contributiva segmentata. È a questi problemi che, a suo avviso, le due proposte di legge intendono porre rimedio, posto che la parziale correzione introdotta con la legge di stabilità dello scorso anno, prima richiamata, pur apprezzabile nello spirito e negli effetti, non ha potuto che risolvere una parte modesta della questione.

Intende, infine, rammentare come il problema abbia visto da subito legislatore e Governo dover prendere atto di effetti negativi, probabilmente non ponderati nel momento del varo del decreto: a parte l'intervento normativo di un anno fa, ricorda, da ultime, altre due iniziative, ossia l'ordine del giorno approvato contestualmente alla legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, firmato da deputati della Commissione di tutti i gruppi, in cui veniva riproposto il problema delle ricongiunzioni onerose, nonché un emendamento alla legge di stabilità proprio oggi in discussione alla Camera. Fa notare che sono iniziative che si sono scontrate fino ad ora con il problema, non secondario, della copertura finanziaria. Rimette, pertanto, questi elementi e queste valutazioni al dibattito e a un percorso che probabilmente non sarà né breve né semplice, ravvisando le condizioni generali perché la Commissione, a partire naturalmente dai presentatori delle proposte di legge, possa in ogni caso produrre un lavoro unitario.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che sul tema delle ricongiunzioni onerose la Commissione si batte con determinazione sin dalla scorsa legislatura, laddove furono approvati anche importanti atti di indirizzo, sottoscritti da tutti i gruppi, che fecero emergere la vera motivazione di tale sbagliata scelta legislativa operata dal Governo *pro tempore*. Fa notare che lo stesso Ministro Sacconi, autorevole rappresentante del Governo che introdusse le disposizioni richiamate dal relatore, ammise a suo tempo che la decisione di rendere onerose le ricongiunzioni fu motivata dal timore che vi fossero pensiona-

menti « in massa » delle donne del pubblico impiego – a seguito dell'innalzamento del limite di età per l'accesso alla pensione delle dipendenti pubbliche – con conseguenti trasferimenti verso l'INPS, al fine di beneficiare di un regime previdenziale più favorevole. Rilevato che, grazie all'impegno del Parlamento, si è riusciti almeno a tutelare la categoria dei cosiddetti « cessati », si tratta ora di intervenire, a suo avviso, a salvaguardia di tutti gli altri soggetti, atteso che, nella maggior parte dei casi, si tratta di lavoratori con pensioni basse che non otterrebbero alcuna trattamento privilegiato con la ricongiunzione dei contributi.

Osserva che la gratuità della ricongiunzione è sempre stata una caratteristica portante del sistema previdenziale e la sua messa in discussione ha penalizzato tante categorie di lavoratori, costrette a pagare due volte i contributi per il medesimo periodo di riferimento. Rilevato che in passato vi sono state accese discussioni con la Ragioneria Generale dello Stato, che ha spesso proposto quantificazioni discutibili di un eventuale intervento riparatore, si augura che questa volta si possano compiere preventive verifiche di natura tecnica con gli uffici competenti, con i quali confrontarsi seriamente sui numeri.

Osserva, quindi, che la sua proposta di legge interviene anche in materia di pensione supplementare, nel presupposto di valorizzare ogni contributo versato in termini di reciprocità, sia che si tratti di giacenza contributiva pregressa presso l'INPS o presso l'INPDAP, trattandosi, peraltro, di garantire la liquidazione di trattamenti pensionistici con il semplice calcolo contributivo.

Si augura, in conclusione, che anche in questa legislatura si possa giungere a un'ampia condivisione del testo, al fine di fornire una risposta efficace in favore dei numerosi lavoratori coinvolti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nell'auspicare che la Commissione sappia fornire risposte convincenti entro la fine della

corrente legislatura, con il proficuo contributo di tutti i gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto svoltisi nella scorsa settimana dopo l'acquisizione della relazione tecnica trasmessa dal Governo sul precedente testo, è stato elaborato un ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge nn. 249 e 1186, che il relatore prospetta di adottare come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, nell'illustrare il contenuto dell'ulteriore nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, fa notare che esso mira a superare i rilievi formulati dalla Ragioneria Generale dello Stato nella relazione tecnica inviata alla Commissione, dal momento che il limite di 4.000 domande da ammettere viene legato alla ricognizione da poco effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; si prevede, inoltre, un ordine di priorità nell'accoglimento delle domande, accanto a una specifica clausola di salvaguardia, che sarà applicata rigorosamente sulla base di un monitoraggio da parte dell'INPS e di un percorso telematico che non potrà ammettere deroghe. Segnala, altresì, che l'ulteriore nuovo testo unificato ripropone la copertura degli oneri attraverso l'apposito fondo dedicato ai salvaguardati della « riforma Fornero », la cui consi-

stenza sarà accertata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla fine dell'esercizio finanziario 2013: per tale ragione, sarà necessario differire il seguito dell'esame del provvedimento al mese di gennaio, in modo da svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento, considerata l'esigenza di valutare, a consuntivo dell'anno 2013, eventuali residui nel predetto fondo. Fa presente infatti che, in caso di carenza di risorse, sarà indispensabile proporre una modifica della clausola di copertura finanziaria.

Maria MARZANA (M5S) osserva anzitutto che dalla lettura del contenuto della relazione tecnica si evincono considerazioni sul merito delle proposte in esame, che trascendono il ruolo stesso della Ragioneria Generale dello Stato, la quale, piuttosto che preoccuparsi, ad esempio, di presunti effetti di « trascinamento » della norma su altri comparti del pubblico impiego, dovrebbe limitarsi a esprimere valutazioni di natura tecnica sui profili di copertura finanziaria, evitando di sconfinare in settori di pertinenza esclusiva del Parlamento: a suo avviso, peraltro, contrariamente a quanto ritiene la Ragioneria Generale dello Stato, non si sta favorendo la nascita di ulteriori categorie di esodati, ma si sta tentando di riparare a un palese errore della « legge Fornero », che ha escluso arbitrariamente la categoria dei docenti della scuola dalla clausola di salvaguardia prevista per altri lavoratori, soltanto per una ragione legata a termini temporali di uscita dal lavoro, caratteristici del solo settore della scuola. Ritiene evidente, pertanto, come non vi siano problemi di copertura finanziaria, atteso che appare sufficiente utilizzare gli stanziamenti originariamente previsti per quella clausola di salvaguardia all'interno della quale tali lavoratori hanno il diritto di rientrare.

Soffermandosi, infine, sul contenuto dell'ulteriore nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, si domanda se non sia preferibile modificare la data del 30 aprile 2014 come termine per la presentazione delle domande di pensiona-

mento, anche in considerazione del presumibile allungamento dei tempi di approvazione del provvedimento, prospettando altresì l'opportunità di riflettere sin d'ora su forme alternative di copertura finanziaria, nel caso in cui il fondo richiamato dal relatore non dovesse risultare capiente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel condividere le considerazioni testé svolte dal deputato Marzana a proposito dello sconfinamento della Ragioneria Generale dello Stato in valutazioni che non appaiono di natura squisitamente contabile, ritiene che ulteriori approfondimenti sul testo potranno essere svolti nelle prossime sedute e, in particolare, nella fase emendativa che la Commissione dovrà affrontare nel mese di gennaio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare l'ulteriore nuovo testo unificato delle pro-

poste di legge nn. 249 e 1186, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto degli elementi emersi nel corso della seduta odierna, avverte che nella prima settimana di gennaio 2014 la Commissione sarà nuovamente convocata sull'argomento, al fine di definire i termini di prosecuzione dell'iter e di procedere, se necessario, alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti all'ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, in considerazione del complesso andamento dei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana, la seduta della Commissione prevista per domani sarà anticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1836 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre);

considerato che esso è stato presentato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, al fine di soddisfare ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

preso atto delle norme volte a dare attuazione alle direttive 2012/35/CE e 2013/38/CE, per quanto concerne i profili di interesse per la XI Commissione;

osservato, in particolare, che la direttiva 2012/35/UE interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, modificando la precedente direttiva 2008/106/CE e disciplinando, in particolare, i profili dei certificati di competenza della gente di mare, nonché i limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e per i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento nell'ottica di prevenire l'affaticamento;

preso atto poi che la direttiva 2013/38/CE apporta modifiche alla precedente direttiva 2009/16/CE, in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo, richiamando espressamente le disposizioni della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e prevedendo ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori marittimi e dei loro diritti;

ritenuto che il recepimento delle predette direttive possa consentire un complessivo miglioramento del quadro della legislazione vigente nei settori interessati;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

si auspica che sulla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori marittimi e, più in generale, del settore dei trasporti, possa essere conferita quanto prima una specifica delega al Governo, che consenta di rendere finalmente operative, a tutela della specificità di tali categorie di lavoratori, le misure introdotte dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini del suo coordinamento con le discipline di settore vigenti.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1864 (Legge europea 2013-bis);

considerato che esso contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea;

rilevato, peraltro, che con tale strumento normativo, il Governo intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea;

preso atto con favore delle norme di competenza della Commissione;

rilevato, in particolare, che l'articolo 10, volto a risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, reca disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all'oggetto ed alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, in caso di costituzione di nuova

impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione di lavoro;

osservato poi che l'articolo 11 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le disposizioni speciali del settore con quelle generali in materia di sicurezza sul lavoro;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

si raccomanda di valutare se, nell'ambito della delega prevista all'articolo 11 (attualmente riferita al settore delle navi da pesca), sia opportuno un riferimento all'esigenza di una disciplina di tutela più complessiva a favore dei lavoratori dei diversi settori dei trasporti, assicurando un coordinamento delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, introdotte dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, con tutte le discipline di settore vigenti.

ALLEGATO 3

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola (Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana).

**ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 30 aprile 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle

decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, provvedendo al monitoraggio delle stesse. Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di

euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu (*Rinvio del seguito dell'esame*)

124

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00141 Faenzi: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero.
 7-00174 Oliverio: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 125

INTERROGAZIONI:

- 5-01155 Gallinella: Sugli organismi, recentemente costituiti, con compiti specifici di repressione delle frodi e di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari 126
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 129
- 5-01182 Antezza: Sul riconoscimento dello stato di calamità naturale per gli eventi alluvionali di ottobre 2013 in Basilicata 127
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 131
- 5-01169 Prodani: Iniziative per realizzare in tempi brevi quanto previsto dal protocollo d'intesa per la valorizzazione della nuova DOC Interregionale « Prosecco » 127
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 133
- 5-01344 Moretto: Sulla erogazione dei premi di arresto per la piccola pesca in Veneto .. 127
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 135

SEDE CONSULTIVA:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.
 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio*) 128
ALLEGATO 5 (Emendamenti presentati) 136
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128
- ERRATA CORRIGE* 128

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00141 Faenzi: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero.

7-00174 Oliverio: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 27 novembre 2013.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Filippo GALLINELLA (M5S) ricorda che la politica agricola comunitaria ha stabilito che lo zucchero non è più un prodotto strategico. Ritene che l'obiettivo della risoluzione debba essere quello di spingere il Governo ad adottare misure di sostegno accoppiato alla coltivazione della barbabietola mentre altre iniziative rischierebbero di rivelarsi controproducenti e di avviare una procedura di infrazione.

Preannuncia pertanto, a nome del suo gruppo, l'intenzione di votare a favore di una risoluzione che andasse nella direzione indicata, assumendo altrimenti una posizione di astensione.

Gian Pietro DAL MORO (PD) sollecita il rapido avvio di un confronto tra Governo, Parlamento e Conferenza Stato-regioni in relazione all'adozione del piano nazionale di applicazione della PAC da effettuarsi entro il prossimo luglio, al cui interno va discussa anche la questione degli aiuti accoppiati.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE comunica che il Governo non è impreparato alla scadenza di luglio e sta già confrontandosi con le regioni sul contenuto del piano nazionale. Auspica l'apertura di un dialogo anche con il Parlamento.

Osserva che si profila l'ipotesi di utilizzare circa il 13 per cento delle risorse per gli aiuti accoppiati, anche se rimane ancora da decidere rispetto a quali settori si possano impiegare. Rilevando anche l'assenza del presentatore di una delle risoluzioni, ritiene che esse si possano

mettere in votazione in una seduta successiva, quando si avrà anche un quadro più chiaro del possibile utilizzo dei fondi della PAC:

Luca SANI, *presidente*, concorda con la proposta di rinvio della votazione delle risoluzioni.

Gian Pietro DAL MORO (PD) sottolinea il rischio che il Parlamento sia escluso dal confronto sul piano nazionale relativo alla PAC.

Luca SANI, *presidente*, precisa che la questione posta dal collega Dal Moro potrà essere affrontata in sede di Ufficio di presidenza e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01155 Gallinella: Sugli organismi, recentemente costituiti, con compiti specifici di repressione delle frodi e di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA (M5S) nel dichiararsi parzialmente soddisfatto mostra apprezzamento per l'istituzione del Consiglio nazionale anticontraffazione. Osserva che questo organismo dovrebbe comunicare con più efficacia rispetto alla sua attività, anche per permettere ad altri soggetti, a cominciare dalla XIII Commissione, di dare il loro contributo.

5-01182 Antezza: Sul riconoscimento dello stato di calamità naturale per gli eventi alluvionali di ottobre 2013 in Basilicata.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), richiama l'intenzione del Governo concordare con le regioni l'utilizzo di una parte non irrilevante delle risorse della PAC per la gestione del rischio.

Maria ANTEZZA (PD) ringrazia il sottosegretario Castiglione per la puntualità della risposta e per essersi recato di persona a valutare la gravità della situazione nelle zone colpite dal maltempo. Nel ricordare che non sono ancora pervenuti gli indennizzi relativi al 2011, auspica che si possa provvedere rapidamente alla concessione di un aiuto alle aziende agricole lucane duramente colpite dalle alluvioni dei mesi di ottobre e dicembre.

5-01169 Prodani: Iniziative per realizzare in tempi brevi quanto previsto dal protocollo d'intesa per la valorizzazione della nuova DOC Interregionale « Prosecco ».

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aris PRODANI (M5S) nel dichiararsi soddisfatto della risposta, invita il Governo

a sollecitare la regione Friuli Venezia Giulia a compiere i passi necessari all'attuazione del protocollo di intesa. Sottolinea che molte aziende vinicole stanno trasferendo coltivazione e produzione al di là del confine sloveno, dove trovano condizioni più favorevoli. Rileva che una ripresa delle coltivazioni sul ciglione carsico avrebbe positivi effetti anche sul piano ambientale e paesaggistico.

5-01344 Moretto: Sulla erogazione dei premi di arresto per la piccola pesca in Veneto.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sara MORETTO (PD), si dichiara soddisfatta della completezza della risposta, che fornisce chiarimenti in merito alla complessità della vicenda di cui auspica una rapida conclusione per poter dare certezze agli operatori del settore.

Ritiene che la politica europea della pesca debba tenere conte della particolarità della situazione dell'alto Adriatico, dove i pescatori italiani si devono confrontare con i minori vincoli che interessano i loro omologhi sloveni e croati.

Luca SANI *presidente*, dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che alle 14 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in esame e che sono pervenuti quattro emendamenti relativi all'atto C. 1864. Chiede ai presentatori se intendono illustrarli.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra il suo emendamento 25.2 che ha lo scopo di

utilizzare per la copertura finanziaria della legge europea un prelievo relativo al gioco d'azzardo, scongiurando così la riduzione delle risorse per il gasolio agevolato.

Franco BORDO (SEL) manifesta pieno apprezzamento per gli emendamenti presentati dal relatore, in particolare per il 25.1 che ha finalità analoghe a quello presentato dal collega Gallinella.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 17 dicembre 2013, a pagina 129, prima colonna, alla trentaseiesima riga, *sostituire la parola: « martedì » con la seguente parola: « mercoledì ».*

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01155 Gallinella: Sugli organismi, recentemente costituiti, con compiti specifici di repressione delle frodi e di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il fenomeno della contraffazione colpisce, com'è noto, i settori produttivi del *made in Italy* per l'indubbia rilevanza economica e strategica riconosciuta a livello mondiale. Si tratta di un fenomeno che si è sviluppato nel tempo, generando un vero e proprio mercato illegale a danno dei consumatori e dei produttori nazionali.

Al fine di contrastarne la portata, con la legge n. 99 del 2009, è stato costituito il Consiglio nazionale anticontraffazione – CNAC –, organismo interministeriale, citato dagli interroganti, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di azioni anti-pirateria commerciale.

Le funzioni di segretariato generale del Consiglio sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico nel quale opera l'Ufficio italiano brevetti e marchi della Direzione generale per la lotta alla contraffazione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rappresentato, nel CNAC, dal capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, quale struttura responsabile delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette del settore agroalimentare, registrate ai sensi della normativa europea.

Un risultato essenziale del CNAC è stato concretizzato nel 2012 con il Piano nazionale anticontraffazione, che ha definito il quadro strategico per una strategia integrata e imperniata sul coordinamento delle azioni operative delle varie ammini-

strazioni e delle autorità impegnate nella prevenzione e repressione della contraffazione del *made in Italy*.

Il Piano contiene le linee di azione raggruppate per macro-aree di priorità, con riferimento sia a quelle già adottate che a quelle in corso di realizzazione e progettate per il futuro nell'ottica di indirizzare gli interventi verso quelli che corrispondono ad una valutazione di efficienza e di efficacia positiva.

Per quanto concerne il comitato tecnico previsto dal decreto ministeriale n. 44 del 2003, cui fanno riferimento gli interroganti, si ricorda che, come altri organismi collegiali della pubblica amministrazione, tale comitato è stato soppresso dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 – cosiddetto *spending review* – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con conseguente trasferimento delle funzioni alle competenti strutture ministeriali.

Attualmente, le funzioni di coordinamento delle autorità competenti e autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, sono svolte dal Comitato nazionale di vigilanza del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'Ispettorato opera in collaborazione con altri organi di controllo ufficiali, quali il Corpo Forestale dello Stato, il Comando Carabinieri Politiche Agricole, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il Comando Carabinieri Salute

(NAS), i Nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza, e la Polizia di Stato.

La lotta alla contraffazione si estende, com'è noto, oltre i confini nazionali poiché il mercato illegale prolifera a livello globale e, pertanto, il ruolo chiave delle strategie coordinate è continuamente rinnovato e rafforzato con procedure di intesa operativa anche a livello internazionale.

Da anni è stato attivato un positivo rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle dogane per ostacolare il commercio fraudolento di falsi alimenti *made in Italy* sul territorio nazionale e monitorare le importazioni provenienti da Paesi extra-europei.

Significativo impulso è stato dato, inoltre, con uno specifico protocollo d'intesa tra l'ICORF e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per lo scambio e la fruizione dei dati e delle informazioni concernenti i trasporti marittimi di prodotti agroalimentari e di mezzi tecnici di produzione agricola.

In tale ottica, per la condivisione delle azioni di repressione di casi specifici di *italian sounding* e di altre modalità di contraffazione così come per la prevenzione delle piraterie agroalimentari, sono state altresì potenziate le attività di cooperazione in ambito Interpol ed Europol, tra forze di polizia estere ed italiane.

Ciò premesso e tenendo conto che è perdurante la situazione di limitatezza delle risorse finanziarie pubbliche che hanno motivato le precedenti scelte di *spending review*, si ritiene che la strada intrapresa, consistente nel rafforzamento diretto della rete sinergica esistente a livello nazionale e internazionale, corrisponda ai criteri di ottimizzazione degli organismi già operanti, evitando la sovrapposizione di nuovi organi o comitati e proseguendo il consolidamento delle funzioni di coordinamento svolte dalle attuali strutture.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01182 Antezza: Sul riconoscimento dello stato di calamità naturale per gli eventi alluvionali di ottobre 2013 in Basilicata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A sostegno alle imprese agricole della regione Basilicata, colpite dall'ondata di maltempo che si è verificata dal 6 all'8 ottobre 2013, potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale per danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile ordinaria accertati da rilevamenti tecnici degli organi regionali competenti.

L'amministrazione regionale ha informato, per le vie brevi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, sulla questione, è stata adottata il 4 dicembre scorso una delibera della Giunta regionale; tuttavia, alla data odierna, non è pervenuta alcuna richiesta formale d'intervento.

Appena la Regione trasmetterà gli atti di propria competenza, il Ministero potrà procedere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, all'emissione dei decreti di declaratoria dello stato di calamità, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi.

Sulla base della declaratoria dello stato di calamità, saranno quindi disposti gli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle aziende agricole danneggiate. La richiamata disposizione prevede in particolare la possibilità di concedere, in forma singola o combinata, sulla base della scelta delle regioni e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, i seguenti aiuti:

contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;

prestiti, ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;

proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;

contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

In relazione alle esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del medesimo Fondo di solidarietà nazionale.

Si fa presente che le richieste di intervento per calamità naturali e, quindi, di attivazione del Fondo sono risultate sempre più frequenti, basti pensare che per il periodo tra il secondo semestre 2012 ed il primo semestre 2013, a fronte di oltre 2 miliardi di euro di danni causati da eventi atmosferici eccezionali, sono rimasti disponibili solamente 18,4 milioni di euro.

Pertanto, si tratta di risorse finanziarie sempre più esigue e non adeguatamente rifinanziate dalle manovre di stabilità di questi ultimi anni per ragioni oggettive che tutti ben conosciamo. Inoltre sono somme considerate ai fini del calcolo del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome, e questo determina ritardi nell'erogazione degli aiuti al destinatario finale e cioè alle imprese agricole.

Queste premesse, ci portano a avere ben presente che nessuna misura erogata a compensazione di danni già avvenuti può essere considerata definitiva oppure sostitutiva di una gestione integrata del territorio finalizzata alla riduzione dei dissesti e alla prevenzione dei rischi ambientali.

Colgo l'occasione anche per sottolineare che lo scorso 13 dicembre, dopo il parere della Conferenza unificata, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato » che come evidenziato anche dal ministro De Girolamo rappresenta una svolta molto significativa che consentirà di colmare la lacuna normativa che ha consentito un eccesso o incremento dei terreni edificati.

Ricordo inoltre che, a livello comunitario, è stata garantita la possibilità di procedere, nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale per il periodo di program-

mazione 2014-2020 della Politica Agricola Comune (PAC), all'incentivazione delle pratiche agro-forestali sostenibili, in grado di influire positivamente sugli equilibri del territorio, contribuendo alla prevenzione dei rischi e al recupero delle aree colpite da eventi calamitosi.

È evidente, però, che le calamità si contraddistinguono per carattere di imprevedibilità e straordinarietà e, per tali ragioni, sempre nel pacchetto di misure studiate dalla Commissione europea per far fronte alle crisi del settore agricolo, a partire dal 2014, potranno essere favorite le assicurazioni agevolate e, al fine di diffonderne la portata in termini di utilità e per facilitarne l'adozione da parte degli agricoltori, le strategie europee di mitigazione degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici hanno previsto il potenziamento dei sistemi di consulenza aziendale (*farm advisory system*) gestiti a livello regionale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01169 Prodani: Iniziative per realizzare in tempi brevi quanto previsto dal protocollo d'intesa per la valorizzazione della nuova DOC Interregionale « Prosecco ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'attuazione del Protocollo d'intesa finalizzato al coordinamento degli interventi per la valorizzazione della nuova DOC interregionale Prosecco stipulato nel 2010 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *pro tempore* con la regione Friuli Venezia Giulia, le categorie di produttori vitivinicole e il Consorzio per la tutela della DOC dei vini Collio e Carso, devo far presente, innanzitutto, che il Ministero ha assunto impegni per il sostegno finanziario delle iniziative individuate dall'articolo 3, comma 4, lettere *b)* e *c)*, e dal comma 5 che corrispondono agli obiettivi promozionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *d)* ed *e)* del protocollo stesso.

È, infatti, in relazione a tali previsioni che l'intervento del Ministero risulta contemplato in favore del settore vitivinicolo regionale per il supporto di:

iniziative promozionali per la nuova DOC e realizzazione di un « Centro per la promozione del Prosecco DOC » nell'omonima località triestina;

un progetto di promozione dei vini Vitoska, Malvasia, Terrano e Glera.

In particolare, il protocollo prevede il sostegno finanziario del Mipaaf al fine di realizzare:

una manifestazione, da tenersi dalla primavera del 2011, con logistica ed organizzazione a cura del Consorzio per la tutela della DOC dei vini Collio e Carso (articolo 3, comma 4, lettera *b)*;

il lancio della nuova DOC sempre con logistica ed organizzazione, in tempi rapidi, a cura del Consorzio per la tutela della DOC dei vini Collio e Carso ed in cofinanziamento con il consorzio stesso, la regione e gli enti locali (articolo 3, comma 4, lettera *c)*.

Inoltre, su presentazione di apposito progetto (articolo 3, comma 5), è previsto il sostegno delle attività di valorizzazione anche all'estero dei vini predetti, compatibilmente con le risorse disponibili e con i programmi promozionali istituzionali.

Premesso ciò, si fa presente che a tutt'oggi non risulta pervenuto nessun atto di iniziativa né progetto da parte del Consorzio, né della regione, né degli enti locali interessati, per l'attivazione dei finanziamenti finalizzati agli obiettivi promozionali suindicati.

Per quanto riguarda tutti gli altri impegni, citati dall'interrogante, di recupero e bonifica della zona agricola carsica nonché di valorizzazione del paesaggio, il protocollo d'intesa (articolo 3, commi da 1 a 3) cita inequivocabilmente la regione Friuli Venezia Giulia quale parte istituzionale competente ad eseguirli, fissando le modalità attuative sia con fondi nazionali, derivanti dal Piano irriguo 2010, che con fondi regionali da prevedere in un Piano di Sviluppo territoriale entro i 6 mesi dalla sottoscrizione del protocollo stesso.

Il Protocollo appare, dunque, articolato nel rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze in materia e, in tal senso, va anche visto, nelle premesse, il richiamo all'articolo 2, comma 17, della

legge regionale n. 24 del 2009 (legge regionale finanziaria per il 2010) per il ripristino degli storici terrazzamenti sul costone carsico triestino.

In ordine a ciò è considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il Protocollo è valido per 72 mesi naturali e cioè per sei anni a decorrere dall'8 aprile 2010 (data di sottoscrizione) – fatta eccezione per le iniziative cui è spirato un

diverso e precedente termine o comunque divenute inattuabili – le organizzazioni e gli enti individuati possono tuttora attivarsi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presentando progetti concreti funzionali agli obiettivi di pertinenza e cioè quelli di promozione della nuova DOC interregionale Prosecco, come espressamente indicato dal Protocollo.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01344 Moretto: Sulla erogazione dei premi di arresto per la piccola pesca in Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per l'attuazione della misura dell'arresto definitivo delle attività di pesca, di cui all'articolo 23 del Regolamento (CE) del 27 luglio 2006, n. 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), sono stati adottati, tra dicembre 2012 e gennaio 2013, i decreti ministeriali per consentire la cessazione dell'attività svolta dalle imbarcazioni da pesca delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sicilia.

In particolare, il decreto ministeriale per il Veneto, regione cui si riferiscono gli interroganti, è stato adottato il 27 dicembre 2012 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2013.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, sono state presentate circa quattrocento domande per accedere alla misura finanziaria compensativa dell'arresto definitivo.

L'espletamento dell'istruttoria, condotta tramite tutte le Capitanerie di porto competenti nell'ambito delle quattro regioni predette, ha richiesto l'accertamento della data di entrata in esercizio di ciascuna imbarcazione in quanto requisito per la determinazione della graduatoria.

Ciò in quanto l'arresto definitivo è una misura finalizzata alla dismissione sovvenzionata di vecchie imbarcazioni al fine di consentire il controllo dello sforzo di pesca della flotta nazionale, con contestuale rinnovo della flotta stessa favorendo l'attività di unità aventi caratteristiche più

adeguate in termini di sicurezza della navigazione e di eco-compatibilità tecnologica.

Allo stato, l'istruttoria in sede amministrativa è terminata e le graduatorie saranno pubblicate dopo l'esito di un'ulteriore verifica dei dati per il riscontro finale del punteggio relativo ad ogni imbarcazione, al fine di prevenire eventuali contenziosi che potrebbero comportare la sospensione della misura.

Appare opportuno precisare che le regioni interessate non sarebbero state nelle condizioni di certificare le relative erogazioni nel corso dell'annualità corrente, poiché gli aventi diritto necessitano di almeno quattro mesi, dalla data di notifica del decreto di concessione del beneficio, per poter concludere le operazioni di demolizione nel rispetto di quanto previsto dalle norme specifiche e dal codice della navigazione.

Ciò premesso, stante l'impossibilità di richiedere una proroga dei termini per l'impiego dei fondi non utilizzati al 31 dicembre 2013 a causa del disimpegno automatico dei fondi disciplinato dagli articoli 90 e seguenti del citato regolamento (CE) n. 1198 del 2006, si rappresenta che gli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno messo in atto tutte le azioni gestionali necessarie per agevolare le regioni nell'esecuzione ultima delle attività di propria pertinenza al fine di evitare il paventato disimpegno.

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni volte a fare fronte agli esiti del caso EU Pilot (4738/13/ENTR) in materia di bevande a base di succo di frutta).

1. All'articolo 8 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16, sono premesse le seguenti parole: « Fatta salva l'immissione in commercio verso altri paesi dell'Unione europea o verso altri paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, »;

b) al comma 16-ter, il primo periodo, è soppresso.

12. 01. Oliverio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Norme sui dispositivi di chiusura degli olii di oliva vergini. Progetto EU PILOT (4632/13/AGRI).

1. All'articolo 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013 n. 9, le parole: « Gli olii

di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti », sono sostituite dalle seguenti « Fatti salvi gli olii di oliva vergini destinati alla commercializzazione verso altri paesi dell'Unione Europea o verso gli altri paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonché destinati all'esportazione, gli olii di oliva vergini che contengano l'indicazione di origine Italia ».

12. 02. Il Relatore.

ART. 25.

Sostituire i commi da 1 a 4, con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede per i medesimi anni mediante l'utilizzo di corrispondenti ed equivalenti somme delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

25. 1. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante aumento di 0,02 punti percentuali per l'anno 2014, di 0,125 punti percentuali per l'anno 2015 e di 0,08 punti percentuali a decorrere dal 2016 delle aliquote di cui all'articolo 30 bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con mo-

dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: dalla disposizione del comma 2 del presente articolo *con le seguenti:* dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.

25. 2. Gallinella, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Nicola Lupo, ordinario di Diritto delle assemblee elettive presso l'università LUISS Guido Carli di Roma, nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2012 della Commissione europea sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2013)565) e della Relazione annuale 2012 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2013)566) 138

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 138

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 dicembre 2013.

Audizione del professor Nicola Lupo, ordinario di Diritto delle assemblee elettive presso l'università LUISS Guido Carli di Roma, nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2012 della Commissione europea sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2013)565) e della Relazione annuale 2012 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2013)566).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 10.15.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Michele BORDO, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, richiama l'illustrazione svolta nella seduta di ieri dal relatore e formula una proposta di parere favorevole sul nuovo testo in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	139
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	156
DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	142
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	157
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	158
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	146
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> (C. 1864 Governo) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole sul disegno di legge C. 1836 Governo, recante la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – Parere favorevole sul disegno di legge C. 1864 Governo, recante la legge europea 2013 bis</i>)	148
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	159
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.15.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Massimo PARISI (FI-PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è

chiamata a rendere alla VII Commissione della Camera il parere sull'ulteriore nuovo testo elaborato in sede referente della proposta di legge C. 362, recante « Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali ». Segnala che sul precedente testo della proposta di legge, inviato dalla Commissione di merito per il parere, questa Commissione si è pronunciata il 6 novembre scorso, esprimendo parere favorevole con una osservazione.

Ricorda brevemente che l'articolo 1 della proposta di legge in esame novella il codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendovi un nuovo articolo, il 9-bis. Tale articolo individua le figure dei professionisti ai quali possono essere affidati gli interventi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione degli stessi. Più precisamente, si prevede che tali interventi debbano essere affidati, secondo le rispettive competenze, ad archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Oltre ai relativi titoli di studio, la norma in esame prevede che i predetti specialisti debbano possedere adeguata formazione ed esperienza professionale.

Fa presente che, rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, le modifiche apportate all'articolo 1 riguardano sia l'ambito di estensione degli interventi che devono essere affidati agli specialisti individuati dal provvedimento, sia il novero di questi specialisti.

Per quanto riguarda l'ambito di estensione degli interventi, il precedente testo vi comprendeva gli « interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda » del codice dei beni culturali; il nuovo testo vi comprende

invece gli « interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda » del medesimo codice. È quindi venuto meno il riferimento agli interventi di vigilanza e ispezione, mentre per i rimanenti tipi di intervento si è precisato che si tratta di interventi « operativi ».

Per quanto riguarda invece il novero degli specialisti cui possono essere affidati gli interventi in questione, il precedente testo vi comprendeva, oltre alle figure professionali sopra elencate, anche gli « operatori delle altre professioni già regolamentate ». Il nuovo testo non include invece gli operatori delle altre professioni già regolamentate tra coloro che possono svolgere gli interventi di cui si parla, ma prevede comunque che « siano fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate ».

Con un'altra modifica all'articolo 1 è stato precisato che l'affidamento degli interventi di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali agli specialisti sopra indicati deve avvenire in conformità con gli articoli 4 e 7 del codice dei beni culturali, vale a dire in conformità con le disposizioni del codice che regolano i rapporti tra lo Stato e le regioni in relazione alle funzioni, rispettivamente, di tutela del patrimonio culturale e di valorizzazione dello stesso patrimonio. In particolare, per quanto riguarda le funzioni di tutela dei beni culturali – che è materia attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato – l'articolo 4 del codice prevede che per i beni statali queste funzioni siano esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali, salvo conferimento alle regioni. Per quanto riguarda invece le funzioni di valorizzazione dei beni culturali – che è materia attribuita dall'articolo 117, terzo comma, alla legislazione concorrente di Stato e regioni – l'articolo 5 del codice prevede che il codice stesso fissi i principi fondamentali cui le

regioni devono attenersi per l'esercizio della potestà legislativa concorrente su questa materia.

Passando all'articolo 2 del provvedimento in esame, questo prevede l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di elenchi nazionali degli specialisti sopra richiamati i quali siano in possesso degli ulteriori requisiti che dovranno essere stabiliti con decreto del ministro per i beni e le attività culturali. Il medesimo decreto deve stabilire le modalità di tenuta degli elenchi in collaborazione con le associazioni professionali. Sul decreto in questione è previsto che siano sentiti il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la Conferenza Stato-regioni e le Commissioni parlamentari competenti. È prevista inoltre l'intesa con le rispettive associazioni professionali, a condizione che queste posseggano i requisiti di rappresentatività nazionale stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007. Fin qui si tratta dello stesso testo dell'articolo 2 già esaminato da questa Commissione il 6 novembre scorso, salvo che le disposizioni descritte non sono più formulate come novella al codice dei beni culturali.

Le differenze del nuovo articolo 2 rispetto al testo già esaminato sono le seguenti.

In primo luogo, è stabilito che, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi anzidetti, il decreto ministeriale sopra citato debba prevedere il possesso, da parte dei professionisti, della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI prevista dall'articolo 9 della legge sulle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4). Il precedente testo prevedeva invece che l'iscrizione ai registri fosse comunque consentita ai soggetti in possesso di certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, a condizione che si trattasse di un'associazione riconosciuta rappresentativa ai sensi delle due fonti citate (l'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e la legge 14 gennaio 2013, n. 4).

In secondo luogo, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, il quale non deve recare oneri per le finanze.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali il 6 novembre scorso, questo è stato favorevole con un'osservazione, con la quale si invitava la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il decreto del ministro per i beni e le attività culturali che dovrà stabilire i requisiti per l'iscrizione agli elenchi nazionali degli specialisti e le modalità di tenuta degli stessi sia adottato « d'intesa » con la Conferenza Stato-regioni, anziché semplicemente « sentita » la stessa. L'osservazione non è stata tuttavia recepita dalla Commissione di merito.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*), che ripropone il contenuto dell'osservazione già formulata in occasione dell'esame del precedente testo.

Il senatore Roberto COTTI (M5S) rileva che l'articolo 1, stabilendo i requisiti delle figure professionali che possono operare – oltre che nel campo della tutela dei beni culturali – anche in quello della valorizzazione e della fruizione degli stessi, rischia di incidere sulle guide turistiche, il cui profilo e la cui attività è in molte regioni disciplinata con legge regionale. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe ribadire anche nel nuovo parere il richiamo già fatto nel precedente parere alla necessità di salvaguardare le competenze regionali in questa materia.

Il deputato Massimo PARISI (FI-PdL), *relatore*, dopo aver premesso di considerare importante la salvaguardia delle competenze regionali in materia di guide turistiche e di non aver ripreso il passaggio contenuto nel precedente parere cui ha fatto riferimento il senatore Cotti soltanto al fine di prospettare il problema in termini più generali, atteso che in materia di valorizzazione dei beni culturali le regioni potrebbero aver previsto e disciplinato anche altre figure professionali, oltre a

quella di guida turistica, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*) nei termini auspicati dal senatore Cotti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo formulata.

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente*, sostituendo il relatore nominato, senatore Caridi, il quale ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione della Camera il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013, con il quale sono state adottate disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

Ricorda che il decreto-legge è stato adottato dal Governo con l'obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari della Campania, messa a rischio da sversamenti e interramenti di illegali di rifiuti tossici e scorie industriali, sanitarie e di vario genere, che hanno riguardato porzioni non ancora completamente individuate del territorio regionale. Il decreto-legge reca peraltro anche altre misure, finalizzate – tra l'altro – a rendere possibili interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto, nonché misure per la salvaguardia di imprese di interesse strategico nazionale.

Venendo ad una illustrazione più dettagliata del contenuto, riferisce che l'arti-

colo 1 prevede sostanzialmente la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, allo scopo di localizzare quelli che sono interessati da contaminazioni causate da sversamenti o smaltimenti abusivi di rifiuti, anche conseguenti alla combustione dei rifiuti stessi, e che non possono quindi essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse.

Al fine di realizzare la mappatura in questione, l'articolo 1 prevede il coinvolgimento di diversi enti statali e regionali, che già dispongono di dati e di elementi di conoscenza tecnica sulle aree da monitorare: si tratta, in particolare, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA); dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania. Gli enti predetti sono chiamati a svolgere le indagini tecniche finalizzate alla mappatura del territorio, operando secondo gli indirizzi e le priorità che dovranno essere stabilite entro il 25 dicembre con apposita direttiva dei ministri competenti (politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa) d'intesa con il presidente della regione Campania.

Al riguardo osserva che la scelta di basare la mappatura dei terreni su indagini tecniche che accertino lo stato di effettivo inquinamento delle diverse aree del territorio è senz'altro condivisibile, atteso che – come ha avuto modo di appurare in qualità di ministro della salute nel Governo Monti – uno dei problemi che le istituzioni si trovano a dover affrontare quando vogliono intervenire per la salvaguardia della salute è quello della incertezza degli effettivi livelli di inquinamento, legata alla proliferazione di fonti che riportano dati contrastanti a questo riguardo. È quindi senz'altro opportuno che gli interventi siano basati sulla previa acquisizione di dati certi in merito al tipo e alla diffusione dell'inquinamento dei terreni.

È previsto che i predetti organismi possano avvalersi delle forze dell'ordine e delle strutture e degli organismi della regione Campania. In particolare, l'ausilio delle forze dell'ordine serve a garantire agli enti citati l'accesso nei terreni privati necessario per le verifiche tecniche. I proprietari dei terreni sono, a loro volta, obbligati a permettere l'accesso sui propri fondi. I terreni per i quali sia impedito agli enti di procedere agli accertamenti sono inseriti tra quelli che non possono essere destinati a coltivazioni agroalimentari, salva la possibilità di rivedere la classificazione del terreno all'esito delle necessarie verifiche.

L'articolo 2 istituisce un Comitato interministeriale e una Commissione, con il compito di individuare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché per quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari.

Il Comitato interministeriale ha compiti di supervisione e di indirizzo rispetto al lavoro della Commissione, alla quale è affidato anche il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori. Al Comitato interministeriale è previsto che partecipi anche il presidente della regione Campania, mentre alla Commissione – che è composta di rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri competenti – partecipa anche un rappresentante della regione Campania.

L'articolo 3 introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cosiddetto codice ambientale) una specifica figura di reato – relativa alla « combustione illecita di rifiuti » – attualmente non prevista dall'ordinamento. In particolare, il nuovo articolo 256-*bis* prevede per i roghi illeciti di rifiuti la reclusione da 2 a 5 anni. Sono previste specifiche ipotesi aggravate e la confisca dei mezzi usati per il trasporto dei rifiuti da bruciare, nonché la confisca

delle aree dove è commesso il reato. È appena il caso di ricordare che l'emergenza cui il Governo intende fare fronte è quella che riguarda la cosiddetta « terra dei fuochi », locuzione con la quale si fa riferimento al territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta interessato dai frequenti roghi di rifiuti anche tossici.

Sempre l'articolo 3 prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgano di personale militare delle forze armate.

L'articolo 4 aggiunge nell'articolo 129 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale un comma 3-*ter* che estende anche ai reati ambientali previsti dal citato codice ambientale e dal codice penale gli obblighi di informazione gravanti sul pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. In particolare, si prevede che l'informazione vada trasmessa, oltre che al Ministero dell'ambiente, come già previsto, anche alla regione interessata dal reato ambientale, questo anche al fine di permettere gli interventi di competenza. Se il reato comporta un concreto pericolo alla tutela della salute, il pubblico ministero deve informare dell'azione penale il Ministero della salute; ove il pericolo riguardi, invece, la sicurezza agroalimentare, l'informazione va trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al riguardo, pur non trattandosi di un profilo di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, segnala che la sicurezza agroalimentare è materia di competenza del Ministero della salute, e non di quello delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale spetta la competenza sulla qualità dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni con-

cernenti l'UTA: in particolare, il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico del personale dell'UTA, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità, di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5 recano ulteriori disposizioni, riguardanti, rispettivamente, la disciplina dei versamenti contributivi per il personale assunto a tempo determinato per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma, e la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle gestioni commissariali per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle aree di Giugliano (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta), nonché la situazione di inquinamento dello stabilimento Stoppani del comune ligure di Cogoleto.

L'articolo 6 innova la disciplina sui commissari straordinari per il dissesto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 195 del 2009. Le modifiche sono volte a introdurre un termine per l'espressione dei pareri previsti dal decreto citato sulla proposta di nomina dei commissari. Si tratta in particolare dei pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Protezione civile e della regione o provincia autonoma interessata: tali pareri, in base al decreto-legge in esame, devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta. Per altro verso, le modifiche tendono a consentire la nomina a commissari straordinari per il dissesto idrogeologico anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Si consente inoltre ai commissari in questione, nell'espletamento dei propri compiti, di avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni

interessati, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche e dell'ANAS.

L'articolo 7 novella in più punti l'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013, che prevede una disciplina generale per il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché una disciplina speciale riguardante lo stabilimento ILVA di Taranto.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 7 modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e interviene anche sulla disciplina di approvazione del cosiddetto « piano industriale », per il quale viene prevista semplicemente l'approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico e si elimina quindi il termine originariamente previsto per l'approvazione (15 giorni dalla presentazione). Si prevede inoltre che sulla proposta del comitato di esperti istituito dal decreto-legge n. 61 per le attività preparatorie del piano industriale di risanamento degli stabilimenti in questione il commissario straordinario e la regione competente debbano esprimersi entro sette giorni, decorsi i quali il piano può essere approvato anche senza i pareri.

La lettera *b*) del comma 1 precisa il rapporto tra il piano di tutela ambientale e sanitaria di cui al citato decreto-legge n. 61 e l'autorizzazione integrata ambientale. In particolare viene chiarito che il decreto di approvazione del piano conclude i procedimenti di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e costituisce integrazione della medesima. Inoltre si prevede che il contenuto del piano possa essere modificato con le procedure previste dal codice ambientale (di cui al già citato decreto legislativo n. 152 del 2006) per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.

Le disposizioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 7 definiscono i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'autorizzazione integrata ambientale da parte del commissario straordinario.

La lettera *g)* prevede una procedura che consente al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali.

La lettera *e)* interviene sull'*iter* autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'autorizzazione integrata ambientale o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale.

L'articolo 8 introduce una procedura speciale per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'autorizzazione integrata ambientale e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (disciplinato dall'articolo 7 del presente decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

L'articolo 9 integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza con un articolo contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale nei casi di vendita in pendenza ricorsi giurisdizionali avverso atti dell'amministrazione straordinaria. In particolare si prevede che nelle more della definizione del giudizio i termini di durata del programma redatto dal Commissario straordinario siano prorogati; viene inoltre attribuito al commissario il potere di negoziare con l'acquirente modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*). Con riferimento, in particolare, all'osservazione di cui alla lettera *b)*, chiarisce che essa tende a garantire un coordinamento tra la disciplina dettata dal decreto-legge in esame in merito alle attività di programmazione ambientale e sanitaria e la disciplina dettata sulla stessa materia dalla regione interessata.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) chiede chiarimenti sul significato dell'osservazione di cui alla lettera *a)* della proposta di parere.

Renato BALDUZZI, *presidente*, spiega che l'osservazione di cui alla lettera *a)* è semplicemente volta a fare introdurre nel testo una precisazione di carattere formale: infatti, essendo il Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, un organo interministeriale per definizione, non appare corretto indicare il presidente della regione Campania – che non è un ministro – come un componente dello stesso e sarebbe invece preferibile dire che il presidente della regione «partecipa di diritto ai lavori del Comitato interministeriale».

Il senatore Roberto RUTA (PD), dopo aver premesso di condividere il provvedimento in esame, che risponde ad una emergenza drammatica, osserva che tuttavia il problema dell'inquinamento dei terreni agricoli conseguente a sversamenti o smaltimenti illegali di rifiuti e alla combustione dei rifiuti tossici non riguarda soltanto la Campania, ma – come emerge chiaramente dalle rivelazioni del collaboratore di giustizia Schiavone – anche porzioni del territorio del Molise confinanti con la «terra dei fuochi» campana. Reputa pertanto necessario che nel parere che la Commissione si appresta ad esprimere vi sia un richiamo esplicito all'esigenza che il Governo prenda con solerzia anche per il Molise misure urgenti del tipo di quelle adottate con il decreto-legge in esame per la Campania.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCMpI) ritiene che la mappatura dei terreni agricoli dovrebbe riguardare l'intero territorio nazionale, atteso che il problema degli inquinamenti derivanti da fatti illeciti commessi nel riciclaggio dei rifiuti non riguarda soltanto la Campania o il Molise, ma un numero imprecisato di siti localizzati in ogni parte del Paese. A suo avviso, le misure adottate con il provvedimento in esame dovrebbero costituire la falsariga per una disciplina di carattere

più generale nell'interesse di tutte le regioni italiane.

Renato BALDUZZI, *presidente*, riformula la sua proposta di parere favorevole alla luce del dibattito svolto (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente, come da ultimo formulata.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Nuovo testo unificato C. 100 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Laura CANTINI (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XII Commissione della Camera il parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 100 e abbinate come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, riferisce che oggi, in mancanza di una normativa di legge specifica, l'utilizzo del corpo *post mortem* per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, il cui Capo VI (articoli 40-43) tratta del rilascio di cadaveri a scopo di studio. Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano a loro volta su una norma del 1933, vale a dire l'articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che reca il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Tale articolo prevede che siano riservati all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti entro il sesto grado o a cura di confraternite o sodalizi e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali, esclusi i suicidi, che non siano richie-

sti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (cioè fino al sesto grado). Ai sensi del regolamento citato, la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche può avvenire in ogni caso solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria (articoli 8-10). I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti i cui corpi sono messi a loro disposizione, indicando per ciascuno di essi lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca negli istituti anatomici o nei musei anatomici debitamente autorizzati o presso altri istituti universitari e ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale.

L'ordinamento non prevede attualmente norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione del proprio corpo *post mortem* a fini di ricerca scientifica e di studio. Il profilo della manifestazione di volontà è infatti disciplinato soltanto limitatamente alla donazione *post mortem* di organi e tessuti a fini di trapianto: a ciò provvede, in particolare, la legge 1° aprile 1999, n. 91.

Venendo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 chiarisce che esso ha per oggetto l'utilizzo a fini di studio e di ricerca scientifica del corpo umano e dei tessuti di persone delle quali sia stata accertata la morte nelle forme di legge e che abbiano espresso in vita il loro consenso con le modalità individuate dallo stesso provvedimento in esame. L'articolo 1 stabilisce inoltre che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* deve informarsi ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, e che tale utilizzo deve avvenire con modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

L'articolo 2 incarica il ministro della salute di promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza della possibilità di manifestare il consenso per la donazione del proprio corpo *post mortem*. Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e i cittadini.

L'articolo 3 disciplina la manifestazione del consenso alla donazione del proprio corpo *post mortem*, prevedendo che questa avvenga mediante una dichiarazione redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l'utilizzo di una banca dati nazionale, il cosiddetto sistema informativo dei trapianti, costituito nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale dall'articolo 7, comma 2, della citata legge sulla donazione di organi (1° aprile 1999, n. 91). Una copia della dichiarazione di consenso dei donatori deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio – di questi centri si dirà tra un attimo – che deve a sua volta comunicarla all'ufficio di stato civile del comune di residenza della persona. I comuni sono quindi chiamati a tenere, presso gli uffici di stato civile, appositi elenchi speciali dei donatori del corpo.

L'articolo 4 prevede che la conservazione e l'utilizzazione delle salme oggetto di donazione avvenga presso le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità individuate dal ministro della salute quali centri di riferimento per queste attività.

L'articolo 5 disciplina i termini della restituzione della salma, prevedendo che i centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna la salma debbano restituirla alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla data della consegna. Le spese per il trasporto della salma dal decesso

fino alla restituzione, quelle relative alla tumulazione o all'eventuale cremazione sono a carico – entro il limite massimo stabilito dall'articolo 8 – delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno utilizzato la salma.

L'articolo 6 chiarisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l'uso di salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento anzidetti.

L'articolo 7 prevede che il ministro della salute adotti un regolamento di attuazione della legge per stabilire le modalità e i tempi per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione della salma; i tempi non devono comunque essere superiori a un anno. Il regolamento deve prevedere che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione; deve indicare le cause di esclusione dell'utilizzo di salme ai fini di ricerca; e deve individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa fissato dalla legge.

L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria delle già menzionate spese per il trasporto della salma e per la tumulazione o la cremazione, di cui all'articolo 5; per queste spese vengono stanziati 2 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2014.

L'articolo 9, infine, abroga il citato articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Renato BALDUZZI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, esprime l'avviso che sia opportuno un approfondimento delle questioni poste dal testo, anche per verificare se lo stesso rispetti il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, la mancata attenzione al quale rappresenta spesso un ostacolo alla effettiva attuazione del regionalismo in Italia.

Quindi, non essendovi ragioni di urgenza per l'espressione del parere, propone di aggiornare la discussione, in modo da poter approfondire le questioni poste dal testo. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
(C. 1836 Governo).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
(C. 1864 Governo).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole sul disegno di legge C. 1836 Governo, recante la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – Parere favorevole sul disegno di legge C. 1864 Governo, recante la legge europea 2013 bis).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il deputato Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIV Commissione della Camera il parere sul disegno di legge C. 1836 – che reca la legge di delegazione europea 2013 per il secondo semestre – e sul disegno di legge C. 1864, che reca la legge europea *bis* per il 2013, riferisce che i due disegni di legge sono stati adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 29, commi 5 e 8, della recente legge n. 234 del 2012, che ha riformato la disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Tale legge prevede che ogni anno si approvino una legge di delegazione europea, per delegare il Governo al recepimento di direttive dell'Unione europea mediante decreti legislativi, e una legge europea, per dettare norme di diretta attuazione della normativa europea e so-

prattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che abbiano dato luogo a procedure di pre-infrazione e di infrazione, nella misura in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Per il 2013, il parlamento ha già approvato sia la legge di delegazione europea (legge n. 96 del 2013), sia la legge europea (legge n. 97 del 2013).

L'articolo 29, comma 8 citato, prevede però che in caso di necessità, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge delegazione europea con la specificazione « secondo semestre ». Nessuna previsione esplicita è contenuta invece nella citata legge in merito alla possibilità di un secondo disegno di legge europea nello stesso anno. In ogni caso, come emerge dalle relazioni di accompagnamento ai due disegni di legge in esame, il Governo ha ritenuto che nell'anno in corso sussistessero le ragioni per adottare sia una legge di delegazione europea per il secondo semestre, sia una seconda legge europea. In particolare, la presentazione di un secondo provvedimento di delegazione europea è motivato dal Governo con il fatto che dopo la presentazione al Parlamento del primo provvedimento sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di essere recepite con norme di rango primario e hanno un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al prossimo disegno di legge di delegazione europea, quello per il 2014. Per quanto riguarda invece la legge europea 2013, la scelta di presentare un secondo provvedimento europeo per il 2013 nasce dal fatto che l'obiettivo prioritario del Governo – come spiega la relazione di accompagnamento – è di far sì che l'Italia arrivi nel 2014 al semestre di presidenza dell'Unione europea con il minor numero possibile di infrazioni a proprio carico per mancata attuazione di atti europei.

Venendo al contenuto del disegno di legge di delegazione europea, riferisce che questo consta di 7 articoli e due allegati, i quali elencano rispettivamente 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo: la differenza tra i due allegati è che le direttive elencate nel secondo sono quelle sui cui schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nei due allegati; rinvia per le procedure di attuazione e per i principi e i criteri direttivi di carattere generale agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.

L'articolo 2 conferisce al Governo, come previsto dall'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 detta i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché per il recepimento del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

L'articolo 4 detta i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e *intelligence* tra Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 7 delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (quindi *status* di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea.

Nell'allegato A sono comprese 2 direttive: la direttiva 2012/35/UE, in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, e la direttiva 2013/37/UE, in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico.

Nell'allegato B sono elencate 13 direttive. La direttiva 2009/138/UE interviene in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta *Solvency II*).

La direttiva 2013/11/UE è volta a garantire che i consumatori possano presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, per ottenere rapide ed eque forme di risoluzione alternativa delle controversie.

La direttiva 2013/14/UE apporta modifiche ad alcune disposizioni comunitarie già vigenti in relazione all'eccessivo affidamento ai *rating* del credito.

La direttiva 2013/29/UE stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori e la protezione ambientale.

La direttiva 2013/30/UE detta disposizioni per ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze, intervenendo sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, sia dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio delle operazioni in mare.

La direttiva 2013/31/UE che riguarda le norme sanitarie relative agli scambi e alle importazioni nella Unione europea di cani, gatti e furetti.

La direttiva 2013/32/UE reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (comprendente il riconoscimento dello *status* di rifugiato e quello di protezione sussidiaria).

La direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta.

La direttiva 2013/34/UE riguarda i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie delle imprese dei Paesi membri dell'Unione europea.

La direttiva 2013/36/UE riguarda l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e si collega al regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento recepiscono a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche.

La direttiva 2013/38/UE interviene in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo, tra l'altro per definire meglio i poteri degli ispettori delle navi battenti bandiera di Paesi che non abbiano sottoscritto nessuna delle convenzioni internazionali a tutela della sicurezza e delle condizioni di vita e di lavoro a bordo. La direttiva prevede anche la possibilità del fermo della nave anche nel caso di violazioni dei diritti dei marittimi, oltre che nei casi già previsti in precedenza di pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente.

Le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE introducono nuovi strumenti di contrasto alle frodi Iva, rese sempre più complesse e difficili da individuare grazie anche all'utilizzo di mezzi elettronici.

La direttiva 2013/42/UE prevede un meccanismo « di reazione rapida » (detto « *Quick Reaction Mechanism* » – QRM) per permettere agli Stati membri di applicare temporaneamente il meccanismo dell'inversione contabile (e quindi designare il cessionario/committente quale debitore dell'Iva) su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, per un tempo massimo di nove mesi, in casi di particolare urgenza nei quali si profili il rischio di perdite finanziarie gravi e irreparabili. A tale scopo la misura deve essere notificata alla Commissione e agli altri Stati membri.

La direttiva 2013/43/UE dispone, in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema Iva più resistente di fronte a casi di frode in materia di Iva, l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge europea 2013-*bis* (atto C. 1864), questo consta di 25 articoli.

L'articolo 1 è finalizzato all'adeguamento della legislazione italiana vigente alla normativa comunitaria in materia di concessione di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero: si prevede che il laureato aspirante alla borsa debba avere una laurea presso università italiane e non più necessariamente anche la cittadinanza italiana. Si prevede inoltre che l'attività di perfezionamento del borsista debba svolgersi in istituti che siano in uno Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 2 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguare il diritto interno alle norme comunitarie, anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea.

L'articolo 3 interviene sul cosiddetto codice ambientale (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) sostituendo la richiesta dell'obbligo di marcatura CE per i camini con il concetto di idoneità degli

stessi all'uso previsto, come richiamato dalla direttiva comunitaria sui prodotti da costruzione.

L'articolo 4 reca norme in materia di servizi transfrontalieri e temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali delle imprese.

L'articolo 5 estende le agevolazioni fiscali in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti « minimi » previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia.

L'articolo 6 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, equiparando gli enti pubblici, le associazioni e le fondazioni istituite in uno Stato UE o SEE a quelli italiani ai fini del godimento del regime fiscale agevolato riconosciuto dalla legge in relazione alla predetta imposta ed esentando dall'imposta i titoli del debito pubblico e gli altri titoli similari emessi da altri Stati aderenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

L'articolo 7 restringe l'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta sia dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero, mentre in precedenza l'imposta era prevista genericamente sulle « attività finanziarie ».

L'articolo 8 dispone che, per la riscossione di somme da corrispondere a titolo di dazi doganali e dell'Iva all'importazione fino a mille euro non si applichi la sospensione di 120 giorni delle azioni cautelari ed esecutive, decorrenti dall'invio al debitore delle comunicazioni concernenti il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

L'articolo 9 è volto a recepire alcune norme in materia di autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012 (EMIR –

European Market Infrastructure Regulation) in capo ai soggetti già vigilati dalle medesime autorità, nonché per l'applicazione delle sanzioni, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza previste dall'ordinamento vigente.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all'oggetto ed alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, in caso di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione di lavoro.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le disposizioni speciali del settore con quelle generali in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 12 disciplina le modalità attraverso le quali l'autorità competente all'elaborazione ed all'approvazione di taluni piani o programmi in materia ambientale assicura la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame dei medesimi piani o programmi.

L'articolo 13 prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli tutelati debba essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.

L'articolo 14 reca modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (Inspire) con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati.

L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), al fine di

superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Le modifiche alla disciplina vigente riguardano la definizione di « progetto »; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (*screening*); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS.

L'articolo 16 reca una delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L'articolo 17 modifica in più punti la disciplina in materia di danno ambientale, incidendo sulle fattispecie giuridiche di riferimento e sulla qualificazione del danno, sull'azione risarcitoria e sulle misure preventive e di ripristino, nonché sulla riassegnazione delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale medesimo. In particolare, le modifiche si traducono in una serie di novelle alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, alcune delle quali già modificate dall'articolo 25 della legge europea 2013.

L'articolo 18 modifica la disciplina della progettazione nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica là dove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

L'articolo 19 integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011 (cosiddetto REMIT), concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina della rete di distribuzione dei carburanti al fine di liberalizzare maggiormente i distributori *self-service*.

L'articolo 21 riduce a 5 anni, rispetto ai 13 attualmente vigenti, il periodo transi-

torio di sospensione della protezione del diritto d'autore per i modelli di *design* industriale divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001.

L'articolo 22 chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.

L'articolo 23, senza novellare la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, disciplina gli obblighi risarcitori dello Stato per il caso di pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive, conseguente alla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado. Indica inoltre alcuni elementi che dovranno essere valutati per stabilire se possa parlarsi di violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea: ad esempio il grado di chiarezza e di precisione della norma violata; il carattere intenzionale della violazione; la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto; la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea; la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Gli articoli 24 e 25 dispongono in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.

Prima di concludere, ritiene utile precisare che sugli schemi dei due disegni di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.

In data 17 ottobre 2013, la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge di delegazione e parere favorevole con una condizione sullo schema del disegno di legge europea *bis*. La condizione è stata recepita dal Governo nel testo del disegno di legge presentato al Parlamento. Più precisamente, le regioni hanno chiesto una mo-

difica in relazione all'articolo 15 del disegno di legge. Tale articolo, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del cosiddetto codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006). Le modifiche alla disciplina vigente – come anticipato – riguardano la definizione di « progetto »; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (*screening*); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS. In particolare la lettera *d*) dell'articolo 15, comma 1, prevede che per le tipologie di progetti ivi previsti un decreto del ministro dell'ambiente stabilisca in quali casi i progetti sono assoggettati alla procedura di *screening*. Sul contenuto di questo decreto ministeriale le regioni hanno chiesto e ottenuto che sia prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea e le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole nei termini dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge. L'articolo 41 in questione stabilisce che i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del

termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In conclusione, dopo aver sottolineato come la molteplicità delle materie toccate dalla normativa europea dovrebbe indurre ad una riflessione su cosa significhi oggi la sovranità nazionale, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) (*vedi allegato 5*) e una proposta di parere favorevole sul disegno di legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo) (*vedi allegato 6*).

Renato BALDUZZI, *presidente*, ritiene che non si possa che essere soddisfatti dello sforzo che il Governo profonde nella fase discendente del diritto europeo, e quindi per l'attuazione dello stesso, ed auspicherebbe che lo stesso impegno fosse messo dal Parlamento e dalla politica nella fase ascendente, e quindi nella formazione degli atti normativi europei.

Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che se il Governo è solerte nell'attuare nell'ordinamento interno le direttive europee, non lo è altrettanto nell'attuare le disposizioni dell'ordinamento interno. Si riferisce, in particolare, all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, che ha dettato una disciplina per il trasferimento dei servizi di trasporto ferroviario alla Valle d'Aosta, prevedendo adempimenti da parte dello Stato che dal 2010 ad oggi non sono stati ancora posti in essere.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCMpI) esprime perplessità sulla natura cedevole della disciplina statale adottata nelle materie di legislazione concorrente o residuale delle regioni al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea. A suo avviso, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di escludere che una regione che non abbia provveduto per tempo a disciplinare una materia in attuazione della disciplina europea possa farlo in un secondo momento, sostituendo con la propria la legislazione statale nel frattempo intervenuta.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ritiene che prevedere la cedevolezza della disciplina statale – nel senso di permettere che questa venga adottata quando necessario anche su materie di competenza legislativa regionale, nel contempo stabilendo che si ritragga quando interviene la legge regionale – sia più consono al disegno costituzionale, che delinea un sistema nel quale lo Stato collabora e

coopera con le autonomie territoriali, anziché imporsi su di esse.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge europea 2013-*bis* (C. 1864 Governo).

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (Ulteriore nuovo testo C. 362).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 362, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali »;

richiamato il parere già espresso, sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito, nella seduta del 6 novembre scorso;

rilevato che:

il provvedimento individua le figure professionali cui possono essere affidati gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

per quanto riguarda i beni culturali, l'articolo 117, secondo comma, lett. s),

della Costituzione contempla la « tutela » degli stessi tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della predetta disposizione costituzionale ha incluso la « valorizzazione » dei beni culturali, come pure la promozione e l'organizzazione di attività culturali, tra le materie di legislazione concorrente;

l'articolo 2, comma 2, prevede che, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, siano stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali (istituiti dal comma 1 del medesimo articolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali) dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento degli interventi oggetto del provvedimento, che sono funzionali non solo alla tutela, ma anche alla valorizzazione dei beni culturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 2, si preveda che il decreto del ministro per i beni e le attività culturali ivi previsto sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (Ulteriore nuovo testo C. 362).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 362, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali »;

richiamato il parere già espresso, sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito, nella seduta del 6 novembre scorso;

rilevato che:

il provvedimento individua le figure professionali cui possono essere affidati gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

per quanto riguarda i beni culturali, l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della

Costituzione contempla la « tutela » degli stessi tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della predetta disposizione costituzionale ha incluso la « valorizzazione » dei beni culturali, come pure la promozione e l'organizzazione di attività culturali, tra le materie di legislazione concorrente;

l'articolo 2, comma 2, prevede che, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, siano stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali (istituiti dal comma 1 del medesimo articolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali) dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento degli interventi oggetto del provvedimento, che sono funzionali non solo alla tutela, ma anche alla valorizzazione dei beni culturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

anche al fine di meglio contemperare le competenze regionali in materia di guide turistiche con il contenuto del provvedimento, all'articolo 2, comma 2, si preveda che il decreto del ministro per i beni e le attività culturali ivi richiamato sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO 3

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1885, di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, in corso di discussione presso la VIII Commissione permanente della Camera;

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile nel suo complesso e prevalentemente alla materia della « tutela dell'ambiente », che, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera *s*), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

single disposizioni intervengono nella materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *g*) della Costituzione, sono anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

il comma 2 dell'articolo 3 – che prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania si avvalgano, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate prioritariamente alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di personale militare delle forze armate – è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) (difesa e forze armate; sicurezza dello Stato) e *h*) (ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, si invita la Commissione di merito a riformulare la disposizione specificando che il presidente della Regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato interministeriale, pur non essendone componente;

b) all'articolo 7, si invita la Commissione di merito a raccordare le disposizioni in oggetto con le attività di programmazione ambientale e sanitaria poste in essere dalla regione interessata.

ALLEGATO 4

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (C. 1885 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1885, di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, in corso di discussione presso la VIII Commissione permanente della Camera;

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile nel suo complesso e prevalentemente alla materia della « tutela dell'ambiente », che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

singole disposizioni intervengono nella materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *g*) della Costituzione, sono anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

il comma 2 dell'articolo 3 – che prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania si avvalgano, nell'ambito delle operazioni di sicu-

rezza e di controllo del territorio finalizzate prioritariamente alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di personale militare delle forze armate – è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) (difesa e forze armate; sicurezza dello Stato) e *h*) (ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, si invita la Commissione di merito a riformulare la disposizione specificando che il presidente della Regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato interministeriale, pur non essendone componente;

b) all'articolo 7, si invita la Commissione di merito a raccordare le disposizioni in oggetto con le attività di programmazione ambientale e sanitaria poste in essere dalla regione interessata;

c) si invita infine la Commissione di merito a valutare la possibilità di estendere le previsioni degli articoli 1 e 2 ad altre parti del territorio nazionale oggetto di sversamenti e smaltimenti abusivi, segnatamente per quanto riguarda la regione Molise.

ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1836, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;

rilevato che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole;

rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1864, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* », in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;

rilevato che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del

17 ottobre 2013, è stato favorevole con una condizione, recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere;

rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Seguito audizioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Filippo Patroni Griffi, e del capo Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 161

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Seguito audizioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Filippo Patroni Griffi, e del capo Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato.

(*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione, iniziata lo scorso 4 dicembre, ringraziando per la disponibilità dimostrata il Sottosegretario Filippo Patroni Griffi e il capo del Dipartimento Affari giuridici e

legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. Invita quindi ad intervenire i parlamentari che lo desiderino.

Mino TARICCO (PD) si sofferma in particolare su due questioni: la frammentazione normativa e la volatilità delle norme, domandando se non si possa mettere in campo una stagione di straordinaria riorganizzazione normativa, attraverso lo strumento dei testi unici.

Bruno TABACCI, *presidente*, pone talune domande riguardanti la programmazione legislativa tra Governo e Parlamento, le problematiche della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, l'analisi e la verifica di impatto della regolamentazione.

Mara MUCCI (M5S) interviene, ponendo quesiti, sui temi dell'analisi di impatto *ex ante* ed *ex post*, segnalando, in una più ampia prospettiva istituzionale, la questione del sistema bicamerale perfetto.

Il sottosegretario Filippo PATRONI GRIFFI risponde alle domande postegli, che riconduce a due ampie tematiche, attinenti ai diversi livelli della normazione ed al raccordo Governo – Parlamento,

soffermandosi in particolare sull'Agenda di Governo.

Carlo DEODATO, *capo Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, dopo aver sottolineato le difficoltà riscontrate nel dare efficace attuazione alle norme sulla qualità della legislazione, si sofferma sulle criticità dell'analisi di impatto *ex ante* ed *ex post*, segnalando il contributo che potrà derivare alla loro soluzione dal nuovo regolamento in materia.

Bruno TABACCI, *presidente*, pone un'ulteriore domanda in merito all'attuazione dell'articolo 8 della legge n. 180 del 2011, riguardante la relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

Il sottosegretario Filippo PATRONI GRIFFI si sofferma sui temi della decretazione d'urgenza e dei modelli di analisi di impatto della regolamentazione.

Carlo DEODATO, *capo Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, risponde sul tema del bilancio degli oneri amministrativi.

Mara MUCCI (M5S) interviene con specifico riguardo all'analisi ed alla verifica di impatto, soffermandosi anche sulla questione della trasparenza.

Bruno TABACCI, *presidente*, svolge alcune considerazioni sull'attuale assetto della forma di governo.

Carlo DEODATO, *capo Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, dà conto del regolamento in materia di analisi e verifica di impatto della regolamentazione, che sarà trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, entro la fine di gennaio 2014.

Il sottosegretario Filippo PATRONI GRIFFI accenna all'importanza dell'Agenda di Governo.

Mara MUCCI (M5S) interviene sul tema della programmazione legislativa.

Il sottosegretario Filippo PATRONI GRIFFI fornisce alcuni chiarimenti sull'istruttoria endogovernativa e sull'Agenda di Governo.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Patroni Griffi e il consigliere Carlo Deodato per il loro intervento e dichiara concluse le loro audizioni.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presi-
denza della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.05 alle 14.55.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	164
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2013	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 9.35.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e dai deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2013.

L'onorevole VILLECCO CALIPARI (PD) e il senatore MARTON (M5S) pro-

seguono l'illustrazione del documento all'ordine del giorno, formulando osservazioni e proposte. Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut) e il senatore CRIMI (M5S).

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara quindi concluso l'esame della relazione.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

Orario: dalle 12 alle 12.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare (<i>Deliberazione</i>)	165
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine conoscitiva)</i>	167
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Massimo De Felice, sul polo salute e sicurezza del lavoro (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	165
AVVERTENZA	166

AUDIZIONI

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

(Deliberazione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, comunica che è pervenuta dai Presidenti della Camera e del Senato la prescritta intesa ai fini della deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferi-

mento alla strutturazione della previdenza complementare.

Propone, pertanto, che la Commissione deliberi formalmente di procedere all'indagine conoscitiva, che si articolerà sulla base di quanto previsto dal programma medesimo (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta formulata dal Presidente.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Massimo De Felice, sul polo salute e sicurezza del lavoro.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi

obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Massimo DE FELICE, *presidente dell'INAIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Titti DI SALVO (SEL) e Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese.

Massimo DE FELICE, *presidente dell'INAIL*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'INAIL per

la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando quelle delle Commissioni permanenti delle Camere, intende svolgere una indagine conoscitiva per approfondire le tematiche inerenti l'evoluzione del settore previdenziale nel suo complesso, per come esso si articola nei cosiddetti « tre pilastri previdenziali ».

La Commissione intende approfondire in particolare lo stato attuale del sistema previdenziale, alla luce dell'evoluzione organizzativa del settore, ancora in corso, avviata dalla c.d. legge Dini di riforma del sistema previdenziale in senso contributivo e sino alla cosiddetta riforma Fornero.

Il sistema previdenziale nazionale si articola oggi sui cd. tre pilastri della previdenza: quello tradizionale delle pensioni obbligatorie in base al regime contributivo e quelli ulteriori delle forme pensionistiche complementari, vale a dire i fondi pensione, chiusi e aperti istituiti da banche, assicurazioni e altri organismi e i piani pensionistici individuali, realizzati mediante polizze assicurative.

Scopo dell'indagine conoscitiva è operare una ricognizione organica delle possibili linee generali di una riforma della materia.

La Presidenza si riserva di comunicare nel corso dell'indagine proprie riflessioni di dettaglio che consentano di evidenziare specifiche acquisizioni sulla base delle audizioni svolte.

1. Un primo tema da approfondire riguarda il sistema del comparto previdenziale ed assistenziale pubblici (INPS e INAIL) e delle casse previdenziali degli

ordini professionali. Sono oggetto di particolare approfondimento i seguenti temi:

situazione gestionale ed organizzativa degli enti;

prospettive economiche, patrimoniali e finanziarie, alla luce del recente riassetto realizzato negli ultimi anni;

adeguatezza dell'impianto normativo e degli assetti di *governance*, alla luce della differenziazione tra funzioni di indirizzo e vigilanza ed attività gestorie;

monitoraggio dell'attività istituzionale in previsione del completamento entro il 2014, della fase di definizione degli assetti organizzativi del settore.

2. Il tema dei fondi pensione è stato oggetto di recenti riforme con l'emanazione da parte del MEF di un nuovo Regolamento per i fondi pensione, che disciplina le forme di investimento in azioni, obbligazioni quotate, OICR (organismi d'investimento collettivo del risparmio), strumenti trattati nei mercati regolamentati, ovvero in parte in titoli non quotati o in fondi d'investimento di varia natura (aperti, chiusi, alternativi ecc.). Vanno valutate le caratteristiche evolutive della previdenza complementare, che costituisce il secondo settore del c.d. modello di *welfare* integrato, ove si realizza la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, e che costituisce modello anche per sistemi connessi quale quello del *welfare* sanitario integrativo. La Commissione intende approfondire in particolare il tema dell'adeguatezza della vasta gamma di

strumenti, quali i fondi pensione preesistenti, i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, ecc. alla luce del nuovo Regolamento predisposto dal MEF. Vanno altresì analizzate le prospettive del settore alla luce delle esperienze internazionali in materia.

3. Analoghi approfondimenti possono essere svolte nei riguardi del settore dei piani pensionistici individuali, realizzati mediante polizze assicurative, che costituiscono il cd. terzo pilastro della previdenza contemporanea.

Nell'ambito dell'indagine la Commissione intende pertanto procedere all'audizione dei seguenti soggetti:

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro della salute;

INPS: Presidente, Direttore Generale, Presidente del CIV;

INAIL: Presidente, Direttore Generale, Presidente del CIV, Presidente CIV;

Presidente ADEPP;

Rappresentanti istituzionali delle Casse private e privatizzate;

COVIP (Commissione di vigilanza sui Fondi pensione);

Corte dei conti: Presidente Corte o rappresentanti della Sezione di controllo sugli enti;

MEF-Ragioneria generale dello Stato;

MEFOP (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione);

Esponenti del mondo universitario ed esperti di settore;

Esponenti delle OO.SS., e delle rappresentanze datoriali (Confindustria, Abi, Ania; AssoFondiPensione, Assogestioni, Assoprevidenza, Federagenti, ecc.);

Esponenti della Banca d'Italia;

Esponenti della CONSOB;

Organismi internazionali:

a. EIOPA – *European Insurance and Occupational Pensions Authority*;

b. IOPS – *International Organisation of Pension Supervisors*;

Rappresentanti di aziende pubbliche che hanno costituito fondi pensione, quali:

a. Vertici di Fondo Pensione Complementare per i lavoratori del settore energia e Fopdire (Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni);

b. Vertici di Fondo Pensione Complementare Finmeccanica-QOOP e Cassa di previdenza per i dirigenti del gruppo Finmeccanica;

c. Fondoposte (Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A.);

d. Fondo pensione Eurofer FS per i Lavoratori delle Ferrovie dello Stato;

Esponenti dell'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Esponenti di associazioni di categoria del settore assicurativo;

La Commissione, con proprie delegazioni, si riserva di partecipare a convegni e seminari su tematiche oggetto dell'indagine, nonché di svolgere missioni ove ritenute necessarie: tali iniziative saranno sottoposte caso per caso alla prescritta autorizzazione dei Presidenti delle Camere.

L'indagine dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2014.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	169
Sulla povertà minorile.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla povertà minorile.

Audizione di rappresentanti dell'ANCI.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giorgio PIGHI, *sindaco di Modena con delega all'immigrazione per l'ANCI*, e Luca PACINI, *responsabile dell'area welfare per l'ANCI*, svolgono due distinte relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sandra ZAMPA (PD) e Chiara SCUVERA (PD).

Giorgio PIGHI, *sindaco di Modena con delega all'immigrazione per l'ANCI*, e Luca PACINI, *responsabile dell'area welfare per l'ANCI*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Sui recenti sviluppi della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) anche in vista del Consiglio europeo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul prossimo Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

RISOLUZIONI:

7-00208 Manciuilli e Scanu: Sulla Politica di difesa e di Sicurezza Comune (PSDC) in vista del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (<i>Discussione e rinvio</i>)	5
--	---

RISOLUZIONI:

7-00208 Manciuilli e Scanu: Sulla Politica di difesa e di Sicurezza Comune (PSDC) in vista del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013.	
7-00209 Duranti e Di Battista: Sulla Politica di difesa e di Sicurezza Comune (PSDC) in vista del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00031 e reiezione della risoluzione n. 7-00209</i>)	9
<i>ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalle Commissioni)</i>	11

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 (<i>Esame e rinvio</i>) ..	15
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Atto n. 49 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 67 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Parere alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	22
SEDE REFERENTE:	
Diritto di asilo. C. 327 Giacomelli, C. 944 Migliore e C. 1444 Di Salvo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	31
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. COM(2013) 197 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	31
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	34
Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. Testo base C. 1363 Galan e C. 1405 Sbröllini (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	37
INTERROGAZIONI:	
5-00703 Grillo ed altri: Sulle iniziative da adottare per far fronte ai problemi di sicurezza del territorio di Catania	32
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	38
5-00815 Carra: Sulla dotazione di auto di servizio delle sezioni della polizia stradale di Mantova ed Ostiglia	33
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	39
5-00983 Burtone: Sui presidi di sicurezza presso le strutture sanitarie regionali e sulla tutela degli addetti ai servizi di guardia medica notturna nei Comuni	33
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	40
5-00994 Busin e Molteni: Sull'occupazione abusiva di un complesso immobiliare nel comune di Piacenza	33
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	41

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	43
ALLEGATO 1 (Testo base adottato dalla Commissione)	50

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	43
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	52
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	53
ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)	54
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea. COM(2013) 534 final (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	45
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di visite dei detenuti a figli affetti da <i>handicap</i> in situazione di gravità. C. 1438 Daniele Farina (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	47
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa e C. 1874 Marzano (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1874</i>)	48
Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo. C. 1609 Dambrosio (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	48
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1735 Leva e C. 1850 Brunetta (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

DL 136/2013 – Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e con condizioni</i>)	55
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	60
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle) ..	62

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate. Atto n. 32.
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione. Atto n. 33 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 58

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE. Atto n. 43 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 63
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 64

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze 64

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

- Sull'ordine dei lavori 66
- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.
- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazioni alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864*) 66
- ALLEGATO 1 (*Proposta di relazione del Relatore*) 73
- ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 75
- ALLEGATO 3 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 76
- Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. T.U. C. 224 Fedriga e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 67

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Atto n. 42 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 69
- ALLEGATO 4 (*Proposta di parere del Relatore*) 78
- ALLEGATO 5 (*Proposta di parere alternativo dei deputati Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Vacca, D'Uva e Marzana*) 82
- ALLEGATO 6 (*Parere approvato dalla Commissione*) 85

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	89
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Bernardo De Bernardinis a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 17 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	91
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ingegner Bernardo De Bernardinis nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	91
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-01084 Coppola: Mancata adozione del piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligente (ITS).	
5-01091 Catalano: Mancata adozione del piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligente (ITS)	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-01247 Velo: Ritardi nelle procedure di esame ai fini del rilascio delle patenti di guida nel territorio dell'isola d'Elba	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
5-01601 Biasotti: Disservizi lungo la tratta ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza-Salerno-Roma	93
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	99
5-01718 Mauri: Realizzazione della « Variante ferroviaria di Cannitello »	94
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	101

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato italiane SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	94
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana. C. 1454 Senaldi (<i>Esame e rinvio</i>)	103
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	113
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	120

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	121
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi (<i>Esame e rinvio</i>)	114
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	118
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriore nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	122
Sui lavori della Commissione	119
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	124
XIII Agricoltura	
RISOLUZIONI:	
7-00141 Faenzi: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero.	
7-00174 Oliverio: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	125
INTERROGAZIONI:	
5-01155 Gallinella: Sugli organismi, recentemente costituiti, con compiti specifici di repressione delle frodi e di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	126
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	129
5-01182 Antezza: Sul riconoscimento dello stato di calamità naturale per gli eventi alluvionali di ottobre 2013 in Basilicata	127
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	131
5-01169 Prodani: Iniziative per realizzare in tempi brevi quanto previsto dal protocollo d'intesa per la valorizzazione della nuova DOC Interregionale « Prosecco »	127
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	133
5-01344 Moretto: Sulla erogazione dei premi di arresto per la piccola pesca in Veneto ..	127
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	135
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio</i>)	128
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti presentati</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
ERRATA CORRIGE	128

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Nicola Lupo, ordinario di Diritto delle assemblee elettive presso l'università LUISS Guido Carli di Roma, nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2012 della Commissione europea sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2013)565) e della Relazione annuale 2012 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2013)566)	138
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	139
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	156
DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	142
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	157
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	158
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	146
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> (C. 1864 Governo) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole sul disegno di legge C. 1836 Governo, recante la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – Parere favorevole sul disegno di legge C. 1864 Governo, recante la legge europea 2013 bis</i>)	148
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	159
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.	
Seguito audizioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Filippo Patroni Griffi, e del capo Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	161

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	164
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2013	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE**

AUDIZIONI:

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla struttu- razione della previdenza complementare (<i>Deliberazione</i>)	165
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine conoscitiva)</i>	167
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Massimo De Felice, sul polo salute e sicurezza del lavoro (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	165
AVVERTENZA	166

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	169
Sulla povertà minorile.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 13.45.

Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della Delegazione.

Sandro GOZI, *presidente*, comunica che il Bureau dell'Assemblea, nella riunione di Parigi di lunedì 16 dicembre 2013, ha formalizzato la proposta di Ordine del giorno della prossima sessione plenaria, che si svolgerà a Strasburgo dal 27 al 31 gennaio 2014.

Tale Ordine del giorno è stato trasmesso il 17 dicembre per *email* dagli Uffici a tutti i componenti della Delegazione. Il Presidente suggerisce ai colleghi che desiderassero iscriversi per intervenire nei vari dibattiti o per porre questioni alle personalità invitate, di farlo sollecitamente per essere inseriti più in alto nella lista degli oratori, in quanto la lista tiene conto sia dell'ordine cronologico che del sistema d'Hondt nella ripartizione fra i vari gruppi politici. Fa inoltre presente che è possibile prendere la parola al massimo in tre occasioni nel corso della sessione.

Ricorda poi che nel corso della sessione di gennaio interverrà la Presidente della Camera, in occasione del dibattito di martedì 28, orientativamente dalle ore 16.30,

sul rapporto dal titolo « Una strategia per prevenire il razzismo e l'intolleranza in Europa » (relatore Gunnarsson, Svezia, Gruppo Socialista, Commissione Ugualianza).

Comunica che è stata presentata una mozione dal titolo « Libertà di religione e delle pratiche religiose », che ha raccolto 101 firme tra i membri dell'Assemblea, fra cui quelle di sei italiani.

Ricorda che al momento sono stati individuati due principali settori di interesse della Delegazione: Migrazione e diritti umani, Giustizia e diritti umani. Su questi argomenti sono stati costituiti due « Gruppi di lavoro informali » che si riuniranno a gennaio.

Ricorda infine che i prossimi 10-12 febbraio 2014 si svolgerà la visita in Italia dell'Onorevole Christopher Chope, relatore sul rapporto « L'arrivo di un flusso migratorio misto sulle coste italiane ». Tale rapporto, che era stato presentato alla Commissione Permanente di Vienna il 22 novembre per l'approvazione, e che conteneva dei giudizi molto duri sull'operato del Governo italiano, è stato in tale occasione rinviato in commissione per essere aggiornato.

Ringrazia i colleghi intervenuti e formula i migliori auguri per le festività.

La seduta termina alle 14.

PAGINA BIANCA

€ 10,00



17SMC0001450